



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.	32
DATA	30-03-2026

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D. LGS. 267/2000).
----------	--

L'ANNO DUEMILAVENTISEI, IL GIORNO TRENTA DEL MESE DI MARZO
 ALLE ORE 1600, CON CONTINUAZIONE, NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI.

ALLA PRIMA/~~SECONDA~~ CONVOCAZIONE IN SESSIONE ORDINARIA/~~STRAORDINARIA~~ CHE E' STATA PARTECIPATA AI SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE:

	PRESENTE	ASSENTE
1) ORDINE ACHILLE	X	
2) PRESTA MARTINA	X	
3) SOLLAZZO SIMONE	X	
4) BARTALOTTA FRANCESCO	X	
5) BELCASTRO MICAELA	X	
6) CASELLA MARIANO	X	
7) BENVENUTO FLAVIA	X	
8) PERROTTA ANTONINO	X	

	PRESENTE	ASSENTE
9) MAGLIANO ANNA MARIA	X	
10) PASCALE GIUSEPPE	X	
11) PASCALE MARCELLO		X
12) CAUTERUCCIO ANTONIO		X
13) MARSIGLIA DANIELA		X

ASSEGNATI	N.	13
IN CARICA	N.	

PRESENTI	N.	10
ASSENTI	N.	3

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE:

PRESIEDE IL CONSIGLIERE **MARIANO CASELLA**, NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE **Avv. ROSA SANTORO**.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

* ASSENTI ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE

IL PROPONENTE

VISTO l'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

CONSIDERATO che sono pervenute sentenze esecutive e provvisoriamente esecutive ed atti di precetto da cui derivano debiti fuori bilancio, da riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, con documentazione istruttoria collezionata nei fascicoli agli atti dell'Ufficio contenzioso;

VISTO che i suddetti debiti fuori bilancio sono riepilogati in elenco nel Prospetto di riepilogo dei debiti fuori bilancio, allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati i singoli titoli (sentenze / atti di precetto) da riconoscere, gli importi e le comunicazioni / notificazioni con le quali detti titoli sono stati portati a conoscenza dell'Ente;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, in considerazione degli elementi costitutivi indicati nella documentazione allegata;

DATO ATTO che per la fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000, il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse, ove ciò risulti ancora possibile;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la disposizione prot. n. 604 del 12.01.2026 e l'adozione delle conseguenziali "Nuove Linee di coordinamento per il pagamento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000";

VISTI:

- l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";
- l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 secondo cui "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le regioni, le province, i comuni, [...]";

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi dal competente Responsabile, sulla proposta di debito fuori bilancio oggetto di riconoscimento, nonché il parere di regolarità contabile;

RITENUTO di dare al presente provvedimento immediata esecutività, al fine di abbreviare i tempi necessari al pagamento dei debiti oggetto di riconoscimento;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione;

VISTO il D.L. n. 78 del 31-05-2010, e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso,

PROPONE

- 1) **DI RICONOSCERE** la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive e provvisoriamente esecutive ed atti di precetto, come da prospetto riepilogativo allegato;
- 2) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **€. 43.873,61** trova copertura finanziaria ed imputazione nel Bilancio in corso di approvazione, attraverso l'apposito fondo "passività potenziali" per €. 30.000 e per la restante parte di €. 13.873,61, attraverso prelevamento dal fondo di riserva;
- 3) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore V – Ufficio Contenzioso, la liquidazione ed il pagamento degli importi dovuti, in ragione e delle pronunce rese;
- 4) **DI INVIARE** il presente provvedimento alla procura della Corte dei Conti - in ottemperanza alla Legge 289/2002 - e all'organo di revisione contabile;
- 5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL PROPONENTE

II SINDACO

(Avv. **ACHILLE ORDINE**)

PARERI

ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO CONTENZIOSO

ESPRIME PARERE:

FAVOREVOLE=====

DIAMANTE, LI 20/03/2026



IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
AVV. FRANCESCA TROMBIERO

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA

ESPRIME PARERE:

FAVOREVOLE=====

DIAMANTE, LI 20/03/2026



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
RAG. GIOVANNI GAMBA

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTI I PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS. N. 267/2000;

VISTO IL PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ESPRESSO CON VERBALE N. 8 DEL 26/03/2026

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE:

PRESENTI N. 13; ASSENTI N. 4; VOTANTI N. 8; VOTI FAVOREVOLI N. 8;

VOTI CONTRARI N. 1 (PASCALIS G.);

ASTENUTI N. 1 ✓

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Rosa SANTORO)



**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
(Mariano CASELLA)

IL CONSIGLIO COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE HA DICHIARATO LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

PRESENTI N. 8 - ASSENTI N. 4 - VOTANTI N. 8 VOTI FAVOREVOLI N. 8 VOTI CONTRARI N. 0
1 PASCA U G.
ASTENUTI N. 1

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Rosa SANTORO)



**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
(Mariano CASELLA)

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- E' immediatamente esecutiva, essendo stata dichiarata tale con votazione separata
- E' divenuta esecutiva il _____ per decorso del termine di pubblicazione senza esito di ricorsi.

Diamante, li 20/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(DOTT. ALBERTO SETTEMBRE)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA.

Diamante, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(DOTT. ALBERTO SETTEMBRE)

- Viene data affissa all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per la prescritta pubblicazione.

Diamante, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CED
(Rag. Giovanni GAMBÀ)



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

Via Pietro Mancini, 10 – 87023 Diamante (CS) – Telefono 0985/81398 – Fax 0985/81021

Pec: protocollodiamante@pec.it – Codice Fiscale e Partita Iva 00362420788

SETTORE QUINTO

UFFICIO CONTENZIOSO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D.LGS. 267/2000). RELAZIONE ALLEGATA ALLA PROPOSTA DELIBERATIVA CONSILIARE

Premesso che l'art. 194 del decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) annovera, al primo comma, lettera a), i debiti derivanti da sentenze esecutive tra i debiti dell'Ente locale che devono essere assoggettati alla particolare procedura di riconoscimento, mediante provvedimento del Consiglio Comunale, prevista per i debiti fuori bilancio.

I debiti di tale categoria, benché siano già di per sé legittimi, derivando da atti dell'autorità giudiziaria quali appunto sono le sentenze esecutive di condanna, sono assoggettati alla predetta complessa procedura di legittimazione, in considerazione del fatto che sono debiti estranei alla volontà dell'Ente e si perfezionano al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa.

In ragione di ciò, stante il disposto normativo, per tutti i pagamenti di debiti derivanti da sentenze esecutive non può ritenersi sufficiente il ricorso alla normale procedura di assunzione degli impegni di spesa. Più precisamente la Corte dei Conti, in sede consultiva, ha affermato che ai debiti derivanti da sentenze esecutive deve riconoscersi una natura differente dalle altre tipologie classiche di debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U. E. L., perché sono debiti che si impongono all'Ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale.

Tuttavia, la Corte ritiene che tali debiti, rispetto alle ordinarie procedure contabili di spesa, non possano essere considerati come appartenenti al normale sistema di bilancio. Gli stessi, pertanto, devono essere ricondotti al sistema attraverso, appunto, la procedura del **provvedimento del Consiglio Comunale che, nella fattispecie, ha semplicemente il significato di riallineare al sistema contabile un debito che è maturato fuori dallo stesso, nonché quello di verificare se occorre adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario. In altre parole, anche se i debiti da sentenza hanno già di per sé una propria legittimità, tanto che il Consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, è comunque necessario il riconoscimento da parte**

del Consiglio Comunale perché esso svolge una funzione di presa d'atto, finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio.

Con la riforma al codice di rito, da ultimo con la Legge Cartabia, introdotta con il D. Lgs. 149/2022, che ha avuto un impatto significativo sulla gestione dei debiti fuori bilancio degli enti locali, in particolare per quanto riguarda quelli derivanti da sentenze esecutive, ex art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs 267/2000, è stata rafforzata l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado. Di conseguenza, tutti i titoli notificati all'ente hanno natura di titoli provvisoriamente esecutivi (con l'unica eccezione eventuale per quelli su cui interviene ordinanza di sospensione), essi, pertanto, devono formare oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio, preventivamente al pagamento e sul punto, si richiama la giurisprudenza della Corte dei Conti – Sezione Autonomie (delibera n. 27/SEZAUT/2019), che ha confermato la necessità dell'intervento di una tempestiva delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di poter l'ente procedere al pagamento di tali debiti, nella garanzia del rispetto dei termini di pagamento dei 120 giorni previsto dall'art. 14 del D. L. 669/1996, durante il quale le Pubbliche Amministrazioni non possono essere sottoposte all'avvio di azioni esecutive ed alla notifica di titoli esecutivi.

La modifica introdotta dal D. Lgs. 149/2022, all'art. 475 c.p.c., riguardante i titoli esecutivi giudiziali, ha previsto che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'Autorità Giudiziaria, per valere quali titoli per l'avvio dell'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale. Ciò comporta che, per dare avvio all'esecuzione, è sufficiente che al debitore venga notificata una copia attestata come conforme al titolo esecutivo, dal difensore, che la estrae autonomamente dal fascicolo informatico, evitando la fase degli adempimenti a carico delle cancellerie e velocizzando, così, i tempi per procedere all'avvio delle procedure esecutive. Rispetto alla predetta disciplina, solo i titoli di cui all'allegato prospetto riepilogativo indicati ai punti n. 16, 17, 20, 23 e 24, non sono stati notificati in copia attestata conforme all'originale, pertanto, non sono utili all'avvio dell'esecuzione forzata.

Tuttavia, tutte le notifiche/comunicazioni dei titoli che seguono, per i quali non è stata ravvisata l'opportunità per l'ente all'impugnativa degli stessi, laddove ancora possibile e che pertanto, diventano pronunce esecutive, sono avvenute nelle date indicate per ciascuno di essi e provvedendo al riconoscimento della legittimità degli stessi è garantita la possibilità di poter procedere al pagamento nel perdurare del c. d. "*termine di grazia*" di cui all'art. 14 del D. L. 669/1996 ed evitare così il proseguo delle azioni esecutive in alcuni casi, come per le notifiche già avvenute degli atti di precetto, e/o all'avvio di azioni esecutive, nei rimanenti casi, con l'aggravio di eventuali interessi e spese legali.

Per ulteriori titoli notificati/ comunicati e/o precettati all'ente, è stata ritenuta la convenienza all'impugnativa e risultano pendenti giudizi di gravame, sui quali si attende esito di istanza di sospensiva, atta a sollevare la provvisoria esecuzione dei titoli stessi e per i quali, ad ogni buon conto, verrà fatta comunicazione di aggiornamento al fondo contenzioso, entro il termine di cui al Regolamento di Contabilità.

Alla luce di quanto sopra, in elenco i debiti fuori bilancio ex all'art. 194 primo comma, lettera a) del decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) relativi a sentenze o

altri titoli ad esse equiparati, provvisoriamente esecutivi e/o precettati all'Ente, ad oggi non ancora oggetto di riconoscimento:

1. ATTO DI PRECETTO SULLE SENTENZE SOTTOELENcate - -PROT. N. 25272 DEL 17.11.2025, TRASMESSO DA AVV. ANTONIO BIONDI A MEZZO PEC avv.antonibiondi@pec.giuffre.it.

SENTENZA N. 55/2023 GDP BELVEDERE MARITTIMO Euro 150,70

Controparte: CIERLI FIORINA.

SENTENZA N. 57/2023 GDP BELVEDERE MARITTIMO Euro 150,70

Controparte: AMOROSO SALVATORE CIRIACO.

SENTENZA N. 126/2023 GDP BELVEDERE MARITTIMO Euro 150,70

Controparte: BARBIERA ADRIANO.

SENTENZA N. 170/2023 GDP BELVEDERE MARITTIMO Euro 150,70

Controparte: SPAGNUOLO FRANCESCO.

SENTENZA N. 171/2023 GDP BELVEDERE MARITTIMO Euro 150,70

Controparte: DI GIORNO EUGENIO.

SENTENZA N. 66/2023 GDP BELVEDERE MARITTIMO Euro 155,50

Controparte: CLAUSI ERNESTO.

COMPENSO PER ATTO DI PRECETTO Euro 215,28

EURO 1.124,28

2. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 319/2025 TRIBUNALE DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - PROT. N. 26265 DEL 03.12.2025, TRASMESSO DA AVV. DANILO CRUSCO A MEZZO PEC avv.danilocrusco@pec.it

Controparte: PRESTA IMMACOLATA. **EURO 880,81**

3. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 120/2024 GDP BELVEDERE MARITTIMO - PROT. N. 26685 DEL 10.12.2025, TRASMESSO DA AVV. DANILO CRUSCO A MEZZO PEC avv.danilocrusco@pec.it

Controparte: CRISTOFALO PIETRO. **EURO 428,11**

4. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 121/2024 GDP BELVEDERE MARITTIMO - PROT. N. 26686 DEL 10.12.2025, TRASMESSO DA AVV. DANILO CRUSCO A MEZZO PEC avv.danilocrusco@pec.it

Controparte: CRISTOFALO PIETRO. **EURO 521,46**

5. RESIDUO SU SENTENZA 5197/2025 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA, RICONOSCIUTA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 20.11.2025, PER SOLE €. 1.033,90, PIUTTOSTO CHE PER €. 1.133,90, PROT. N. 4610 DEL 26.02.2026, RICHIESTA DI INTEGRAZIONE TRASMESSA DA AVV. DANILO CRUSCO A MEZZO PEC avv.danilocrusco@pec.it

Controparte: GIBILTERRA ALFREDO.

EURO. 100,00

6. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 121/2022 GDP BELVEDERE MARITTIMO - PROT. 791 DEL 14.01.2026, TRASMESSO DA AVV. PIERNICOLA DE PAOLA A MEZZO PEC avv.piernicoladepaola@pec.giuffre.it

Controparte: MARTINO FRANCESCO.

EURO 529,77

7. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 50/2024 GDP BELVEDERE MARITTIMO - PROT. N. 4718 DEL 27.02.2026, TRASMESSO DA AVV. ROSA MAGURNO A MEZZO PEC avvrosamagurno@puntopec.it

Controparte: ESPOSITO VINCENZO.

EURO €. 1.350,91

8. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 52/2024 GDP BELVEDERE MARITTIMO - PROT. N. 4714 DEL 27.02.2026, TRASMESSO DA AVV. ROSA MAGURNO A MEZZO PEC avvrosamagurno@puntopec.it

Controparte: ORLANDO GIOVANNI.

EURO €. 1.350,91

9. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 143/2022 TRIBUNALE DI PAOLA – SEZIONE CIVILE – PROT. N. 3968 DEL 19.02.2026, TRASMESSO DA AVV. ARMANDO LAURETI A MEZZO PEC armandolaureti@ordineavvocatiroma.org

Controparte: PLACIDI CINZIA.

EURO 4.458,98

10. SENTENZA N. 3032/2025 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA – SEZ. N. 7 PROT. N. 25822 DEL 26.11.2025, TRASMESSA DA AVV. EMILIA NERVINO A MEZZO PEC emilianervino@pec.it

Controparte: LIDO DELLE SIRENE SRL.

SPESE DI LITE EURO 278,00, OLTRE ACCESSORI.

EURO 405,64

11. SENTENZA N. 991/2025 TRIBUNALE DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - PROT. N. 26242 DEL 04.12.2025, TRASMESSA DA AVV. DANILO CRUSCO A MEZZO PEC avv.danilocrusco@pec.it

Controparte: CRISTOFALO VINCENZO.

ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA DI I GRADO Euro 882,07
ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA DI II GRADO Euro 571,07
EURO 1.453,14

12. SENTENZA N. 96/2022 TRIBUNALE DI PAOLA – SEZIONE CIVILE - PROT. N. 530 DEL 12.01.2026, TRASMESSA DA AVV. VITO CALDIERO A MEZZO PEC avvocato.caldiero@pec.giuffre.it

Controparte: SPACCAROTELLA GERMANO.

SPESE DI LITE EURO 221,00 OLTRE ACCESSORI E RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

EURO 365,47

13. SENTENZA N. 98/2026 TAR CAMPANIA - SEDE DI SALERNO SEZ. III - PROT. N. 975 DEL 15.01.2026, TRASMESSA DA AVV. ALESSIO RAHAL A MEZZO PEC alessio.rahal@pec.it

Controparte: GAETANO DEL CHIERICO.

SPESE DI LITE EURO 500,00, OLTRE ACCESSORI E RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

EURO 1.029,56

14. SENTENZA N. 75/2026 TRIBUNALE DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - PROT. N. 2118 DEL 28.01.2026, TRASMESSA DA AVV. ALESSIA PETRONE A MEZZO PEC avv.alessiapetrone@pec.giuffre.it

Controparte: DIAMOND RESIDENCE SRL.

SPESE DI LITE EURO 1.698,50 PER COMPENSO, EURO 237,00 PER ESBORSI, OLTRE ACCESSORI.

EURO 2.715,30

15. SENTENZA N. 3962/2025 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA - PROT. N. 2547 DEL 02.02.2026 TRASMESSA DA AVV. ADELAIDE ORDINE A MEZZO PEC avv.adelaideordine@pec.giuffre

Controparte: GIUSEPPE GENOVESE.

SPESE DI LITE EURO 233,00, OLTRE ACCESSORI E RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

EURO 369,98

16. SENTENZA N. 361/2020 GDP BELVEDERE MARITTIMO - PROT. N. 2761 DEL 04.02.2026, TRASMESSA DA AVV. DARIO BERGAMO A MEZZO PEC dariobergamo@pec.it

Controparti: POSSIDENTE GIUSEPPE +1.

SPESE DI LITE EURO 134,00, OLTRE ACCESSORI E SPESE ESENTI.

EURO 238,52

17. SENTENZA N. 252/2024 TRIBUNALE DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - PROT. N. 2799 DEL 04.02.2026, TRASMESSA DA AVV. DARIO BERGAMO A MEZZO PEC dariobergamo@pec.it

Controparti: POSSIDENTE GIUSEPPE +1.

SPESE DI LITE EURO 331,00, OLTRE ACCESSORI E RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

EURO 547,47

18. SENTENZA N. 1381/2026 TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - PROT. N. 4338 DEL 23.02.2026, TRASMESSA DA AVV. ENRICO VACCARI A MEZZO PEC enicovaccari@puntopec.it

Controparte: EUGENIO ARTUSA.

SPESE DI LITE EURO 1.278,00, OLTRE ACCESSORI.

EURO 1.864,76

19. SENTENZA N. 1382/2026 TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - PROT. N. 4340 DEL 23.02.2026, TRASMESSA DA AVV. ENRICO VACCARI A MEZZO PEC enicovaccari@puntopec.it

Controparte: EUGENIO ARTUSA.

SPESE DI LITE EURO 1.278,00, OLTRE ACCESSORI.

EURO 1.864,76

20. SENTENZA N. 215/2026 TRIBUNALE DI PAOLA – SEZIONE CIVILE – PROT. N. 4992 DEL 03.03.2020, (CONDANNA IN SOLIDO CON AGENZIA DELLE ENTRATE) TRASMESSA DAI DIFENSORI DELL'ENTE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA SU RG N. 1118/2023.

Controparte: DI GIORNO ASSUNTA MANUELA.

ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA DI I GRADO EURO 1.416,32

ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA DI II GRADO EURO 1.737,38

TOTALE ONORARI PER IL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO EURO 3.153,70

IMPORTO A CARICO DELL'ENTE PARI AL 50%, PER CONDANNA IN SOLIDO CON ADR

EURO 1.576,85

21. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 567/2025 DEL TRIBUNALE DI PAOLA – PROT. N. 5958 DEL 13.03.2026, TRASMESSO DA AVV. SERENA PAOLINI A MEZZO PEC: avv.serenapaolini@pecstudio.it

Controparte: CONDOMINIO EDIL NERVINO FABBRICATO B

EURO 16.190,40

22. ATTO DI PRECETTO SU ORDINANZA DEL 22.04.2025, MESSA NEL GIUDIZIO N. 59/2025 RGE DEL TRIBUNALE DI PAOLA – PROT. N. 6122 DEL 16.03.2026, TRASMESSO DALL'AVV. GIUSEPPE FORTUNATO A MEZZO PEC: avvgiuseppeantonioapasqualefortunato@puntopec.it

Controparte: Avv. Giuseppe Fortunato +3

EURO 1.419,00

23. SENTENZA N. 4554/2025 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA – PROT. N. 5999 DEL 16.03.2026, TRASMESSA DALL'AVV. ALESSIA PETRONE, A MEZZO PEC: avv.alessiapetrone@pec.giuffre.it

Controparte: ISTITUTO DELLE SUORE MISSIONARIE SACRO COSTATO DI MARIA SS.MA ADDOLORATA

EURO 2.620,65

24. SENTENZA N. 3701/2025 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA – PROT. N. 6003 DEL 16.03.2026, TRASMESSA DA AVV. ALESSIA PETRONE, A MEZZO PEC: avv.alessiapetrone@pec.giuffre.it

Controparte: DE LIO MARIA LUISA

EURO 478,60

TOTALE COMPLESSIVO EURO 43.873,61

Diamante li, 20.03.2026



IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

AVV. Francesca TROMBIERO



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

Via Pietro Mancini, 10 – 87023 Diamante (CS) – Telefono 0985/81398 – Fax 0985/81021

protocollodiamante@pec.it Codice Fiscale e Partita Iva 00362420788

SETTORE QUINTO\ UFFICIO CONTENZIOSO

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. ____ DEL _____

1. ATTO DI PRECETTO SULLE SENTENZE SOTTOELENATE - -PROT. N. 25272 DEL 17.11.2025, TRASMESSE DA AVV. ANTONIO BIONDI A MEZZO PEC avv.antoniobiondi@pec.giuffre.it.

SENTENZA N. 55/2023 GDP BELVEDERE MARITTIMO Euro 150,70

Controparte: CIERLI FIORINA.

SENTENZA N. 57/2023 GDP BELVEDERE MARITTIMO Euro 150,70

Controparte: AMOROSO SALVATORE CIRIACO.

SENTENZA N. 126/2023 GDP BELVEDERE MARITTIMO Euro 150,70

Controparte: BARBIERA ADRIANO.

SENTENZA N. 170/2023 GDP BELVEDERE MARITTIMO Euro 150,70

Controparte: SPAGNUOLO FRANCESCO.

SENTENZA N. 171/2023 GDP BELVEDERE MARITTIMO Euro 150,70

Controparte: DI GIORNO EUGENIO.

SENTENZA N. 66/2023 GDP BELVEDERE MARITTIMO Euro 155,50

Controparte: CLAUSI ERNESTO.

COMPENSO PER ATTO DI PRECETTO Euro 215,28

EURO 1.124,28

2. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 319/2025 TRIBUNALE DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - PROT. N. 26265 DEL 03.12.2025, TRASMESSE DA AVV. DANILO CRUSCO A MEZZO PEC avv.danilocrusco@pec.it

Controparte: PRESTA IMMACOLATA.

EURO 880,81

Controparte: PRESTA IMMACOLATA.

EURO 880,81

3. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 120/2024 GDP BELVEDERE MARITTIMO - PROT. N. 26685 DEL 10.12.2025, TRASMESSO DA AVV. DANILO CRUSCO A MEZZO PEC avv.danilocrusco@pec.it

Controparte: CRISTOFALO PIETRO.

EURO 428,11

4. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 121/2024 GDP BELVEDERE MARITTIMO - PROT. N. 26686 DEL 10.12.2025, TRASMESSO DA AVV. DANILO CRUSCO A MEZZO PEC avv.danilocrusco@pec.it

Controparte: CRISTOFALO PIETRO.

EURO 521,46

5. RESIDUO SU SENTENZA 5197/2025 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA, RICONOSCIUTA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 20.11.2025, PER SOLE €. 1.033,90, PIUTTOSTO CHE PER €. 1.133,90, PROT. N. 4610 DEL 26.02.2026, RICHIESTA DI INTEGRAZIONE TRASMESSA DA AVV. DANILO CRUSCO A MEZZO PEC avv.danilocrusco@pec.it

Controparte: GIBILTERRA ALFREDO.

EURO. 100,00

6. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 121/2022 GDP BELVEDERE MARITTIMO - PROT. 791 DEL 14.01.2026, TRASMESSO DA AVV. PIERNICOLA DE PAOLA A MEZZO PEC avv.piernicoladepaola@pec.giuffre.it

Controparte: MARTINO FRANCESCO.

EURO 529,77

7. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 50/2024 GDP BELVEDERE MARITTIMO - PROT. N. 4718 DEL 27.02.2026, TRASMESSO DA AVV. ROSA MAGURNO A MEZZO PEC avvrosamagurno@puntopec.it

Controparte: ESPOSITO VINCENZO.

EURO €. 1.350,91

8. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 52/2024 GDP BELVEDERE MARITTIMO - PROT. N. 4714 DEL 27.02.2026, TRASMESSO DA AVV. ROSA MAGURNO A MEZZO PEC avvrosamagurno@puntopec.it

Controparte: ORLANDO GIOVANNI.

EURO €. 1.350,91

9. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 143/2022 TRIBUNALE DI PAOLA – SEZIONE CIVILE – PROT. N. 3968 DEL 19.02.2026, TRASMESSO DA AVV ARMANDO LAURETI A MEZZO PEC armandolaureti@ordineavvocatiroma.org

Controparte: PLACIDI CINZIA.

EURO 4.458,98

10. SENTENZA N. 3032/2025 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA – SEZ. N. 7 PROT. N. 25822 DEL 26.11.2025, TRASMESSA DA AVV. EMILIA NERVINO A MEZZO PEC emilianervino@pec.it

Controparte: LIDO DELLE SIRENE SRL.

SPESE DI LITE EURO 278,00, OLTRE ACCESSORI.

EURO 405,64

11. SENTENZA N. 991/2025 TRIBUNALE DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - PROT. N. 26242 DEL 04.12.2025, TRASMESSA DA AVV. DANILO CRUSCO A MEZZO PEC avv.danilocrusco@pec.it

Controparte: CRISTOFALO VINCENZO.

ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA DI I GRADO

Euro 882,07

ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA DI II GRADO

Euro 571,07

EURO 1.453,14

12. SENTENZA N. 96/2022 TRIBUNALE DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - PROT. N. 530 DEL 12.01.2026, TRASMESSA DA AVV. VITO CALDIERO A MEZZO PEC avvocato.caldiero@pec.giuffre.it

Controparte: SPACCAROTELLA GERMANO.

SPESE DI LITE EURO 221,00 OLTRE ACCESSORI E RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

EURO 365,47

13. SENTENZA N. 98/2026 TAR CAMPANIA - SEDE DI SALERNO SEZ. III - PROT. N. 975 DEL 15.01.2026, TRASMESSA DA AVV. ALESSIO RAHAL A MEZZO PEC alessio.rahal@pec.it

Controparte: GAETANO DEL CHIERICO.

SPESE DI LITE EURO 500,00, OLTRE ACCESSORI E RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

EURO 1.029,56

14. SENTENZA N. 75/2026 TRIBUNALE DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - PROT. N. 2118 DEL 28.01.2026, TRASMESSA DA AVV. ALESSIA PETRONE A MEZZO PEC avv.alessiapetrone@pec.giuffre.it

Controparte: DIAMOND RESIDENCE SRL.

SPESE DI LITE EURO 1.698,50 PER COMPENSO, EURO 237,00 PER ESBORSI, OLTRE ACCESSORI.

EURO 2.715,30

15. SENTENZA N. 3962/2025 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA - PROT. N. 2547 DEL 02.02.2026 TRASMESSA DA AVV. ADELAIDE ORDINE A MEZZO PEC avv.adelaideordine@pec.giuffre

Controparte: GIUSEPPE GENOVESE.

SPESE DI LITE EURO 233,00, OLTRE ACCESSORI E RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

EURO 369,98

16. SENTENZA N. 361/2020 GDP BELVEDERE MARITTIMO - PROT. N. 2761 DEL 04.02.2026,
TRASMESSA DA AVV. DARIO BERGAMO A MEZZO PEC dariobergamo@pec.it

Controparti: POSSIDENTE GIUSEPPE +1.

SPESE DI LITE EURO 134,00, OLTRE ACCESSORI E SPESE ESENTI.

EURO 238,52

17. SENTENZA N. 252/2024 TRIBUNALE DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - PROT. N. 2799 DEL 04.02.2026,
TRASMESSA DA AVV. DARIO BERGAMO A MEZZO PEC dariobergamo@pec.it

Controparti: POSSIDENTE GIUSEPPE +1.

SPESE DI LITE EURO 331,00, OLTRE ACCESSORI E RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.

EURO 547,47

18. SENTENZA N. 1381/2026 TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - PROT. N. 4338 DEL 23.02.2026,
TRASMESSA DA AVV. ENRICO VACCARI A MEZZO PEC enricovaccari@puntopec.it

Controparte: EUGENIO ARTUSA.

SPESE DI LITE EURO 1.278,00, OLTRE ACCESSORI.

EURO 1.864,76

19. SENTENZA N. 1382/2026 TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - PROT. N. 4340 DEL 23.02.2026,
TRASMESSA DA AVV. ENRICO VACCARI A MEZZO PEC enricovaccari@puntopec.it

Controparte: EUGENIO ARTUSA.

SPESE DI LITE EURO 1.278,00, OLTRE ACCESSORI.

EURO 1.864,76

20. SENTENZA N. 215/2026 TRIBUNALE DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - PROT. N. 4992 DEL 03.03.2020,
(CONDANNA IN SOLIDO CON AGENZIA DELLE ENTRATE) TRASMESSA DAI DIFENSORI DELL'ENTE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA SU RG N. 1118/2023.

Controparte: DI GIORNO ASSUNTA MANUELA.

ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA DI I GRADO EURO 1.416,32

ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA DI II GRADO EURO 1.737,38

TOTALE ONORARI PER IL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO EURO 3.153,70

IMPORTO A CARICO DELL'ENTE PARI AL 50%, PER CONDANNA IN SOLIDO CON ADR

EURO 1.576,85

21. ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 567/2025 DEL TRIBUNALE DI PAOLA - PROT. N. 5958 DEL 13.03.2026,
TRASMESSO DA AVV. SERENA PAOLINI A MEZZO PEC: avv.serenapaolini@pecstudio.it

Controparte: CONDOMINIO EDIL NERVINO FABBRICATO B

EURO 16.190,40

22. ATTO DI PRECETTO SU ORDINANZA DEL 22.04.2025, MEESSA NEL GIUDIZIO N. 59/2025 RGE DEL TRIBUNALE DI PAOLA – PROT. N. 6122 DEL 16.03.2026, TRASMESSO DALL'AVV. GIUSEPPE FORTUNATO A MEZZO PEC: avvgiuseppeantoniopasqualefortunato@puntopec.it

Controparte: Avv. Giuseppe Fortunato +3

EURO 1.419,00

23. SENTENZA N. 4554/2025 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA – PROT. N. 5999 DEL 16.03.2026, TRASMESSA DALL'AVV. ALESSIA PETRONE, A MEZZO PEC: avv.alessiapetrone@pec.giuffre.it

Controparte: ISTITUTO DELLE SUORE MISSIONARIE SACRO COSTATO DI MARIA SS.MA ADDOLORATA

EURO 2.620,65

24. SENTENZA N. 3701/2025 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA – PROT. N. 6003 DEL 16.03.2026, TRASMESSA DA AVV. ALESSIA PETRONE, A MEZZO PEC: avv.alessiapetrone@pec.giuffre.it

Controparte: DE LIO MARIA LUISA

EURO 478,60

TOTALE COMPLESSIVO EURO 43.873,61

COMUNE DI -DIAMANTE

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 9 del 26.03.2026

PARERE IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE

Il Revisore Unico dei Conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 17.12.2024 per il triennio in corso 2025/2027 nella persona del sottoscritto Dott. Domenico VALIA interpellato per il rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), n 6, del D.lgs. n. 267/2000 in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D.LGS. 267/2000)" della somma complessiva da riconoscere pari ad Euro 43.873,61

VISTI

- L'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui «*Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze*»;
- L'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui «*L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (omissis) 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni*»;

CONSIDERATA

la deliberazione n° 27/SEZAUT/2019/QMIG della Sezione delle Autonomie secondo la quale «*Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere*

preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento»;

ESAMINATE

- le sentenze/decreti ingiuntivi/precetti allegate al presente parere da cui si rilevano condanne a carico dell'Ente pari ad Euro 43.873,61 da riconoscere quali Debiti Fuori Bilancio;
- la proposta di deliberazione di Consiglio con la quale si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera a), D.lgs. n. 267/2000 derivanti dal menzionato provvedimento giurisdizionale;

DATO ATTO

- che la fattispecie rientra – consequenzialmente – nella previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 trattandosi di provvedimento giurisdizionale;

CONSIDERATO

che la copertura finanziaria della spesa avverrà mediante apposita variazione di storno in corso di approvazione così dettagliata:

TENUTO CONTO

- del parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Settore V - Servizio Contenzioso – Avv. Francesca TROMBIERO per come contenuto nella bozza di deliberazione di Giunta Comunale trasmessa;
- del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore II – Servizio Finanziario e Contabile – Rag. Giovanni GAMBÀ per come contenuto nella bozza di deliberazione di Giunta Comunale trasmessa;

INVITATO L'ENTE

- a trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289 per lo svolgimento del controllo previsto dalla normativa di riferimento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A).

Diamante, 26.03.2026



L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Domenico VALIA

VALIA DOMENICO

2026.03.26 18:59:10





Prot. 25272
DEL 18.11.2025

STUDIO LEGALE
Avv. Antonio Biondi

ATTO DI PRECETTO DI PAGAMENTO

L' avv. **Antonio Biondi** del Foro di Paola, C.F.: BNDNTN85A16A77G, P.IVA: 03915960789, PEC: avv.antoniobiondi@pec.giuffre.it – con Studio legale, sito in Diamante (CS) alla Via Vincenzo Padula n. 17, espone quanto segue.

PREMESSO

- 1) Che con Sentenza N. 55/2023, depositata in data 22 febbraio 2023, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (CS), in persona della Dott.ssa Daniela TURCO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 01/2023, avente ad oggetto Opposizione a Sanzione Amministrativa, tra la sig.ra CIERRLI Fiorina ed il COMUNE di DIAMANTE;
che, il sopracitato Provvedimento esecutivo veniva notificato al debitore, Comune di Diamante (CS), in data 30.11.2024, a mezzo PEC, con oggetto: “NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994”, acquisita con protocollo N. 0025249 del 02/12/2024;
che alla data di oggi, nessun pagamento, neppure parziale è stato effettuato.

- 2) Che, con Sentenza N. 57/2023, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (CS), in persona della Dott.ssa Daniela TURCO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 7/2023, tra il sig. AMOROSO Salvatore Ciriaco ed il COMUNE di DIAMANTE, avente ad oggetto Opposizione a Sanzione Amministrativa;
che, la summenzionata sentenza veniva depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2023;
che, il sopracitato Provvedimento esecutivo veniva notificato al debitore, Comune di Diamante (CS), in data 30.11.2024, a mezzo PEC, con oggetto: “NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994”, acquisita con protocollo N. 0025262 del 02/12/2024;
che alla data di oggi, nessun pagamento, neppure parziale è stato effettuato.



STUDIO LEGALE
Avv. Antonio Biondi

- 3) Che, con Sentenza N. 126/2023, depositata il 29 marzo 2023, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (CS), in persona della Dott.ssa Daniela TURCO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 19/2023, tra il sig. BARBIERA Adriano ed il COMUNE di DIAMANTE, avente ad oggetto Opposizione a Sanzione Amministrativa;
che, il sopracitato Provvedimento esecutivo veniva notificato al debitore, Comune di Diamante (CS), in data 30.11.2024, a mezzo PEC, con oggetto: *“NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994”*, acquisita con protocollo N. 0025263 del 02/12/2024;
che alla data di oggi, nessun pagamento, neppure parziale è stato effettuato.
- 4) Che, con Sentenza N. 170/2023, depositata il 17 maggio 2023, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (CS), in persona della Dott.ssa Daniela TURCO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 156/2023, tra il sig. SPAGNOLO Francesco ed il COMUNE di DIAMANTE, avente ad oggetto Opposizione a Sanzione Amministrativa;
che, il sopracitato Provvedimento esecutivo veniva notificato al debitore, Comune di Diamante (CS), in data 30.11.2024, a mezzo PEC, con oggetto: *“NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994”*, acquisita con protocollo N. 0025265 del 02/12/2024;
che alla data di oggi, nessun pagamento, neppure parziale è stato effettuato.
- 5) Che, con Sentenza N. 171/2023, depositata il 17 maggio 2023, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (CS), in persona della Dott.ssa Daniela TURCO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 583/2023, tra il sig. DI GIORNO Eugenio ed il COMUNE di DIAMANTE, avente ad oggetto Opposizione a Sanzione Amministrativa;
che, il sopracitato Provvedimento esecutivo veniva notificato al debitore, Comune di Diamante (CS), in data 30.11.2024, a mezzo PEC, con oggetto: *“NOTIFICAZIONE AI*



STUDIO LEGALE
Avv. Antonio Biondi

SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994", acquisita con protocollo N. 0025266 del 02/12/2024;

che alla data di oggi, nessun pagamento, neppure parziale è stato effettuato.

- 6) Che, con Sentenza N. 66/2023, del 15 aprile 2024, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (CS), in persona della Dott.ssa Daniela TURCO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 472/2023, tra il sig. CLAUSI Ernesto ed il COMUNE di DIAMANTE, avente ad oggetto Opposizione a Sanzione Amministrativa; che, il sopracitato Provvedimento esecutivo veniva notificato al debitore, Comune di Diamante (CS), in data 30.11.2024, a mezzo PEC, con oggetto: "*NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994*", acquisita con protocollo N. 0025267 del 02/12/2024;
- che alla data di oggi, nessun pagamento, neppure parziale è stato effettuato.

- 7) Che, al medesimo debitore, viene, altresì, notificato il presente **atto di precetto**;

Tutto ciò premesso, l'istante *ut supra*,

INTIMA E FA PRECETTO DI PAGAMENTO

Al Comune di Diamante (CS), (00362420788), in persona del Sindaco *pro-tempore*, con sede in Via P. Mancini n. 10, di pagare, nel domicilio eletto, **ENTRO E NON OLTRE GIORNI DIECI**, dalla notifica del presente atto, all'istante – come in atti – le somme di seguito specificate con avvertimento a detto debitore che, in difetto di pagamento nel termine anzidetto, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge:

1) Compenso liquidato in sentenza n. 55/2023	€ 126,00
Rimb. Forfettario (15%)	€ 18,90
C.p.a. (4%)	€ 5,80
Spese liquidate in sentenza	(€ 24,70)



STUDIO LEGALE
Avv. Antonio Biondi

Totale spese e competenze liquidate in sentenza € 150,70

2) Compenso liquidato in sentenza n. 57/2023 € 126,00
Rimb. Forfettario (15%) € 18,90
C.p.a. (4%) € 5,80
Spese liquidate in sentenza (€ 24,70)
Totale spese e competenze liquidate in sentenza € 150,70

3) Compenso liquidato in sentenza n. 126/2023 € 126,00
Rimb. Forfettario (15%) € 18,90
C.p.a. (4%) € 5,80
Spese liquidate in sentenza (€ 24,70)
Totale spese e competenze liquidate in sentenza € 150,70

4) Compenso liquidato in sentenza n. 170/2023 € 126,00
Rimb. Forfettario (15%) € 18,90
C.p.a. (4%) € 5,80
Spese liquidate in sentenza (€ 24,70)
Totale spese e competenze liquidate in sentenza € 150,70

5) Compenso liquidato in sentenza n. 171/2023 € 126,00
Rimb. Forfettario (15%) € 18,90
C.p.a. (4%) € 5,80
Spese liquidate in sentenza (€ 24,70)
Totale spese e competenze liquidate in sentenza € 150,70

6) Compenso liquidato in sentenza n. 66/2023 € 130,00



STUDIO LEGALE
Avv. Antonio Biondi

Rimb. Forfettario (15%)	€ 19,50
C.p.a. (4%)	€ 6,00
Spese liquidate in sentenza	(€ 25,50)
<u>Totale spese e competenze liquidate in sentenza</u>	€ 155,50

7) Compenso per precetto di pagamento	€ 180,00
Rimb. Forf. (15%)	€ 27,00
C.p.A. (4%)	€ 8,28
<u>Totale compenso precetto</u>	€ 215,28

TOT. COMPLESSIVO € **1.124,28**

Totale complessivo da corrispondere € 1124,28 (*millecentoventiquattroeventotto euro*) salvo errori, emendabili a semplice richiesta, ed omissioni, sempre ripetibili, oltre la Tassa di registrazione della Sentenza, oltre ancora le spese di notifica del presente atto precetto ed ulteriore compenso per fase esecutiva e spese vive per attività e funzioni successive, nonché interessi maturandi fino al saldo.

Si specifica che tutti i pagamenti dovranno avvenire presso lo studio dell'**avv. Antonio Biondi del Foro di Paola**, sito in Diamante (CS), alla Via Vincenzo Padula n. 17, ovvero presso il conto corrente intestato a **BIONDI ANTONIO** al n. IBAN: **IT20O0306234210000002187497** Cod. BIC/SWIFT: **MEDBITMM**

SI AVVERTE

il debitore che, ricorrendone i presupposti di legge, laddove sia applicabile la normativa esistente in materia può, ai sensi dell'art. 480, comma 2° c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo alla stessa un piano del consumatore.



STUDIO LEGALE
Avv. Antonio Biondi

Si avverte, altresì, il debitore che, in difetto di pagamento e/o proposte e piani di rientro per eliminare la debitoria, nel termine suindicato, si procederà con esecuzione forzata.

Diamante, 17 novembre 2025

Avv. Antonio BIONDI

Firmato digitalmente da

Antonio Biondi

CN = Antonio Biondi
C = IT

MAIL PROTOCOLLATA

Mittente: avv.antoniobiondi@pec.giuffre.it

Destinatario: protocollodiamante@pec.it

Oggetto: ATTO DI PRECETTO PER SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.MO IN FAVORE DELL' AVV. ANTONIO BIONDI

Data: 17/11/2025

Ora: 18:25:24

Si trasmette, in allegato, l'istanza in oggetto emarginata.
Distinti saluti.

Avv. Antonio BIONDI

Allegati:

- Atto di Precetto-signed.pdf

23
Prot. N. 26265 del 04-12-2025

STUDIO LEGALE
Avv. Danilo Crusco

Viale Giulio Cesare n. 21 - 87023 Diamante (Cs) - Tel. e fax. 0985.86352 - Cell. 328.7304721

ON. LE TRIBUNALE DI PAOLA

ATTO DI PRECETTO

Nell'interesse del sottoscritto **Avv. Danilo Crusco**, (c.f. CRSDNL90A10A773T) nato il 10.01.1990, a Belvedere Marittimo (CS) e residente in Diamante al Viale Giulio Cesare n.21, rappresentato e difeso ex art. 93 c.p.c. . Ai sensi di legge si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni anche via fax allo 0985.86352 o al seguente indirizzo PEC: avv.danilocrusco@pec.it

-Creditore -

CONTRO

Comune di Diamante, (c.f. 00362420788), in persona del Sindaco p.t., Piazza P. Mancini n. 10, 87023 Diamante (CS) pec: protocollodiamante@pec.it

-Debitore -

PREMESSA

- L'**Avv. Danilo Crusco** è creditore del **Comune di Diamante** della somma di **€. 732,55**, così come riconosciuta nella **Sentenza n. 319/2025** emessa dal Tribunale di Paola, Dott. Maurizio Ruggiero, in data 21.03.2025, nel procedimento R.G. 335/2024 fra le parti Immacolata Presta contro Comune di Diamante, che ha condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 505,00 (€173,00 per il rimo grado ed € 332,00 per l'appello) ed €. 107,00 per esborsi al sottoscritto ed antistatario difensore oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva e Cpa come per legge;
- La citata sentenza è stata notificata al Comune di Diamante a mezzo pec (protocollodiamante@pec.it) in data 24.03.2025;
- Ad oggi, trascorsi oltre 120 giorni dalla data di notifica del titolo esecutivo, nessun pagamento è stato ancora effettuato all'Avv. Danilo Crusco ed è interesse dello stesso creditore procedere ad esecuzione forzata;
- Che ai fini del D.M. 55/2014 il valore della presente causa è compreso nello scaglione fino a €. 1.100,00;

Tutto ciò premesso, l'istante, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

INTIMA E FA PRECETTO

Comune di Diamante, (c.f. 00362420788), in persona del Sindaco p.t., Piazza P. Mancini n. 10, 87023 Diamante (CS) pec: protocollodiamante@pec.it, di pagare nel termine di **giorni dieci (10)** decorrenti dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

spese liquidate in sentenza n. 319/2025	€ 505,00
Onorario per stesura precetto	€ 142,00
Rimborso Forfettario 15%	€ 97,05
CPA al 4%	€ 29,76
Spese Esenti	€ 107,00
TOTALE PRECETTO	€ 880,81

Così complessivamente per **€ 880,81**, altri ulteriori interessi fino all'effettivo soddisfo, nonché spese di registro e successive occorrenze ed eventuali.

Avverte, inoltre, l'intimato che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, possono porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Avverte l'intimato che, in mancanza del pagamento, si procederà ad esecuzione forzata come per legge.

Ai fini di un'eventuale procedura di esecuzione forzata, il sottoscritto difensore elegge domicilio presso il proprio studio in Diamante (CS) Viale Giulio Cesare n.21 – e proprio domicilio digitale pec: avv.danilocrusco@pec.it .

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 il valore della presente controversia è pari ad € 880,81.

Diamante, 03.12.2025

Firmato digitalmente
Avv. Danilo Crusco

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Crusco**, (c.f. CRSDNL90A10A773T), nato il 10.01.1990, a Belvedere Marittimo (CS) e residente in Diamante al Viale Giulio Cesare n.21, rappresentato e difeso ex art. 93 c.p.c., ho notificato ad ogni effetto di legge l'allegato **Atto di precetto su Sentenza n. 319/2025 emessa dal Tribunale di Paola, Dott. Maurizio Ruggiero, in data 21.03.2025, nel procedimento R.G. 335/2024, (nome file: :”precetto su sentenza n. 319-2025 Tribunale di Paola.pdf.p7m”)**, allegato al messaggio pec tramite indirizzo PEC del mittente **avv.danilocrusco@pec.it** (PEC pubblicata sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Paola e sul sito web www.inipec.gov.it del Ministero dello Sviluppo Economico) a:

- **Comune di Diamante**, (c.f. 00362420788), in persona del Sindaco p.t., Piazza P. Mancini n. 10, 87023 Diamante (CS) pec: **protocollodiamante@pec.it**, facendogliene spedizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ed indirizzata alla PEC del **destinatario protocollodiamante@pec.it** (PEC pubblicata sul sito web www.inipec.gov.it del Ministero dello Sviluppo Economico e sul sito indicepa.it dell'AGID).

Diamante, 03.12.2025

Avv. Danilo Crusco

ON. LE TRIBUNALE DI PAOLA

ATTO DI PRECETTO

Nell'interesse del sottoscritto **Avv. Danilo Crusco**, (c.f. CRSDNL90A10A773T) nato il 10.01.1990, a Belvedere Marittimo (CS) e residente in Diamante al Viale Giulio Cesare n.21, rappresentato e difeso ex art. 93 c.p.c. . Ai sensi di legge si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni anche via fax allo 0985.86352 o al seguente indirizzo PEC: avv.danilocrusco@pec.it

-Creditore -

CONTRO

Comune di Diamante, (c.f. 00362420788), in persona del Sindaco p.t., Piazza P. Mancini n. 10, 87023 Diamante (CS) pec: protocollodiamante@pec.it

-Debitore -

PREMESSA

- L'**Avv. Danilo Crusco** è creditore del **Comune di Diamante** della somma di **€. 269,10**, così come riconosciuta nella **Sentenza n. 120/24** emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (CS), Dott.ssa Daniela Turco, in data 09.10.2024, nel procedimento R.G.A.C. 36/2024 fra le parti Pietro Cristofalo contro Comune di Diamante, che ha condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 180,00 al sottoscritto ed antistatario difensore oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva e Cpa come per legge;
- La citata sentenza è stata notificata al Comune di Diamante a mezzo pec (protocollodiamante@pec.it) in data 11.10.2024;
- Ad oggi, trascorsi oltre 120 giorni dalla data di notifica del titolo esecutivo, nessun pagamento è stato ancora effettuato all'Avv. Danilo Crusco ed è interesse dello stesso creditore procedere ad esecuzione forzata;
- Che ai fini del D.M. 55/2014 il valore della presente causa è compreso nello scaglione fino a €. 1.100,00;

Tutto ciò premesso, l'istante, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

STUDIO LEGALE
Avv. Danilo Crusco

Viale Giulio Cesare n. 21 – 87023 Diamante (Cs) - Tel. e fax. 0985.86352 - Cell. 328.7304721

INTIMA E FA PRECETTO

Comune di Diamante, (c.f. 00362420788), in persona del Sindaco p.t., Piazza P. Mancini n. 10, 87023 Diamante (CS) pec: protocollodiamante@pec.it, di pagare nel termine di **giorni dieci (10)** decorrenti dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

spese liquidate in sentenza n. 120/2024	€ 180,00
Onorario per stesura precetto	€ 142,00
Spese	€ 43,00
Rimborso Forfettario 15%	€ 65,40
CPA al 4%	€ 20,06
<hr/>	
TOTALE PRECETTO	€ 428,11

Così complessivamente per **€ 428,11**, altri ulteriori interessi fino all'effettivo soddisfo, nonché spese di registro e successive occorrenze ed eventuali.

Avverte, inoltre, l'intimato che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, possono porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Avverte l'intimato che, in mancanza del pagamento, si procederà ad esecuzione forzata come per legge.

Ai fini di un'eventuale procedura di esecuzione forzata, il sottoscritto difensore elegge domicilio presso il proprio studio in Diamante (CS) Viale Giulio Cesare n.21 – e proprio domicilio digitale pec: avv.danilocrusco@pec.it .

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 il valore della presente controversia è pari ad € 428,11.

Diamante, 09.12.2025

Firmato digitalmente

Avv. Danilo Crusco

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Crusco**, (c.f. CRSDNL90A10A773T), nato il 10.01.1990, a Belvedere Marittimo (CS) e residente in Diamante al Viale Giulio Cesare n.21, rappresentato e difeso ex art. 93 c.p.c., ho notificato ad ogni effetto di legge l'allegato **Atto di precetto su sentenza n. 120/24 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, Giudice Dott.ssa Daniela Turco**, (nome file: :”precetto su sentenza n. 120-2024 del Giudice di Pace di Belvedere marittimo.pdf.p7m”), allegato al messaggio pec tramite indirizzo PEC del mittente **avv.danilocrusco@pec.it** (PEC pubblicata sul sito web dell’Ordine degli Avvocati di Paola e sul sito web www.inipec.gov.it del Ministero dello Sviluppo Economico) a:

- **Comune di Diamante**, (c.f. 00362420788), in persona del Sindaco p.t., Piazza P. Mancini n. 10, 87023 Diamante (CS) pec: protocollodiamante@pec.it, facendogliene spedizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ed indirizzata alla PEC del **destinatario protocollodiamante@pec.it** (PEC pubblicata sul sito web www.inipec.gov.it del Ministero dello Sviluppo Economico e sul sito indicepa.it dell’AGID).

Diamante, 09.12.2025

Avv. Danilo Crusco

prot. N. 21706
del 14.10.2024

N.RG 36 / 2024



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO
SEZIONE UNICA BELVEDERE M.
SENTENZA**

Il Giudice di Pace di BELVEDERE MARITTIMO, Dott. DANIELA TURCO, all'udienza del giorno 18.09.2024 nella causa civile R.G. n. 36 / 2024

vertente tra

CRISTOFALO PIETRO (CF CRSPTR37M11E835W) - Avv. DANILO CRUSCO

-RICORRENTE-

contro

COMUNE DI DIAMANTE (CF 00362420788)
(contumace)

-RESISTENTE-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

MOTIVI di Fatto e di Diritto

In data 24.01.2024 il sig. Cristofaio Pietro proponeva ricorso per accertamento negativo del credito preteso dal Comune di Diamante con fattura n. 10773 relativa al canone idrico, depurazione e fognatura dell'anno 2022, individuata con il documento n. 01943, notificata al ricorrente in data 05.01.2024.

Il ricorrente, tra i motivi principali del ricorso invocava l'illegittimità della pretesa oggetto della fattura; l'infondatezza del quantum e l'erronea determinazione dei consumi e degli addebiti applicati.

Non si costituiva in giudizio il Comune di Diamante e, pertanto deve essere dichiarata la sua contumacia

Nel merito, la doglianza è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. Dall'analisi della documentazione acclusa nel fascicolo di causa gli importi richiesti dal Comune di Diamante sono frutto di un calcolo forfettario e non già basato su consumi reali.

Sul punto v'è da specificare, intanto, che i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che *“il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” è illegittima”* (Cass. Civ., ordinanza n. 12870 del 22/05/2017).

In altri termini, le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, per tali ragioni i Comuni, nella gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, non possono determinare il canone sulla base dei consumi presuntivi, in quanto possono chiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata.

V'è ancora da evidenziare per altri aspetti che il criterio di calcolo, c.d. del minimo contrattuale garantito, rappresenta una necessità peraltro imposta anche dai provvedimenti C.I.P. n. 45/74 e succ. modifiche e integrazioni e C.I.P.E n 11 del 14 marzo 2003, rapportata alla imposizione di tariffe minime agevolate. Che lo stesso criterio adottato non può essere censurato in questa sede perché rientrante nei poteri autoritativi dell'Ente.

Nel caso in esame, però, si ravvisa un'omissione dell'onere probatorio che grava sul Comune resistente anche in deroga a norme regolamentari. Se pur vero, infatti, che i

consumi devono collegarsi a minimi garantiti, non derogabili per chi vuole usufruire della somministrazione di acqua potabile e dovuti per esigenze tariffarie imposte e inserite automaticamente nel contratto di natura privatistica, è anche vero che il consumo presunto minimo deve rapportarsi necessariamente (*rectius*, deve essere stabilito nell'atto di utenza), ed essere chiaramente indicato nel contratto di somministrazione stipulato con l'utente perché è dato contrattuale inderogabile imposto all'Ente all'utente. L'utente, inoltre, ha diritto di verificare la legittimità della richiesta pretesa anche perché il Comune non ha predisposto un minimo (non vi sono atti per verificarlo) Sicché allo stato degli atti, in mancanza del contratto di somministrazione stipulato con l'attore, non si evince a priori il quantitativo di acqua da considerarsi come minimo garantito che lo stesso ricorrente si impegnava a pagare a tariffa agevolata, nonostante l'assenza di consumi.

Si deve concludere, pertanto, con l'accoglimento della domanda e ritenere allo stato non dovuto, perché non provato nella misura pretesa, l'importo richiesto, a titolo di consumo minimo garantito, per i consumi di acqua potabile relativi all'anno di riferimento

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati nell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 140/2012 per come modificato e integrato dal DM 55/2014, sono poste a carico del soccombente ed in favore dell'attore e nei minimi ivi stabiliti

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa promossa da:

CRISTOFALO PIETRO

nei confronti di:

COMUNE DI DIAMANTE

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Dichiara la contumacia del Comune di DIAMANTE

2) Accoglie la domanda e, di conseguenza, dichiara non dovuto il credito riportato nella fattura n. 10773 del 23.11.2023 relativa al canone idrico depurazione e fognatura dell'anno 2022, identificato al documento n. 01943

3) Condanna, altresì, il Comune resistente in solido al pagamento delle spese legali che liquida in € 180,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, nell'ambito dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, da distrarsi *ex art. 93 c.p.c.* in favore del procuratore antistatario

Così deciso in BELVEDERE MARITTIMO il 09-10-2024

Il Giudice di Pace
Dott. DANIELA TURCO

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C.
ex art. 3-bis, comma 5, Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. Danilo Crusco** (C.F. CRSDNL90A10A773T) del Foro di Paola ho notificato con modalità telematica in data 11.10.2024, per conto del Sig. Pietro Critstofalo, nato a Maierò (CS) il 11.08.1937, residente in Diamante (CS), Via Panoramica n. 8, C.F.: CRSPTR37M11E835W, nella predetta qualità in virtù di procura speciale alle liti rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito n. R.G. 36/2024 Giudice di Pace di Belvedere Marittimo,

NOTIFICO

l'allegato documento informatico «Sentenza 120-2024.pdf» contenente la sentenza n. 120/2024 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo,

A

Comune di Diamante all'indirizzo PEC: protocollodiamante@pec.it estratto dal ReGIndE – Registro Generale degli indirizzi elettronici (<http://pst.giustizia.itPST/it/homepage.wp>);

Al contempo,

A T T E S T O

CONFORMITA' DOCUMENTO INFORMATICO A COPIA AUTENTICA ANALOGICA

ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies, c. 3 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221 / 2012, che il presente documento informatico, unito alla presente attestazione mediante allegazione al medesimo messaggio di notifica a mezzo posta elettronica certificata, è conforme alla copia autentica cartacea in mio possesso, dalla quale è estratto.

Avv. Danilo Crusco

CRSDNL90A10A773T/74 Firmato digitalmente da
30010007530037.mBUC CRSDNL90A10A773T/7430010007
zFEMISUyVV5RxlTilyN6C 530037.mBUCzFEMISUyVV5RxlTily
N6CZw=
Zw= Data: 2024.10.11 20:40:23 +02'00'

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C.
ex art. 3-bis, comma 5, Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. Danilo Crusco** (C.F. CRSDNL90A10A773T) del Foro di Paola ho notificato con modalità telematica in data 11.10.2024, per conto del Sig. Pietro Critstofalo, nato a Maierò (CS) il 11.08.1937, residente in Diamante (CS), Via Panoramica n. 8, C.F.: CRSPTR37M11E835W, nella predetta qualità in virtù di procura speciale alle liti rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito n. R.G. 36/2024 Giudice di Pace di Belvedere Marittimo,

NOTIFICO

l'allegato documento informatico «Sentenza 120-2024.pdf» contenente la sentenza n. 120/2024 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo,

A

Comune di Diamante all'indirizzo PEC: protocollodiamante@pec.it estratto dal ReGIndE – Registro Generale degli indirizzi elettronici (<http://pst.giustizia.itPST/it/homepage.wp>);

Al contempo,

A T T E S T O

CONFORMITA' DOCUMENTO INFORMATICO A COPIA AUTENTICA ANALOGICA

ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies, c. 3 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221 / 2012, che il presente documento informatico, unito alla presente attestazione mediante allegazione al medesimo messaggio di notifica a mezzo posta elettronica certificata, è conforme alla copia autentica cartacea in mio possesso, dalla quale è estratto.

Avv. Danilo Crusco

CRSDNL90A10A773T/74 Firmato digitalmente da
30010007530037.mBUC CRSDNL90A10A773T/7430010007
zFEMl5UyVV5RxITilyN6C 530037.mBUCzFEMl5UyVV5RxITily
N6CZw=
Zw= Data: 2024.10.11 20:40:23 +02'00'

Nota Spese in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Giudice di Pace di Belvedere Marittimo R.G. 36/2024**
ONORARI E SPESE LIQUIDATI NELLA SENTENZA N. 120/24

Fase	Compenso
Onorari liquidati in sentenza	€ 180,00
Spese anticipate	€ 45,00
Rimborso Forfettario 15%	€ 33,75
CPA 4%	€ 10,35
TOTALE	€ 269,10

Dichiara di avvalersi del regime fiscale forfettario.

Si prega di effettuare il pagamento tramite accredito sul C/C Bancario Intesa Sanpaolo Iban:

- Iban: **IT5800306980710100000001707**
- Intestato a: **Danilo Crusco**

Si specifica di aver inviato esclusivamente al Comune di Diamante tale richiesta di pagamento per il soddisfacimento del proprio credito.

Con ossequi.

Diamante, 11.10.2024

Avv. Danilo Crusco

CRSDNL90A10A773
T/74300100075300
37.mBUCzFEMI5Uy
VV5RxITilyN6CZw=
Firmato digitalmente da
CRSDNL90A10A773T/7430
010007530037.mBUCzFEMI
5UyVV5RxITilyN6CZw=
Data: 2024.10.11 20:38:53
+02'00'

STUDIO LEGALE
Avv. Danilo Crusco

Viale Giulio Cesare n. 21 – 87023 Diamante (Cs) - Tel. e fax. 0985.86352 - Cell. 328.7304721

ON. LE TRIBUNALE DI PAOLA

ATTO DI PRECETTO

Nell'interesse del sottoscritto **Avv. Danilo Crusco**, (c.f. CRSDNL90A10A773T) nato il 10.01.1990, a Belvedere Marittimo (CS) e residente in Diamante al Viale Giulio Cesare n.21, rappresentato e difeso ex art. 93 c.p.c. . Ai sensi di legge si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni anche via fax allo 0985.86352 o al seguente indirizzo PEC: avv.danilocrusco@pec.it

-Creditore -

CONTRO

Comune di Diamante, (c.f. 00362420788), in persona del Sindaco p.t., Piazza P. Mancini n. 10, 87023 Diamante (CS) pec: protocollodiamante@pec.it

-Debitore -

PREMESSA

- L'**Avv. Danilo Crusco** è creditore del **Comune di Diamante** della somma di **€. 269,10**, così come riconosciuta nella **Sentenza n. 121/24** emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (CS), Dott.ssa Daniela Turco, in data 09.10.2024, nel procedimento R.G.A.C. 8/2024 fra le parti Pietro Cristofalo contro Comune di Diamante, che ha condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi **€. 180,00** al sottoscritto ed antistatario difensore oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva e Cpa come per legge;
- La citata sentenza è stata notificata al Comune di Diamante a mezzo pec (protocollodiamante@pec.it) in data 11.10.2024;
- Ad oggi, trascorsi oltre 120 giorni dalla data di notifica del titolo esecutivo, nessun pagamento è stato ancora effettuato all'Avv. Danilo Crusco ed è interesse dello stesso creditore procedere ad esecuzione forzata;
- Che ai fini del D.M. 55/2014 il valore della presente causa è compreso nello scaglione fino a **€. 1.100,00**;

Tutto ciò premesso, l'istante, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

STUDIO LEGALE
Avv. Danilo Crusco

Viale Giulio Cesare n. 21 – 87023 Diamante (Cs) – Tel. e fax. 0985.86352 – Cell. 328.7304721

INTIMA E FA PRECETTO

Comune di Diamante, (c.f. 00362420788), in persona del Sindaco p.t., Piazza P. Mancini n. 10, 87023 Diamante (CS) pec: protocollodiamante@pec.it, di pagare nel termine di **giorni dieci (10)** decorrenti dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

spese liquidate in sentenza n. 133/2023	€ 180,00
Onorario per stesura precetto	€ 213,00
Spese	€ 43,00
Rimborso Forfettario 15%	€ 65,40
CPA al 4%	€ 20,06
<hr/>	
TOTALE PRECETTO	€ 521,46

Così complessivamente per **€ 521,46**, altri ulteriori interessi fino all'effettivo soddisfo, nonché spese di registro e successive occorrenze ed eventuali.

Avverte, inoltre, l'intimato che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, possono porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Avverte l'intimato che, in mancanza del pagamento, si procederà ad esecuzione forzata come per legge.

Ai fini di un'eventuale procedura di esecuzione forzata, il sottoscritto difensore elegge domicilio presso il proprio studio in Diamante (CS) Viale Giulio Cesare n.21 – e proprio domicilio digitale pec: avv.danilocrusco@pec.it .

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 il valore della presente controversia è pari ad € 521,46.

Diamante, 09.12.2025

Firmato digitalmente

Avv. Danilo Crusco

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Crusco**, (c.f. CRSDNL90A10A773T), nato il 10.01.1990, a Belvedere Marittimo (CS) e residente in Diamante al Viale Giulio Cesare n.21, rappresentato e difeso ex art. 93 c.p.c., ho notificato ad ogni effetto di legge l'allegato **Atto di precetto su sentenza n. 121/24 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, Giudice Dott.ssa Daniela Turco**, (nome file: **:"precetto su sentenza n. 121-2024 del Giudice di Pace di Belvedere marittimo.pdf.p7m"**), allegato al messaggio pec tramite indirizzo PEC del mittente **avv.danilocrusco@pec.it** (PEC pubblicata sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Paola e sul sito web www.inipec.gov.it del Ministero dello Sviluppo Economico) a:

- **Comune di Diamante**, (c.f. 00362420788), in persona del Sindaco p.t., Piazza P. Mancini n. 10, 87023 Diamante (CS) pec: **protocollodiamante@pec.it**, facendogliene spedizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) ed indirizzata alla PEC del **destinatario protocollodiamante@pec.it** (PEC pubblicata sul sito web www.inipec.gov.it del Ministero dello Sviluppo Economico e sul sito indicepa.it dell'AGID).

Diamante, 09.12.2025

Avv. Danilo Crusco

Prot. N. 21701
del 16.10.2024

N.RG 8 / 2024



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO
SEZIONE UNICA BELVEDERE M.
SENTENZA**

Il Giudice di Pace di BELVEDERE MARITTIMO, Dott. DANIELA TURCO, all'udienza del giorno 18.09.2024 nella causa civile R.G. n. 8 / 2024

vertente tra

CRISTOFALO PIETRO (CF CRSPTR37M11E835W) - Avv. DANILO CRUSCO

-RICORRENTE-

contro

COMUNE DI DIAMANTE (CF 00362420788)
(contumace)

-RESISTENTE-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

MOTIVI di Fatto e di Diritto

In data 08.01.2024 il sig. Cristofalo Pietro proponeva ricorso per accertamento negativo del credito preteso dal Comune di Diamante con fattura n. 2632 relativa al canone idrico, depurazione e fognatura dell'anno 2021, individuata con il documento n. 01944, notificata al ricorrente in data 15.12.2023.

Il ricorrente, tra i motivi principali del ricorso invocava l'illegittimità della pretesa oggetto della fattura; l'infondatezza del quantum e l'erronea determinazione dei consumi e degli addebiti applicati.

Non si costituiva in giudizio il Comune di Diamante e, pertanto deve essere dichiarata la sua contumacia

Nel merito, la doglianza è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. Dall'analisi della documentazione acclusa nel fascicolo di causa gli importi richiesti dal Comune di Diamante sono frutto di un calcolo forfettario e non già basato su consumi reali.

Sul punto v'è da specificare, intanto, che i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che *“il contratto di erogazione di acqua è un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” è illegittima”* (Cass. Civ., ordinanza n. 12870 del 22/05/2017).

In altri termini, le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi, per tali ragioni i Comuni, nella gestione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, non possono determinare il canone sulla base dei consumi presuntivi, in quanto possono chiedere il pagamento solo per l'acqua effettivamente erogata.

V'è ancora da evidenziare per altri aspetti che il criterio di calcolo, c.d. del minimo contrattuale garantito, rappresenta una necessità peraltro imposta anche dai provvedimenti C.I.P. n. 45/74 e succ. modifiche e integrazioni e C.I.P.E n 11 del 14 marzo 2003, rapportata alla imposizione di tariffe minime agevolate. Che lo stesso criterio adottato non può essere censurato in questa sede perché rientrante nei poteri autoritativi dell'Ente.

Nel caso in esame, però, si ravvisa un'omissione dell'onere probatorio che grava sul Comune resistente anche in deroga a norme regolamentari. Se pur vero, infatti, che i

consumi devono collegarsi a minimi garantiti, non derogabili per chi vuole usufruire della somministrazione di acqua potabile e dovuti per esigenze tariffarie imposte e inserite automaticamente nel contratto di natura privatistica, è anche vero che il consumo presunto minimo deve rapportarsi necessariamente (*rectius*, deve essere **stabilito nell'atto di utenza**), ed essere chiaramente indicato nel contratto di somministrazione stipulato con l'utente perché è dato contrattuale inderogabile imposto all'Ente all'utente. L'utente, inoltre, ha diritto di verificare la legittimità della richiesta pretesa anche perché il Comune non ha predisposto un minimo (non vi sono atti per verificarlo) Sicché allo stato degli atti, in mancanza del contratto di somministrazione stipulato con l'attore, non si evince a priori il quantitativo di acqua da considerarsi come minimo garantito che lo stesso ricorrente si impegnava a pagare a tariffa agevolata, nonostante l'assenza di consumi.

Si deve concludere, pertanto, con l'accoglimento della domanda e ritenere allo stato non dovuto, perché non provato nella misura pretesa, l'importo richiesto, a titolo di consumo minimo garantito, per i consumi di acqua potabile relativi all'anno di riferimento

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati nell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 140/2012 per come modificato e integrato dal DM 55/2014, sono poste a carico del soccombente ed in favore dell'attore e nei minimi ivi stabiliti

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa promossa da:

CRISTOFALO PIETRO

nei confronti di:

COMUNE DI DIAMANTE

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiara la contumacia del Comune di DIAMANTE
- 2) Accoglie la domanda e, di conseguenza, dichiara non dovuto il credito riportato nella fattura n. 2632 del 26/09/2023 relativa al canone idrico depurazione e fognatura dell'anno 2021, identificato al documento n. 01944
- 3) Condanna, altresì, il Comune resistente in solido al pagamento delle spese legali che liquida in € 180,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, nell'ambito dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario

Così deciso in BELVEDERE MARITTIMO il 09-10-2024

Il Giudice di Pace
Dott. DANIELA TURCO

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C.
ex art. 3-bis, comma 5, Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. Danilo Crusco** (C.F. CRSDNL90A10A773T) del Foro di Paola ho notificato con modalità telematica in data 11.10.2024, per conto del Sig. Pietro Critstofalo, nato a Maierò (CS) il 11.08.1937, residente in Diamante (CS), Via Panoramica n. 8, C.F.: CRSPTR37M11E835W, nella predetta qualità in virtù di procura speciale alle liti rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito n. R.G. 8/2024 Giudice di Pace di Belvedere Marittimo,

NOTIFICO

l'allegato documento informatico «Sentenza121-2024.pdf» contenente la sentenza n. 121/2024 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo,

A

Comune di Diamante all'indirizzo PEC: protocollodiamante@pec.it estratto dal ReGIndE – Registro Generale degli indirizzi elettronici (<http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>);

Al contempo,

A T T E S T O

CONFORMITA' DOCUMENTO INFORMATICO A COPIA AUTENTICA ANALOGICA

ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies, c. 3 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221 / 2012, che il presente documento informatico, unito alla presente attestazione mediante allegazione al medesimo messaggio di notifica a mezzo posta elettronica certificata, è conforme alla copia autentica cartacea in mio possesso, dalla quale è estratto.

Avv. Danilo Crusco
Firmato digitalmente da
CRSDNL90A10A773T/743 0010007
0010007530037.mBUCzFE 530037.mBUCzFEMISUyVV5RxITily
MISUyVV5RxITilyN6CZw= N6CZw=
Data: 2024.10.11 20:27:23 +02'00'

Nota Spese in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: **Giudice di Pace di Belvedere Marittimo R.G. 8/2024**
ONORARI E SPESE LIQUIDATI NELLA SENTENZA N. 121/24

Fase	Compenso
Onorari liquidati in sentenza	€ 180,00
Spese anticipate	€ 45,00
Rimborso Forfettario 15%	€ 33,75
CPA 4%	€ 10,35
TOTALE	€ 269,10

Dichiara di avvalersi del regime fiscale forfettario.

Si prega di effettuare il pagamento tramite accredito sul C/C Bancario Intesa Sanpaolo Iban:

- Iban: **IT5800306980710100000001707**
- Intestato a: **Danilo Crusco**

Si specifica di aver inviato esclusivamente al Comune di Diamante tale richiesta di pagamento per il soddisfacimento del proprio credito.

Con ossequi.

Diamante, 11.10.2024

Avv. Danilo Crusco

CRSDNL90A10A773T/
7430010007530037.m
BUCzFEMi5UyVV5RxITI
lyN6CZw=
Firmato digitalmente da
CRSDNL90A10A773T/743001000
7530037.mBUCzFEMi5UyVV5RxIT
IlyN6CZw=
Data: 2024.10.11 20:28:15 +02'00'



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GROSSI FRANCESCO, Giudice monocratico

in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4674/2024 depositato il 03/06/2024

proposto da

Alfredo Gibilterra - GBLLRD51L01A494J

Difeso da

Danilo Crusco - CRSDDL90A10A773T

ed elettivamente domiciliato presso avv.danilocrusco@pec.it

contro

Comune di Diamante - Ufficio Tributi 87023 Diamante CS

elettivamente domiciliato presso protocollodiamante@pec.it

So.ge.r.t. Spa - 01430581213

Difeso da

Carmina Maria Federica Perrotta - PRRCMN87P52B963F

ed elettivamente domiciliato presso carminamariafedericaperrotta@avvocatinapoli.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2822 TARI 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1891/2025 depositato il

Comune di Diamante Prot.0004610-26/02/2026-C_D289-PG-0016-0014-A 0013-0010-0001

21/07/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente Gibilterra Alfredo (cod. fisc. GBLLRD51L01A494J), rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Crusco, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Diamante (CS), ha proposto ricorso contro la SOGERT S.p.A. - Società Gestione Riscossione Tributi, con sede legale in Grumo Nevano (NA), nonché contro il Comune di Diamante, notificato a mezzo pec in data 05/05/2024, depositato telematicamente in data 03/06/2024 ed iscritto al R.G.R. n. 4674/2024, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento (intimazione ad adempiere ex art. 50 comma 2 DPR 602/1973) n. 2024/2822 emessa in data 29/02/2024 dalla predetta società Sogert, in qualità di concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Diamante (CS), notificata a mezzo pec in data 07/03/2024, contenente l'invito a pagare, entro cinque giorni dalla notifica, la complessiva somma di € 2.170,61 per tributo TARI 2015 (comprensivi di € 37,18 per spese per procedure e di € 2,00 per spese di notifica) in relazione agli atti presupposti ivi indicati e di seguito riportati: 1) accertamento esecutivo n. 445 asseritamente notificato in data 27/04/2021 per l'importo di € 1.873,54; 2) accertamento esecutivo n. 645 asseritamente notificato in data 27/04/2021 per l'importo di € 257,89.

Avverso l'atto impugnato parte ricorrente ha dedotto i motivi di doglianza come di seguito sinteticamente rubricati: 1) nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza ed omessa notifica degli atti prodromici sotesi. Violazione del diritto di difesa; 2) nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione.

In data 23/06/2025 si è costituita tardivamente in giudizio la So.Ge.R.T. s.p.a., concessionaria del servizio di gestione e riscossione coattiva dei tributi del Comune di Diamante, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Grumo Nevano (NA), Piazza Cirillo n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Carmina Maria Federica Perrotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Caivano (NA) alla via delle Rose n. 124, depositando telematicamente le proprie controdeduzioni difensive, con allegati documenti, con cui ha contestato la propria legittimazione passiva in merito alle eccezioni attinenti al merito della pretesa impositiva, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione; ha comunque contestato l'ammissibilità e la fondatezza delle doglianze avanzate con il gravame, concludendo per il suo rigetto.

Il Comune di Diamante non si è costituito, benché ritualmente evocato in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Deve muoversi dall'esame dei motivi di ricorso incentrati sulla decadenza/prescrizione quinquennale della pretesa impositiva per l'omessa o irrituale notifica degli atti prodromici, il cui accoglimento - anche quale ragione più liquida - ha valore assorbente.

Si rileva, in particolare, che non è stata documentata validamente dalla concessionaria So.Ge.R.T. s.p.a. la tempestiva e regolare notifica degli avvisi di accertamento n. 445 e n. 645 sotesi all'opposta intimazione di pagamento, pretesamente notificati in data 27/04/2021, sia perché è stata prodotta in semplice fotocopia soltanto la cartolina della raccomandata postale n. 617495235897 relativa unicamente all'avviso di accertamento n. 445 e non anche all'avviso di accertamento n. 645, sia perché manca l'indicazione della data della spedizione di tale raccomandata, sia perché la cartolina di avviso di ricevimento prodotta dalla

concessionaria resistente risulta sottoscritta per ricevuta non dal contribuente destinatario ma da persona non specificamente indicata come abilitata a riceverla e senza l'indicazione della data di ricezione, sia perché la data di ricezione della suddetta raccomandata non è neppure evincibile dal timbro tondo dell'ufficio postale, in quanto illeggibile.

Ma, a voler anche prescindere da tali rilievi, si osserva che dalla lettura degli atti prodotti dalla concessionaria, non è dato evincere in alcun modo che gli avvisi di accertamento n. 445 e n. 645 sotesi all'opposta intimazione di pagamento, emessi dal funzionario responsabile del Comune di Diamante per omesso/parziale versamento della TARI anno 2015, siano stati spediti all'indirizzo del contribuente entro il quinquennio, con ogni conseguenza che ne deriva, anche riguardo alla eccepita maturazione del termine quinquennale di decadenza/prescrizione del credito, operando nella fattispecie la disciplina introdotta dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 161, che impone all'Ente locale di esercitare il potere impositivo nella sua fase iniziale per il tramite della notifica di un atto di accertamento, che va eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati, o avrebbero dovuto essere, effettuati; termine che nella specie è scaduto, anche tenendo conto del periodo di sospensione previsto dalla disciplina emergenziale di cui al d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 (art. 67, comma 1), non essendovi prova certa di atti interruttivi intermedi.

Per quanto esposto, il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, deve essere accolto con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza del Comune di Diamante, benché contumace, e della società concessionaria, e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio determinato ex art. 5, co. 4, del citato D.M. per le fasi che hanno avuto luogo.

P.Q.M.

La Corte, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto da Gibilterra Alfredo, così provvede: – accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata nei termini di cui in motivazione; – condanna il Comune di Diamante e la Sogert s.p.a., in solido, alla rifusione al ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 923,00, oltre spese generali, cassa avvocati ed iva se dovuta nelle misure di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Cosenza il 21 luglio 2025. Il Giudice Dott. Francesco Grossi

MODELLO 3
**RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194
COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS 267/2000 DELL'AVVOCATO DIFENSORE
ANTISTATARIO EX ART. 93 C.P.C.**

Al Comune di Diamante
Ufficio contenzioso

Trasmissione a mezzo pec: protocollodiamante@pec.it

Il sottoscritto avv. Danilo Crusco nato a Belvedere Marittimo, il 10.01.1990, residente in Diamante (CS), alla Viale Giulio Cesare n.21, con studio in Diamante (CS) Viale Giulio Cesare n.21, C.F./P.I. CRSDNL90A10A773T, in relazione alla sentenza n. 5197/2025 della Corte Tributaria di Primo Grado di Cosenza, allegato alla presente, in qualità di difensore distrattario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,

PREMESSO CHE

- 1) Con sentenza n.5197/2025 della Corte Tributaria di Primo Grado di Cosenza veniva condannato il Comune di Diamante al pagamento di €923,00 per compensi, oltre pese generali al 15% e CPA al 4% e spese sostenute, per un totale pari ad € 1.133,90;
- 2) Con delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 20.11.2025 è stata riconosciuta, per errore, la sola cifra pari ad €1.033,90;
- 3) Che contestualmente alla presente nota viene depositata richiesta di pagamento della predetta somma pari ad €1.033,90 e che comunque viene richiesto il pagamento delle restanti somme, pari ad €100,00.
- 4) che il pagamento avvenga in proprio favore, con la seguente modalità:
 - bonifico bancario intestato a Danilo Crusco, con il seguente IBAN: IT5800306980710100000001707.

Con la presente

CHIEDE

Al Comune di Diamante di riconoscere, a saldo dei compensi riconosciuti in sentenza n. 5197/2025 della Corte Tributaria di Primo Grado di Cosenza, di riconoscere la cifra pari ad €100,00 al sottoscritto difensore in seno al prossimo Consiglio Comunale.

COMUNICA

ai fini della corretta quantificazione delle spese, che il sottoscritto avvocato difensore si avvale del regime fiscale agevolato.

AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003.

Diamante, 25.02.2026




MODELLO 3
RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194
COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS 267/2000 DELL'AVVOCATO DIFENSORE
ANTISTATARIO EX ART. 93 C.P.C.

Al Comune di Diamante
Ufficio contenzioso

Trasmissione a mezzo pec: protocollodiamante@pec.it

Il sottoscritto avv. Danilo Crusco nato a Belvedere Marittimo, il 10.01.1990, residente in Diamante (CS), alla Viale Giulio Cesare n.21, con studio in Diamante (CS) Viale Giulio Cesare n.21, C.F./P.I. CRSDNL90A10A773T, in relazione alla sentenza □, allegato alla presente, in qualità di difensore distrattario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,

CHIEDE

1) il pagamento delle somme per come disposto:

- □ Commissione Tributaria Provinciale di COSENZA

per un importo complessivo di €. 1.033,90, di cui:

DESCRIZIONE	IMPORTO €.
<i>Compenso professionale</i>	923,00
<i>Iva 22% (se dovuta)</i>	0
<i>Cpa 4%</i>	42,46
<i>Rimborso Forfettario 15%</i>	138,45
<i>Altre voci di spesa</i>	30,00

2) che il pagamento avvenga in proprio favore, con la seguente modalità (*inserire una x nella casella ricorrente*):

- bonifico bancario intestato a Danilo Crusco, con il seguente IBAN: IT5800306980710100000001707

COMUNICA

ai fini della corretta quantificazione delle spese, che il sottoscritto avvocato difensore si avvale del regime fiscale agevolato.

Precisa, inoltre, che il totale dell'importo riconosciuto in sentenza è pari ad euro 1.133,90 ma che, per mero errore materiale, il Comune di Diamante ha riconosciuto nella nota n. prot. 0004179-20/02/2026 soltanto la somma di euro 1.033,90 (euro 100,00 in meno), la cui differenza viene richiesta in pagamento con un separato provvedimento di pagamento fuori bilancio (come da nota allegata alla presente).

AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003.

Diamante, 25.02.2026


FIRMA

SI ALLEGANO: copia del documento di riconoscimento e copia del titolo che dà diritto alla richiesta di pagamento.

Comune di Diamante Prot.0004610-26/02/2026-C_D289-PG-0016-0014-A 0013-0010-0001

ATTO DI PRECETTO

L'avv. Piernicola De Paola, nato a Praia a Mare (CS) il 04.08.1979 (C.F: DPLPNC79M04G975H), con studio professionale in Praia a Mare (CS) alla via Mario La Cava, PEC avv.piernicoladepaola@pec.giuffre.it, in qualità di difensore distrattario di Martino Francesco (C.F. MRTFNC67A13E919Y) nel giudizio R.G. n. 85/2022 dinanzi al Giudice di Pace di Belvedere M.mo, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al predetto indirizzo PEC.

PREMESSO CHE

- con Sentenza n. 121/2022, emessa in data 13.04.2022 e depositata in data 08.06.2022, il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, nel procedimento R.G. n. 85/2022, ha condannato il Comune di Diamante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 308,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore;
- con successiva Ordinanza cronol. n. 456/2025 del 18.06.2025, emessa nel sub-procedimento R.G. n. 85/2022-1, il medesimo Giudice di Pace ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della predetta sentenza, indicando quale difensore distrattario l'avv. Piernicola De Paola in luogo dell'erroneamente indicato Avv. Martino Francesco;
- la suddetta sentenza, unitamente all'ordinanza di correzione, è stata notificata in forma esecutiva (attestata ex art. 475 c.p.c.) al Comune di Diamante a mezzo Posta Elettronica Certificata in data 11 settembre 2025;
- è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, senza che il Comune di Diamante abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto;
- l'istante avv. Piernicola De Paola, quale creditore diretto in virtù della disposta distrazione, intende procedere ad esecuzione forzata per il recupero del proprio credito.

Tutto ciò premesso, l'avv. Piernicola De Paola, in proprio,

INTIMA E FA PRECETTO

al **Comune di Diamante** (P.IVA 00362420788), in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Diamante (CS), CAP 87023, alla Via P. Mancini n. 10, di pagare, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

A) Somme dovute in forza del titolo esecutivo:

- Spese liquidate in sentenza: € 43,00
- Compensi professionali liquidati in sentenza: € 265,00
- Rimborso forfettario 15% su compensi (€ 265,00): € 39,75
- C.P.A. 4% su imponibile (€ 265,00 + € 39,75): € 12,19 **Sub-totale A): € 359,94**

B) Competenze e spese del presente atto:

- Competenze atto di precetto: € 142,00
- Rimborso forfettario 15% su competenze (€ 142,00): € 21,30
- C.P.A. 4% su imponibile (€ 142,00 + € 21,30): € 6,53 **Sub-totale B): € 169,83**

TOTALE COMPLESSIVO: € 529,77

Oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo e spese successive occorrente.

AVVERTE

il Comune di Diamante, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che in difetto di pagamento nel termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata a suo danno.

AVVERTE ALTRESÌ

l'Ente debitore che, ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c.- qualora ne dovessero sussistere i presupposti - può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., si indica quale Tribunale competente per l'esecuzione il Tribunale di Paola.

Praia a Mare, 13 gennaio 2026

Avv. Piernicola De Paola

**RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA****(ai sensi dell'art. 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e s.m.i.)**

Io sottoscritto avv. Piernicola De Paola (C.F. DPLPNC79M04G975H), in qualità di procuratore distrattario nel procedimento R.G. n. 85/2022 dinanzi al Giudice di Pace di Belvedere M.mo, avvalendomi della facoltà concessami dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53,

NOTIFICO

al **Comune di Diamante** (P.IVA 00362420788), in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Diamante (CS), CAP 87023, alla Via P. Mancini n. 10, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata estratto dal pubblico elenco INI-PEC: **protocollodiamante@pec.it**,

il seguente atto:

- **Atto di Precetto** datato 13 gennaio 2026, redatto in forza della Sentenza n. 121/2022 del Giudice di Pace di Belvedere M.mo e della relativa Ordinanza di correzione n. cronol. 456/2025 (file allegato: Atto_di_precetto_Comune_Diamante.pdf).

Il presente atto, nativo informatico e firmato digitalmente, unitamente al documento allegato, viene trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata dal mio indirizzo PEC avv.piernicoladepaola@pec.giuffre.it all'indirizzo PEC dell'Ente destinatario sopra indicato.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, della L. n. 53/1994 .

Praia a Mare, 13 gennaio 2026

avv. Piernicola De Paola

Comune di Diamante Prot.0000791-14/01/2026-C_D289-PG-0016-0014-A 0013-0001

Allegati:

- precetto Comune di Diamante.pdf
- relata di notificazione .pdf
- precetto Comune di Diamante.pdf.p7m
- relata di notificazione .pdf.p7m

7
Prot. N. 4718

del 27-02-2026

AVV. ROSA MAGURNO

Via R. Azzurra, 8 - 87023 - DIAMANTE - (CS)
Tel./Fax: 0985803217 - pec avvrosamagurno@puntopec.it

TRIBUNALE CIVILE DI PAOLA

ATTO DI PRECETTO

L'avvocato ROSA MAGURNO, c.f. MGRRSO57A65D289W, con studio in Diamante alla Via Largo San Biagio, 2, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 cpc (MGR RSO 57A65D289W-fax 0985803217-avvrosamagurno@puntopec.it),

PREMESSO

-- con sentenza n. 50/2024, esecutiva ex lege, resa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo in data 09.04.2024, depositata i pari data, nel giudizio iscritto al n. 154/22 RGAC, vertente tra Esposito Vincenzo contro Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro-tempore, quest'ultimo è stato condannato, al pagamento, in favore dell'istante delle spese di giudizio liquidate in €. 457,00, oltre spese anticipate ed accessori di legge;

- tanto premesso ed in virtù del summenzionato titolo esecutivo notificato a mezzo pec data 09.04.2025.

Tanto premesso, l'istante

INTIMA E FA PRECETTO

Al Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro-tempore, c.f. 00362420788, con sede in Diamante CS, alla Via Pietro Mancini, PEC: protocollodiamante@puntopec.it, di pagare entro il termine di giorni dieci dalla data di notifica del presente atto, e con espresso avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata, le seguenti somme:

Compenso liquidato	€.	457,00
Spese anticipate	€.	138,40
Registrazione sentenza	€.	408,74
Compenso per precetto	€.	200,00
Rimborso forfettario su €. 657,00	€.	98,55
CAP 4 % su €. 755,55	€.	<u>30,22</u>
TOTALE	€.	1.350,91

Con avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine suindicato, si procederà ad esecuzione forzata presso terzi e/o esecuzione forzata mobiliare dinanzi al Tribunale di Paola.

Con l'avvertimento che la parte debitrice può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Con salvezza di tutti i diritti spettanti al creditore istante ai sensi della normativa vigente.
Eventuali pagamenti a saldo intervenuti prima della notifica del presente atto, renderanno inefficace l'atto stesso.

Di eventuali pagamenti parziali sarà preso nota ai fini degli ulteriori atti esecutivi.

Diamante 26.02.2026

avv.Rosa Magurno

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC
AI SENSI DELL'ART.3 BIS Legge 53 del 1994

Il sottoscritto Avvocato Rosa Magurno, con studio in Diamante (CS) – Via R. Azzurra,8, CF:MGRRSO57A65D289W, in virtù del disposto di cui alla L. 53 del 1994, in qualità di procuratore di se stesso, ex art. 86 c.p.c.,

NOTIFICA

ad ogni effetto di legge, nell'interesse proprio, a mezzo Pec: avvrosamagurno@puntopec.it il seguente allegato:

- 1) Il file pdf.p7m “precepto.pdf.p7m” contenente il precetto nativo informatico, firmato digitalmente, redatto per se stessa, contenete l'atto di precetto per competenze liquidate con sentenza N.50/2024 dal G. Pace di belvedere Marittimo (CS), a:
- 1) Comune di Diamante in persona del Sindaco pro tempore, elett. Dom.to presso la sede P.IVA: 00362420788 Pec: protocollodiamante@pec.it (domicilio fiscale) mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo pec: protocollodiamante@pec.it indirizzo estratto dal pubblico elenco IPA

ATTESTO

Ai sensi di legge che il file pdf.p7m “precepto.pdf.p7m” contenente il precetto nativo informatico, sottoscritto digitalmente, da me predisposto nel proprio 'interesse contro il Comune di Diamante

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata ai sensi dell'art. 3 bis della Legge 53 del 1994 al fine di notificare il precetto scaturente dalla sentenza 50/2024 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo e relativo al ricorso N. 154/22 RG

DICHIARO, INOLTRE

Che il messaggio pec oltre alla presente relazione di notifica firmata digitalmente contiene il seguente allegato informatico:

- 1) file pdf.p7m “precepto.pdf.p7m”

Diamante, 26/02/2026

Avv. Rosa Magurno

MAIL PROTOCOLLATA

Mittente: avvrosamagurno@puntopec.it
Destinatario: protocollodiamante@pec.it
Oggetto: Notifica ai sensi della L. 53 del 1994 (Precetto Sent. N.50-2024)
Data: 26/02/2026
Ora: 18:31:47

Si prega di prendere visione degli atti allegati
Distinti saluti
Avv. Rosa Magurno

Allegati:

- Relata di notifica a mezzo Pec.pdf.p7m
- precetto.pdf.p7m

Prot. N. 4714
8 del 27-02-2026

AVV. ROSA MAGURNO
Via R. Azzurra, 8 - 87023 - DIAMANTE - (CS)
Tel./Fax: 0985803217 - pec avvrosamagurno@puntopec.it

TRIBUNALE CIVILE DI PAOLA

ATTO DI PRECETTO

L'avvocato ROSA MAGURNO, c.f. MGRRSO57A65D289W, con studio in Diamante alla Via Largo San Biagio, 2, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 cpc (MGR RSO 57A65D289W-fax 0985803217-avvrosamagurno@puntopec.it),

PREMESSO

-- con sentenza n. 52/2024, esecutiva ex lege, resa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo in data 09.04.2024, depositata i pari data, nel giudizio iscritto al n. 153/22 RGAC, vertente tra Orlando Giovanni contro Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro-tempore, quest'ultimo è stato condannato, al pagamento, in favore dell'istante delle spese di giudizio liquidate in €. 457,00, oltre spese anticipate ed accessori di legge;

- tanto premesso ed in virtù del summenzionato titolo esecutivo notificato a mezzo pec data 08.04.2025.

Tanto premesso, l'istante

INTIMA E FA PRECETTO

Al Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro-tempore, c.f. 00362420788, con sede in Diamante CS, alla Via Pietro Mancini, PEC: protocollodiamante@puntopec.it, di pagare entro il termine di giorni dieci dalla data di notifica del presente atto, e con espresso avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata, le seguenti somme:

Compenso liquidato	€.	457,00
Spese anticipate	€.	138,40
Registrazione sentenza	€.	408,74
Compenso per precetto	€.	200,00
Rimborso forfettario su €. 657,00	€.	98,55
CAP 4 % su €. 755,55	€.	<u>30,22</u>
TOTALE	€.	1.350,91

Con avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine suindicato, si procederà ad esecuzione forzata presso terzi e/o esecuzione forzata mobiliare dinanzi al Tribunale di Paola.

Con l'avvertimento che la parte debitrice può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Con salvezza di tutti i diritti spettanti al creditore istante ai sensi della normativa vigente.
Eventuali pagamenti a saldo intervenuti prima della notifica del presente atto, renderanno inefficace l'atto stesso.

Di eventuali pagamenti parziali sarà preso nota ai fini degli ulteriori atti esecutivi.

Diamante 26.02.2026

avv. Rosa Magurno

MAIL PROTOCOLLATA

Mittente: avvrosamagurno@puntopec.it
Destinatario: protocollodiamante@pec.it
Oggetto: Notifica ai sensi della 53 del 1994 (precetto sent. 52-24)
Data: 26/02/2026
Ora: 18:22:14

Si prega di prendere visione degli atti allegati
Distinti saluti
Avv. Rosa Magurno

Allegati:

- Relata di notifica a mezzo Pec.pdf.p7m
- precetto.pdf.p7m

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC

AI SENSI DELL'ART.3 BIS Legge 53 del 1994

Il sottoscritto Avvocato Rosa Magurno, con studio in Diamante (CS) – Via R. Azzurra,8, CF:MGRRSO57A65D289W, in virtù del disposto di cui alla L. 53 del 1994, in qualità di procuratore di se stesso, ex art. 86 c.p.c.,

NOTIFICA

ad ogni effetto di legge, nell'interesse proprio, a mezzo Pec: avvrosamagurno@puntopec.it il seguente allegato:

1) Il file pdf.p7m “precetto.pdf.p7m” contenente il precetto nativo informatico, firmato digitalmente, redatto per se stessa, contenete l'atto di precetto per competenze liquidate con sentenza N.52/2024 dal G. Pace di belvedere Marittimo (CS), a:

1) Comune di Diamante in persona del Sindaco pro tempore, elett. Dom.to presso la sede P.IVA: 00362420788 Pec: protocollodiamante@pec.it (domicilio fiscale) mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo pec: protocollodiamante@pec.it indirizzo estratto dal pubblico elenco IPA

ATTESTO

Ai sensi di legge che il file pdf.p7m “precetto.pdf.p7m” contenente il precetto nativo informatico, sottoscritto digitalmente, da me predisposto nel proprio 'interesse contro il Comune di Diamante

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata ai sensi dell'art. 3 bis della Legge 53 del 1994 al fine di notificare il precetto scaturente dalla sentenza 52/2024 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo e relativo al ricorso N. 153/22 RG

DICHIARO, INOLTRE

Che il messaggio pec oltre alla presente relazione di notifica firmata digitalmente contiene il seguente allegato informatico:

1) file pdf.p7m “precetto.pdf.p7m”

Diamante, 26/01/2026

Avv. Rosa Magurno

Avv. Armando Laureti
00195 – Roma - Viale Angelico n. 80
06.3720921 – 06.37358057
PEC: armandolaureti@ordineavvocatiroma.org

ATTO DI PRECETTO

L'Avv. Armando Laureti, C.F. LRTRND60A12H501N rappresentato e difeso da sé stesso il quale, ai sensi degli artt. 133 c.p.c., 134 c.p.c. e 176 c.p.c., espressamente dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente ai provvedimenti presi fuori udienza presso l'utenza fax 06.3720921 – 06.37358057 e/o tramite indirizzo PEC: armandolaureti@ordineavvocatiroma.org, ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Roma Viale Angelico n. 80

PREMESSO

- che, con sentenza n. 143/2022, emessa e depositata in data 22.02.2022, il Tribunale di Paola, in persona del Dott. Luigi Varrechione, nel giudizio fra Placidi Cinzia rappresentata e difesa dall'Avv. Armando laureti e il Comune di Diamante, iscritto al R.G. del medesimo Tribunale al n. r.g. 10120/2012 in accoglimento parziale della domanda " *Liquida le spese processuali sostenute dall'attrice in € 3.741,00 di cui € 458,00 per spese vive ed € 3.283,00 per compensi oltre spese generali IVA e contributi come per legge e condanna il Comune di Diamante in persona del sindaco p.t. al rimborso in favore di Placidi Cinzia di ¾ di dette spese (€ 2.805,75 oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% Cap ed Iva, come per legge) somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta, compensando la parte residua o*".
- che il titolo munito di formula esecutiva in data 23.12.22 è stato notificato in data 29.12.22;
- che pertanto sono decorsi i termini previsti per la notifica del precetto e alcun pagamento delle somme suddette è stato effettuato

Tutto ciò premesso l'Avv. Armando Laureti, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

INTIMA E FA PRECETTO

Al Comune di Diamante in persona del Sindaco p.t. con sede in Diamante (CS) Via Pietro Mancini, 10 di pagare entro giorni dieci dalla notificazione del presente atto le seguenti somme

onorari liquidati	€ 2.462,25
spese liquidate	€ 343,50
spese generali 15%	€ 369,34
TOTALE	€ 3175,09
INTERESSI LEGALI:	€ 342,59
Capitale + interessi legali:	€ 3.517,68
Compenso atto di precetto	€ 142,00
CPA su € 2.973,59	€ 118,94
IVA 22% su € 3.092,53	€ 680,36
Per un totale di	€ 4.458,98

(Euro quattromilaquattrocentocinquantotto/98), oltre alle spese di notifica del presente atto ed alle spese successive di legge, e al netto di eventuali incassi *medio tempore* intervenuti, il tutto comunque da corrispondere nei limiti della legge 108/96, di tutte le ulteriori normative vigenti e nei limiti dei tassi soglia.

Con avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine suindicato, si procederà all'esecuzione forzata presso terzi dinanzi al Tribunale di Paola

Con l'avvertimento che la parte debitrice può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Con salvezza di tutti i diritti spettanti al creditore istante ai sensi della normativa vigente.

Eventuali pagamenti a saldo intervenuti prima della notifica del presente atto, renderanno inefficace l'atto stesso.

Di eventuali pagamenti parziali sarà preso nota ai fini degli ulteriori atti esecutivi.

Roma, 17.02.2026

LAURETI ARMANDO
2026.02.18 13:48:57
Avv. Arma
CN=LAURETI ARMANDO
C=IT
C=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VAHT=80230100587
RSA/2048 bits

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv Armando Laureti**, codice fiscale: **LRTRND60A12H501N**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **L'Avv. Armando Laureti** (CF: LRTRND60A12H501N), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione l'allegato **precetto Comune Diamante Avv Laureti.pdf**, documento redatto in proprio contenente atto di precetto su sentenza, a **Comune Di Diamante In Persona Del Sindaco P.T. Con Sede In Diamante (CS) Via Pietro Mancini, 10 cap 87023** all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollodiamante@pec.it** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

Roma, 18/02/2026

Firmato digitalmente da **Avv Armando Laureti**





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:

VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice monocratico

in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2517/2024 depositato il 11/03/2024

proposto da

Lido Delle Sirene Srl A Capitale Ridotto - 03252110782

Difeso da

Emilia Nervino - NRVMLE77D49A773Y

ed elettivamente domiciliato presso emilia.nervino@pec.it

contro

Comune di Diamante - Via Pietro Mancini N. 10 87023 Diamante CS

elettivamente domiciliato presso protocollodiamante@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1076.2020 TARI 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: come da atti

Resistente/Appellato: ////

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 11.4.2024 il Lido delle Sirene s.r.l. a capitale ridotto proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 1076 del 19.11.2020 del Comune di Diamante, notificato il 12.9.2023 e con il quale era stato chiesto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di TARI per l'anno 2015, chiedendone l'annullamento.

Lamentava, in particolare, l'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine quinquennale.

Il Comune di Diamante, benché citato, non si costituiva in giudizio.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.

Benché parte ricorrente si dolga dell'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine quinquennale (anche richiamando in ricorso l'art. 2948 c.c.) deve ritenersi che, stante l'esplicito riferimento all'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 contenuto nell'atto introduttivo (cfr. pag. 2), faccia riferimento, più correttamente, alla intervenuta decadenza dell'Ente locale dal potere di accertamento.

La doglianza coglie nel segno.

L'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 dispone "*Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni*".

Da tale disposizione si ricava che l'Ente locale è tenuto, a pena di decadenza dal diritto di riscossione dell'imposta, ad esercitare una precisa attività - consistente nella notifica dell'avviso di accertamento - entro il termine quinquennale.

Ebbene, nella specie stante la contumacia dell'Ente locale convenuto non vi è prova che l'avviso di accertamento in questione sia stato spedito entro il 31.12.2020, ossia entro il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 avuto riguardo all'annualità di imposta che qui rileva (il 2015), sicchè il Comune di Diamante è decaduto dal potere di accertamento.

A tanto consegue l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato; condanna il Comune di Diamante al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.

Così deciso in Cosenza, 15 aprile 2025

Il Giudice

Dott. Alessandro VACCARELLA

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. **Emilia NERVINO**, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Paola (CS), con studio in Grisolia (CS), alla Via Litoranea Tirrenica, 44, C.F. **NRV MLE 77D49 A773Y**, P.IVA **03809080785**, in ragione del disposto della Legge n. 53/1994 e ss.mm.ii., nella mia qualità di difensore e domiciliatario di "**LIDO DELLE SIRENE S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO**", corrente in Diamante (CS), alla C.da Riviere, Frazione di Cirella, C.F./P.IVA 03252110782, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra WEISS Christine Ruth Elisabeth, nata a Ruesselsheim (Germania) il 30.11.1959 e residente in Nauheim (Germania), C.F. WSS CRS 59S70 Z112X, **ho**

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge l'allegata sentenza n. **3032/2025** pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Cosenza in data 15.04.2025, depositata in Segreteria il 22/04/2025, a definizione del procedimento rubricato con il n. R.G. **2517/2024**, nel giudizio di *Opposizione ad Avviso di accertamento*, promosso da "**LIDO DELLE SIRENE S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO**", corrente in Diamante (CS), alla C.da Riviere, Frazione di Cirella, C.F./P.IVA 03252110782, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra WEISS Christine Ruth Elisabeth, nata a Ruesselsheim (Germania) il 30.11.1959 e residente in Nauheim (Germania), C.F. WSS CRS 59S70 Z112X, nei confronti di **COMUNE DI DIAMANTE**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Diamante (CS) alla via Pietro Mancini, 10, C.F. 00362420788 a:

- 1) **COMUNE DI DIAMANTE**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Diamante (CS) alla via Pietro Mancini, 10, C.F. 00362420788, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollodiamante@pec.it, estratto dal seguente **PUBBLICO ELENCO IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni)**, consultabile al sito www.indicepa.gov.it, in quanto all'attualità non presente nel **Registro PP.AA.**;

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Cosenza, **R.G. n. 2517/2024**, avanti al quale è stato instaurato il procedimento relativo alla notifica e

ATTESTO

ai sensi della vigente normativa, che la copia informatica denominata:

- "**Sentenza_RG_002517_2024_UD_15042025**" riguardante la sentenza n. **3032/2025** pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Cosenza in data 15.04.2025, depositata in Segreteria il 22/04/2025, a definizione del procedimento rubricato con il n. R.G. **2517/2024**, è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è estratta **ai fini dell'ottemperanza di cui al D.l.gs. 546/1992;**

ATTESTO INFINE

da ultimo, che il messaggio PEC, oltre alla presente **relata di notifica sottoscritta digitalmente**,
contiene il seguente ulteriori allegato informatico: "*Sentenza_RG_002517_2024_UD_15042025*".
Grisolia, li 26 novembre 2025

Avv. Emilia NERVINO

Calcolo Fattura del 02/03/2026

DETTAGLIO FATTURA

Importo	€ 278,00
Spese ed altri oneri (15%)	€ 41,70
Contributo previdenziale (4%)	€ 12,79
<i>Totale imponibile</i>	€ 332,49
IVA 22% su Imponibile	€ 73,15
Totale documento	€ 405,64

Nota Spese in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: Tribunale Ordinario di Paola R.G. 327/2025
ONORARI E SPESE LIQUIDATI NELLA SENTENZA N. 991/2025

Fase	Compenso
Onorari liquidati in sentenza per 1 grado	€ 633,00
Rimborso Forfettario 15%	€ 94,95
CPA 4%	€ 29,12
Spese anticipate 1 grado	€ 125,00
Sub totale 1	€ 882,07
Onorari liquidati in sentenza per 2 grado	€ 332,00
Rimborso Forfettario 15%	€ 49,80
CPA 4%	€ 15,27
Spese anticipate 2 grado	€ 174,00
Sub totale 2	€ 571,07
TOTALE sub totale 1 + sub totale 2	€ 1.453,14

Dichiara di avvalersi del regime fiscale forfettario.

Si prega di effettuare il pagamento tramite accredito sul C/C Bancario Intesa Sanpaolo Iban:

- Iban: **IT5800306980710100000001707**
- Intestato a: **Danilo Crusco**

Si specifica di aver inviato esclusivamente al Comune di Diamante tale richiesta di pagamento per il soddisfacimento del proprio credito.

Con ossequi.

Diamante, 03.12.2025

Avv. Danilo ~~Crusco~~
CRUSCO
DANILO





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 327/2025 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 122/2024, emessa dal Giudice di Pace di Pace di Belvedere Marittimo in data 09.10.2024 e depositata in pari data all'esito del giudizio iscritto al n. 5/2024 r.g., non notificata

TRA

CRISTOFALO VINCENZO (C.F. CRSVCN72R13D289P), rappresentato e difeso dell'avv. Danilo Crusco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Diamante (CS), alla Via Giulio Cesare n. 21, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado

APPELLANTE

E

COMUNE DI DIAMANTE (C.F. 00362420788)

APPELLATO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Come in atti.

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso in appello tempestivamente depositato in data 27.03.2025 e ritualmente notificato in data 07.04.2025, il Sig. Cristofalo Vincenzo proponeva appello avverso la sentenza n. 122/2024, depositata il 09.10.2024, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, dichiarata la contumacia del Comune di Diamante, accoglieva la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiarava non dovuto il credito riportato nella fattura n. 2633 del 26.09.2023 relativa al canone idrico depurazione e fognatura dell'anno 2021, identificato al documento n. 01945, condannando; al contempo, il Comune resistente in solido al pagamento delle spese legali che liquidava in € 180,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A., come per legge,

nell'ambito dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Parte appellante, pertanto, domandava, in accoglimento dell'appello, di riformare per i motivi esposti nel proprio atto introduttivo, la sentenza impugnata e, per l'effetto, di condannare il Comune di Diamante al pagamento delle spese di lite e compensi per entrambi i gradi di giudizio, conformemente allo scaglione per valore previsto dalla legge, oltre accessori di legge, da liquidare secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, distraendole in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..

Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, con decreto del 27.03.2025, il giudice fissava per la discussione della causa l'udienza del 25.06.2025, onerando l'appellante di notificare il ricorso ed il predetto decreto entro dieci giorni dalla data di comunicazione all'appellato, ai sensi dell'art. 435 comma 2 c.p.c., con invito per quest'ultimo di costituirsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 436 c.p.c.; successivamente, all'udienza del 25.06.2025, il giudice dichiarava la contumacia del Comune di Diamante, parte appellata, e rinviava la causa per la discussione all'udienza del 03.12.2025, onerando l'appellante di depositare, entro il 28.7.25, copia della sentenza impugnata allegata (o attestazione di cancelleria) da cui risultasse la data di deposito in cancelleria ed il numero della stessa, nonché di specificare se avesse intenzione di insistere anche nella richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. formulata nell'atto di appello.

Venendo ai motivi di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c. 2 c.p.c. ovvero per nullità della sentenza per violazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, e del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 in quanto, nonostante il valore della causa fosse ricompreso nello scaglione di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo liquidava i compensi al di sotto della soglia minima.

Innanzitutto, va precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 336 c.p.c.).

Tanto premesso, l'appello principale è ammissibile, in quanto la sentenza impugnata attiene ad una causa di valore superiore al limite di € 1.100,00 di cui all'art. 113 c.p.c., avendo ad oggetto l'annullamento della fattura n. 2633 del 26.09.2023 emessa dal Comune di Diamante, in persona del Sindaco p.t., di complessivi € 1.500,40 relativa al pagamento del canone idrico, di depurazione e fognatura dell'anno 2021.

In particolare, il Giudice di prime cure con la sentenza appellata ha ritenuto fondata la domanda di parte ricorrente, ritenendo che *"dall'analisi della documentazione acclusa nel fascicolo di causa gli*

importi richiesti dal Comune di Diamante sono frutto di un calcolo forfettario e non già basato su consumi reali”.

Conseguentemente, l'adito Giudice di Pace, deducendo l'assenza di motivi per derogare ai principi generali previsti dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, liquidava il Comune, già contumace in primo grado, al pagamento delle spese legali di € 180,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, nell'ambito dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Tanto premesso, l'impugnazione è ammissibile ed il motivo di gravame è fondato.

Anzitutto, è doveroso precisare che il giudice, quando provvede alla liquidazione delle spese di giudizio, è tenuto ad applicare la normativa vigente al momento del deposito della sentenza (*ex multis* Cass., ord. n. 17577/2018).

Nel caso di specie, il procedimento di primo grado è stato definito con sentenza n. 122/2024, emessa dal Giudice di Pace di Pace di Belvedere Marittimo *in data 09.10.2024* e depositata in pari data all'esito del giudizio iscritto al n. 5/2024 r.g., sicché trova applicazione il D.M. n. 55 del 2014, *così come modificato dal D.M. n. 147/2022*, entrato in vigore il 23.10.2022, che ha introdotto alcune importanti novità in materia di liquidazione dei compensi per la professione forense.

La determinazione del *quantum* costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice solo qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa (c.d. parametri medi): *“in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione”* (cfr. Cass., sent. n. 10438/2023).

Così, come costantemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità, vale il principio per cui l'esercizio del potere discrezionale, in materia di determinazione dei compensi, qualora non sia contenuto nei c.d. valori medi, soggiace all'obbligo di motivazione, ravvisandosi, in caso contrario, un difetto di motivazione ed un esercizio arbitrario del potere conferito dalla legge (cfr. Cass., sent. 20289/2015; Cass., sent. n. 1805/2012).

L'intento del legislatore, invero, è proprio quello di garantire così l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e della qualità della prestazione professionale.

È stato rimarcato sul punto che l'interpretazione del divieto di liquidazione oltre i limiti si impone per la necessità di tutelare non soltanto le esigenze del difensore, ma anche, di riflesso, le esigenze dell'utente delle prestazioni stesse e, soprattutto, del suo diritto di difesa.

Tanto premesso, secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato i parametri minimi previsti per le cause di valore fino ad euro 1.100,00, di cui al D.M. n. 55/2014,

come modificato dal D.M. n. 37/2018, deducendo che, in realtà, applicando i citati parametri per le cause di valore superiore a € 1.100,00 e fino ad € 5.200,00, come quella de qua, il giudice avrebbe dovuto liquidare a titolo di compenso professionale per il difensore complessivi € 640,00.

Invero, leggendo la sentenza impugnata, emerge *ictu oculi* che il Giudice di prime cure si è limitato ad effettuare la determinazione del compenso senza tener conto dell'effettivo valore della causa.

Del resto, nella sentenza appellata manca pure qualunque motivazione a supporto del ragionamento logico-giuridico seguito per determinare le competenze di giudizio; infatti, si legge "*non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati nell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 140/2012 per come modificato e integrato dal DM 55/2014, sono poste a carico del soccombente ed in favore dell'attore e nei minimi ivi stabiliti*".

Come precisato da parte appellante, il giudice di prime cure ha proceduto a quantificare e liquidare le spese di lite con una somma attribuibile a cause con un valore non superiore a € 1.100,00, non tenendo conto dell'effettivo valore della domanda.

Il Giudice di Pace, dunque, ha liquidato le spese del giudizio di prime cure al di sotto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, posto che, applicando il secondo scaglione (da € 1.101 a € 5.200), il compenso tabellare è pari ad € 633,00, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie.

Alla riforma del capo della sentenza impugnato, consegue, quindi, la condanna di parte appellata, in ragione del principio di soccombenza, alla rifusione in favore della parte appellante delle spese processuali afferenti ad entrambi i gradi di giudizio.

Con riferimento al presente grado di giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, parimenti secondo i valori minimi per tutte le fasi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, del vigente decreto ministeriale n. 147 del 13.08.2022.

Quanto allo scaglione del presente gravame, come chiarito dalla Suprema Corte, "*ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass., sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014; e, quindi, es. Cass. 23 novembre 2017, n. 27871 e Cass. 12 gennaio 2011, n. 536)*" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).

“Nel caso in cui - una volta che la pretesa azionata sia stata deliberata con sentenza non impugnata in questa parte e quindi sia passata in giudicato - rimanga però ancora una residua materia del contendere consistente soltanto nell'ammontare delle spese di lite, il dibattito processuale si concentra su queste che danno la misura dell'attività difensiva delle parti e che quindi rappresentano il "valore" della controversia residuale. Mentre nel giudizio di primo grado le spese di lite non hanno una loro autonomia al fine della loro liquidazione a carico della parte soccombente, ma conseguono alla soccombenza e quindi - così come per interessi e rivalutazione secondo Cass. n. 2172/1998 cit. - non concorrono, a tal fine, a determinare il "valore della controversia", nei successivi gradi di giudizio il rimborso delle spese di lite, ove oggetto di contestazione, può assumere una sua autonomia e diventare oggetto del dibattito processuale connotato da una pretesa avente appunto ad oggetto una diversa quantificazione del diritto al rimborso delle spese di lite in favore della parte vittoriosa. Il differenziale tra la somma riconosciuta dal giudice, la cui sentenza è solo per questo impugnata, e la somma che la parte impugnante ritiene esatta costituisce il "disputatum", che rappresenta il "valore della controversia" nel grado. Ove poi il giudice dell'impugnazione accolga solo in parte il gravame, sarà il "decisum", in ragione della regola dell'art. 6, comma 1, della Tariffa civile, come sopra interpretato, a fissare il valore della controversia quale parametro per determinare le ulteriori spese di lite della fase processuale che abbia avuto ad oggetto unicamente le spese di lite della fase precedente” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 2007).

Dal momento che il differenziale tra la somma riconosciuta dal giudice, la cui sentenza è solo per questo impugnata (somma pari, nella fattispecie, ad € 180,00), e la somma che la parte impugnante ritiene esatta (€ 640,00) costituisce il "disputatum", che rappresenta il "valore della controversia" nel presente grado, che tale differenziale corrisponde, nel caso di specie, ad € 460,00 e che il motivo di gravame è stato totalmente accolto, riconoscendo l'importo di € 633,00 per compenso professionale, il valore del presente grado di giudizio rientra nello scaglione fino a € 1.100.

Va evidenziato, infine, che *“la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023).*

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 327/2025 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:

- accoglie l'appello proposto avverso la sentenza impugnata;
- per l'effetto, in riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, condanna il Comune di Diamante, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore del sig. Cristofalo Vincenzo, della somma complessiva di € 125,00 per esborsi ed € 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Danilo Crusco;
- condanna il Comune di Diamante, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore del sig. Cristofalo Vincenzo, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, che determina in complessivi € 174,00 per esborsi ed € 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Danilo Crusco.

Paola, lì 3.12.25

Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C.
ex art. 3-bis, comma 5, Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. Danilo Crusco** (C.F. CRSDNL90A10A773T) del Foro di Paola ho notificato con modalità telematica in data 03.12.2025, per proprio conto in qualità di difensore distrattario nella causa pendente dinanzi al Tribunale di Paola al n. R.G. 327/2025,

NOTIFICO

l'allegato documento informatico «32542695s.pdf» contenente la sentenza n. 991/2025 del Tribunale di Paola,

A

Comune di Diamante all'indirizzo PEC: protocollodiamante@pec.it estratto dal ReGIndE – Registro Generale degli indirizzi elettronici (<http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>);

Al contempo,

ATTESTO

CONFORMITA' DOCUMENTO INFORMATICO A COPIA AUTENTICA ANALOGICA

ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies, c. 3 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221 / 2012, che il presente documento informatico, unito alla presente attestazione mediante allegazione al medesimo messaggio di notifica a mezzo posta elettronica certificata, è conforme alla copia autentica cartacea in mio possesso, dalla quale è estratto.

Avv. Danilo Crusco
CRUSCO
DANILO



MAIL PROTOCOLLATA

Mittente: avvocato.caldiero@pec.giuffre.it
Destinatario: protocollodiamante@pec.it
Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Data: 08/01/2026
Ora: 12:04:10

Attenzione: trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati. A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario di un software specifico, solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale. In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority disponibili su Internet, come ad esempio: - Actalis: <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html> - Infocert: <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica-firma> - PosteCert: <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0> - Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/verify>

Allegati:

- Sentenza_Spaccarotella.pdf
- Sentenza_Spaccarotella.pdf.p7m
- attestazione.pdf
- attestazione.pdf.p7m
- RELATA_NOTIFICA_SENTENZA_A_MEZZO_PEC.pdf
- RELATA_NOTIFICA_SENTENZA_A_MEZZO_PEC.pdf.p7m
- Relata_notifica_224.pdf.p7m



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA**

in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Scovotto, all'udienza del 3.02.2022 (tenuta secondo le modalità della trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020), lette le note depositate in atti, ha pronunciato, con contestuale deposito in forma telematica, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.399 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente

TRA

Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in via P. Mancini n. 10, elettivamente domiciliato in Civitanova Marche (Mc) alla via Zavatti n. 8 presso lo studio dell'avv. Mario Perugini che lo rappresenta e difende, giusta determina n. 794 del 16.11.2021 del Responsabile del Settore V Ufficio Contenzioso, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Marietta De Rango, amministratore unico e legale rappresentante della De Rango e Associati s.r.l. Società tra Avvocati, costituita con atto notarile del 16.12.2020, rep. 568 – racc. 418, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 7.01.2022;

appellante

E

Spaccarotella Germano, nato a Belvedere Marittimo (Cs) il 6.06.1971, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Caldiero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cetraro Marina (Cs) alla via A. Ricucci n. 12, come da procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio;

appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 223/2020 del Giudice di pace di Belvedere Marittimo depositata il 23.09.2020.

CONCLUSIONI

L'ente appellante, mediante il deposito di note, ha precisato le conclusioni come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di appello, depositato il 22.03.2021, il Comune di Diamante ha impugnato la sentenza n. 223/2020, pubblicata mediante deposito in Cancelleria il 23.09.2020, con cui il Giudice di pace di Belvedere Marittimo ha accolto l'opposizione proposta da Spaccarotella Germano

avverso il verbale di accertamento n. 117/2020 del 17.03.2020 elevato, a suo carico, dal Comando della Polizia Locale del Comune di Diamante per la violazione dell'art. 142, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 30.4.1992 (cd. codice della strada), in combinato disposto con l'art. 142, comma 1, del medesimo decreto. Invero, con tale verbale è stata contestata la circolazione, in data 20.02.2020, alla guida del veicolo Fiat Auto SPA 169AXC24 05B (targato DB395EN), lungo la SS 18 Km 273+9500 nel Comune di Diamante in direzione Salerno, ad una velocità pari a 63 Km/h (al netto della tolleranza prevista per legge) e, dunque, il superamento, nella misura di 13 Km/h, del limite massimo di velocità consentito, pari a 50 Km/h. Detta rilevazione è stata eseguita, come indicato nell'anzidetto verbale, tramite l'apparecchiatura EnVES EVO MVDm 1507, matr. AH0291H – CMP3871164 (LASER), approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con provvedimenti n. 4668 del 28.07.2016 e n. 288 del 17.01.2018, minuta di certificato di taratura LAT249 20190226 04 del 26.02.2019. Ebbene, il giudice di prime cure, rilevato il mancato deposito in atti di un certificato di taratura attestante la funzionalità ed affidabilità, al momento dell'accertamento, dell'apparecchiatura utilizzata (stante il ritenuto deposito di una certificazione risalente al 14.08.2018, a fronte dell'emissione del verbale impugnato il 17.03.2020 e, quindi, a quasi due anni di distanza), in accoglimento del relativo motivo di opposizione proposto da Spaccarotella Germano (con l'assorbimento delle ulteriori censure indicate nell'atto introduttivo del giudizio), ha accolto il ricorso da lui proposto e, per l'effetto, ha annullato l'impugnato verbale e condannato l'ente convenuto (odierno appellante) alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite (liquidate nella complessiva somma di € 134,00, oltre accessori come per legge).

L'ente appellante, nel rilevare l'illegittimità della sentenza gravata e la validità del verbale impugnato, ha dedotto: - l'inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio in quanto depositato il 9.06.2020 a fronte della notifica del verbale opposto avvenuta il 15.04.2020, quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 204 *bis* del codice della strada; - la rilevabilità d'ufficio di tale inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio; - l'erronea applicazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 45, comma 6, del codice della strada, come corretto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 (richiamata nella sentenza gravata), avendo detto giudicante indicato, interpretando erroneamente il verbale impugnato (depositato in atti), che la certificazione di taratura sarebbe avvenuta il 14.08.2018 (data, invece, afferente al certificato di conformità prodotto in atti, non rilevante ai fini dell'accertamento della violazione contestata) e non il 26.02.2019, come indicato nell'anzidetto verbale (e risultante dalla medesima certificazione depositata, per la prima volta, unitamente all'atto di appello), con la conseguente fede privilegiata di tale attestazione (confutabile solo con querela di falso) e la validità del verbale impugnato, in quanto relativo ad un'infrazione stradale avvenuta il 20.02.2020 ovvero nel periodo di validità annuale della taratura di cui al predetto

Emessa in... SPACCIATA CIVILIA E... ADI IDEEC DEB CA DI EIDMA C/MI ICIATA C... 7-148-980017501-0-00660-74-00001

certificato del 26.02.2019. Pertanto, ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio ed, in subordine, nel merito, la declaratoria della nullità della sentenza gravata, stante l'avvenuta taratura dell'apparecchiatura utilizzata in data 26.02.2019, con la conseguente legittimità dell'accertamento eseguito e la conferma del verbale impugnato, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Con comparsa, depositata il 31.01.2022, si è costituito in giudizio Spaccarotella Germano, il quale, impugnando quanto *ex adverso* dedotto, ha rilevato: - l'inammissibilità ed infondatezza dei primi due motivi di appello, tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini processuali (compresi quelli per la presentazione di ricorsi giudiziari) disposta dal 23.02.2020 al 15.05.2020 in conseguenza della situazione emergenziale scaturita dal diffondersi del coronavirus; - la correttezza della sentenza impugnata, stante la mancata prova nel primo grado di giudizio della taratura dell'apparecchiatura utilizzata, e l'inammissibilità del deposito del certificato avvenuto solo con l'atto di appello; - l'illegittimità, in ogni caso, della mancata contestazione immediata dell'infrazione stradale (come già dedotto con un motivo di opposizione non delibato dal giudice di prime cure perché ritenuto assorbito). Pertanto, ha richiesto il rigetto dell'appello e la condanna del Comune di Diamante alla rifusione delle spese di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario.

All'odierna udienza (tenuta secondo le modalità della trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020), l'ente appellante, mediante il deposito di note, hanno insistito nell'accoglimento di quanto richiesto nei rispettivi scritti difensivi.

In via preliminare, va precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.), né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).

Esaminati gli atti di causa, l'appello non è suscettibile di accoglimento.

Innanzitutto, deve darsi atto dell'ammissibilità del ricorso, depositato il 9.06.2020, con cui è stato introdotto il primo grado di giudizio, a fronte della notifica del verbale opposto avvenuta il 15.04.2020 (come risultante dal compendio documentale in atti e, comunque, non contestato dall'appellato). Invero, come correttamente evidenziato da quest'ultimo, il deposito del suddetto ricorso deve ritenersi tempestivo (ovvero avvenuto nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 204 *bis* del codice della strada), tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini per la proposizione di ricorsi giurisdizionali disposta, per il periodo dal 23.02.2020 al 15.05.2020, dall'art. 103, comma 1 *bis*, del decreto legge n. 18 del 17.03.2020, in conseguenza del diffondersi del virus COVID-19. Sicché, essendo avvenuta la notifica del verbale per cui è causa in data 15.04.2020, Spaccarotella Germano avrebbe potuto impugnarlo,

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' PER VALIDITA' COME TITOLO
PER L' ESECUZIONE FORZATA

Ai sensi dell'art. 196-octies disp. att. c.p.c. e per gli effetti dell'art. 475 c.p.c., si attesta che la copia della Sentenza n. 96/2022 (pubblicata il 03.02.2022) composta da n. 7 (sette) pagine, stampata e unita in unico documento, è conforme all'originale contenuta nel fascicolo informatico relativo al proc. n. 399/2021 R.G.A.C., Tribunale di Paola, dal quale è stato estratto.

Cetraro, 08.01.2026

avv. Vito Caldiero

Avv. Vito Caldiero
Studio Legale
Via A. Ricucci, 12
87020 CETRARO M. (CS)
avvocato.caldiero@pec.giuffre.it
Tel. e Fax 0982 / 971208

RELATA DI NOTIFICAZIONE in proprio a mezzo PEC:

Io sottoscritto avv. Vito Caldiero (C.F.: CLDVTI59H01A773G - PEC: avvocato.caldiero@pec.giuffre.it) con studio in Cetraro (CS) via A. Ricucci n. 12, difensore nel procedimento n.399/2021 R.G. Tribunale di Paola iscritto all'albo degli avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Paola, in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 15/2010 e previa iscrizione al n. 578 del registro cronologico in data 08.01.2026

HO NOTIFICATO

ai sensi della L. n. 53/1994 e succ. mod. (art. 3/bis) **Sentenza n. 96/2022** (NOME FILE_ Sentenza), attestazione di conformita' per validita' come titolo per l'esecuzione forzata (NOME FILE_attestazione), a Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro tempore, c.f./ P. Iva 00362420788 all'indirizzo PEC protocollodiamante@pec.it come da sito istituzionale.

Attesto che il messaggio di Pec, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati: **Sentenza n. 96/2022** (NOME FILE: Sentenza), attestazione di conformita' per validita' come titolo per l'esecuzione forzata (NOME FILE_attestazione);

attesto, altresì, che ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis e dell'art. 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito con mod. L. 221/2012 e succ. mod., che le copie informatiche dei presenti allegati oggetto della presente notifica, sono conformi alle corrispondenti copie informatiche presente nel fascicolo informatico del proc. n. 399/2021 R.G. Tribunale di Paola dal quale sono stati estratti.

Cetraro li, 08.01.2026

avv. Caldiero Vito

Comune di Diamante Prot.0000530-12/01/2026-C_D289-PG-0016-0014-A 0014-0013-0001

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 221,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 33,15
Cassa Avvocati (4%)	€ 10,17
<i>Totale imponibile</i>	€ 264,32
IVA 22% su Imponibile	€ 58,15
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 43,00
<i>Totale documento</i>	€ 365,47
Netto a pagare	€ 365,47

IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.

Publicato il 14/01/2026

N. 00098/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01065/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2025, proposto da Gaetano Del Chierico, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Rahal, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Diamante, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Agenzia delle Entrate - Riscossione (Ex Equitalia Sud Spa), non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza alla sentenza n. 106/2016 emessa dal Giudice di Pace di

Polla, pubblicata in data 23.3.2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Diamante;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. Marcello Polimeno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'odierno ricorso (notificato in data 4.7.2025 e depositato in data 7.7.2025) il ricorrente ha agito *ex art. 112 ss. c.p.a.* per ottenere l'ottemperanza dell'amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.

Con tale sentenza il Comune di Diamante è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente avvocato dichiaratosi antistatario e liquidate *"nel complessivo importo di € 850,00 di cui €150,00 per spese ed € 700,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge"*.

Il ricorrente ha evidenziato: l'avvenuta notifica della sentenza all'ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'amministrazione, l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell'amministrazione intimata.

Il ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l'ottemperanza dell'amministrazione intimata alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione e la condanna della stessa al pagamento della penalità di mora.

2. Si è costituito il Comune, il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonea prova della notifica della sentenza suddetta al Comune.

In particolare, non sarebbe idonea la prova fornita a tal proposito dal ricorrente mediante la produzione della scansione per immagine in formato pdf della ricevuta di avvenuta consegna in luogo del *file* in formato eml (come richiesto dalle norme tecniche ed operative del processo amministrativo telematico).

3. Alla camera di consiglio del 13.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

4. Tanto premesso, va detto che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:

- la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 4.2.2025 rilasciata dalla Cancelleria presso l'ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso);
- eseguita in data 7.2.2025 la notifica del titolo ai fini dell'intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- in effetti, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune il ricorrente ha fornito rituale prova della notifica della sentenza azionata al Comune per mezzo della produzione della ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml attestante la regolare consegna nella casella p.e.c. di destinazione del Comune del messaggio di p.e.c. recante la notifica della sentenza azionata (v. allegato al ricorso intitolato "consegna"); tanto rende superfluo prendere in considerazione le ulteriori notifiche del titolo esecutivo indicate dal ricorrente nella memoria depositata in data 9.1.2026;
- le statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza suddetta risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione per mezzo dell'effettivo pagamento delle somme ivi contemplate, stante anche l'assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell'amministrazione intimata.

5. Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l'effetto, in esecuzione dell'azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi all'amministrazione suddetta di provvedere alla corresponsione in favore di parte ricorrente entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla

notificazione della presente sentenza) delle somme indicate nella sentenza da ottemperare.

6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d'ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a funzionario dell'Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.

È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.

Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.

Precisa il Collegio che dovrà comunque essere rispettata la disciplina di cui all'art. 159, comma 5, T.U.E.L., in forza del quale i provvedimenti adottati dai commissari

nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di ottemperanza non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3, previa verifica dell'esistenza e della legittimità di deliberazioni adottate ai sensi della disposizione in questione.

Va poi ricordato che, come da precedente giurisprudenza anche di questo Tribunale, non sono dovute, le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non soddisfattive (ivi comprese quelle per l'eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore. Ciò in considerazione del fatto che il creditore della p.a. può scegliere liberamente di agire in sede di esecuzione civile ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 settembre 2018, n. 5446).

7. Con riguardo alla ulteriore richiesta di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (c.d. *astreinte*), come già fatto da questo Tribunale in precedenti pronunce, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che "l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative", con la conseguenza che

“spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014). Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'*astreinte* (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20 marzo 2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 8 giugno 2018, n. 3836).

8. Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Diamante e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:

- A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
 - B) Condanna il Comune di Diamante al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell'avvocato Alessio Rahal per dichiarato anticipo;
 - C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
- Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Marcello Polimeno, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marcello Polimeno

IL PRESIDENTE
Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

L'Avv. Alessio Rahal (RHL LSS 83A10 L628 C) del Foro di Salerno, con Studio in Salerno alla Via Fabrizio Pinto n. 64 (Tel.: 347.8429914 – Fax: 0974.942288), PEC: alessio.rahal@pec.it, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, introdotto dall'art. 52, comma 1 lett. a) del D.L. n. 90 del 26.06.2014, quale procuratore – **anche antistatario** - e difensore dell'Avv. DEL CHIERICO Gaetano (DLC GTN 76H23 H703 G), nel procedimento iscritto innanzi al T.A.R. Campania – Sez. Salerno al numero R.G. 1065/2025 e definito con Sentenza n. 98/2026

ATTESTA

- il file "Sentenza 98_2026" è copia informatica conforme all'originale estratto dal fascicolo telematico R.G. 1065/2025 (T.A.R. Campania – Sez. Salerno)
- il file "Relata di notifica" è documento originale informatico

Salerno, 14/01/2026

Avv. Alessio Rahal

AVVOCATO
ALESSIO
RAHAL
14.01.2026
13:52:15
GMT+01:00



RELATA di NOTIFICA a mezzo PEC

(ex Art. 3 bis Legge 21.01.1994 n. 53)

Io sottoscritto **Avv. Alessio Rahal** (Vallo della Lucania – SA 10.01.1983 – C.F.: RHL LSS 83A10 L628 C), con Studio in Salerno alla Via Fabrizio Pinto n. 64 (Tel. 3478429914 – Fax: 0974.942288 - PEC: alessio.rahal@pec.it), nella mia qualità di procuratore – **anche antistatario** - e difensore dell'Avv. DEL CHIERICO Gaetano (DLC GTN 76H23 H703 G), nel procedimento iscritto innanzi al T.A.R. Campania – Sez. Salerno al numero R.G. 1065/2025 e definito con Sentenza n. 98/2026, ad ogni effetto di legge

NOTIFICO

L'allegato Atto in Originale Informatico a:

- **Comune di Diamante (C.F.: 00362420788)**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede sita in Via Pietro Mancini n. 10 – 87023 Diamante (CS) (**PEC: protocollodiamante@pec.it**)

mediante invio di Messaggio Posta Elettronica Certificata dalla mia Casella P.E.C. alessio.rahal@pec.it, iscritta nel Reginde, all'indirizzo P.E.C. sopra-indicato, desumibile attraverso il Registro PP.AA. – Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12 e 16-ter

ATTESTO

ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, introdotto dall'art. 52, comma 1 lett. a) del D.L. n. 90 del 26.06.2014, che il messaggio P.E.C., oltre alla presente Relata di Notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti Allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

- Sentenza 98_2026 è copia informatica conforme all'originale estratto dal fascicolo telematico R.G. 1065/2025 (T.A.R. Campania – Sez. Salerno)

Salerno, li 14/01/2026

Avv. Alessio Rahal

AVVOCATO
ALESSIO
RAHAL
14.01.2026
13:51:51
GMT+01:00



MAIL PROTOCOLLATA

Mittente: alessio.rahal@pec.it
Destinatario: protocollodiamante@pec.it
Oggetto: Notificazione ai sensi della legge numero 53 del 1994 (DEL CHIERICO GAETANO c. Comune di Diamante)
Data: 14/01/2026
Ora: 13:55:01

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 s.m.i. di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si Ã¨ perfezionata nel momento in cui il presente messaggio Ã¨ stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Qualora si dovessero incontrare difficoltÃ nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per lâ Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica> oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/>;

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per lâ Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale>.

Per maggiore trasparenza, viene inoltrato ogni singolo atto/file anche in formato .pdf

Avv. Alessio Rahal

Allegati:

- Sentenza 98_2026.pdf
- Sentenza 98_2026.pdf.p7m
- Relata di notifica_signed.pdf
- Relata di notifica_signed.pdf.p7m
- ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'_signed.pdf
- ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'_signed.pdf.p7m

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 500,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 75,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 23,00
<i>Totale imponibile</i>	€ 598,00
IVA 22% su Imponibile	€ 131,56
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 300,00
Totale documento	€ 1.029,56

IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo **R.G. 236/2023** vertente

TRA

DIAMOND RESIDENCE S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Diamante (CS), via della Madonnina - P. I. 02980850784, elettivamente domiciliata in Cosenza (CS), Corso Luigi Fera n. 6, presso lo studio dell'avv. Alessia Petrone.

OPPONENTE

e

COMUNE DI DIAMANTE, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in via P. Mancini n. 10, 87023 – Diamante (CS).

OPPOSTO - CONTUMACE

OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, 2 comma.

CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Sulla nullità/illegittimità dell'atto impugnato per violazione del diritto di difesa del contribuente. Erronea indicazione del giudice davanti al quale proporre opposizione.

Con la presente azione giudiziaria, la Diamond Residence S.r.l. si è opposta all'Avviso di Accertamento esecutivo patrimoniale n. 2725/2022 – Prot. N. 25894 del 23.12.2022, per presunto omesso o parziale versamento in relazione alla fornitura idrica relativamente alle annualità 2017-2018 – 2019-2020, per un importo pari ad € 24.269,68 (euro ventiquattromiladuecentosessantanove/68), comprensivo di € 5,88 a titolo di spese di notifica, con il quale il Comune di Diamante (CS), intimava il pagamento della somma sopracitata entro sessanta (60) giorni.

In via preliminare, parte opponente ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale per l'erronea indicazione del giudice competente di fronte al quale proporre opposizione.

Occorre anzitutto premettere che l'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) espressamente definisce la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato.

Da tale definizione legislativa si ricava che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica, è erogata a fronte di proventi (tariffe) che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione; sicché, la tariffa del servizio idrico integrato non può essere ricondotta nell'alveo degli atti impositivi di natura tributaria ma, trattandosi di corrispettivo dovuto per la fruizione di un servizio pubblico qual è l'erogazione di acqua e la depurazione di acque reflue, rinvia la propria regolamentazione nelle norme di diritto privato.

In questo senso si è espressa Corte Cost. n. 335/2008 secondo cui *“la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza [...]”*.

Dunque, stante la natura privatistica del contratto di somministrazione per la fornitura idrica, competente dell'azione proposta è il giudice ordinario.

Nel caso di specie, nell'atto impugnato è erroneamente indicata la possibilità di costituirsi in giudizio mediante il deposito del ricorso presso la commissione tributaria adita, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1 del D. Lgs. 31.12.1992n n. 546.



Ciò detto, occorre però precisare che *“l'omessa o erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento), del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non determinano, "ex se", invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi.”*(v. Cass. ord. n. 1470 del 27.01.2020)

La doglianza non è fondata e non merita accoglimento.

Pertanto, è pur vero che nell'atto impugnato è indicato erroneamente competente altro giudice, ciononostante parte opponente ha instaurato la procedura di fronte l'autorità competente nei termini, superando di fatto l'irregolarità dell'atto. Dunque, l'avviso di accertamento non è nullo/illegittimo.

2. Sulla nullità/illegittimità dell'atto impugnato/mancata efficacia esecutiva dell'atto impugnato.

Parte opponente ha eccepito, inoltre, la nullità dell'avviso di accertamento per la mancata efficacia esecutiva dell'atto impugnato in quanto i canoni idrici non sono titoli esecutivi e pertanto non possono essere riscossi se non risultano da un titolo avente efficacia esecutiva.

La doglianza è fondata e merita pertanto l'accoglimento.

Essendo, quindi, pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente (cfr., in questo senso, *ex plurimis*, Cass. civ. n. 3539 del 2008), ne deriva che la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali in materia e, pertanto, a norma dell'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, al presupposto che il relativo credito da riscuotere attraverso l'iscrizione a ruolo risulti da un titolo avente efficacia esecutiva. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che con la modifica, apportata con la legge n. 286/2006, di conversione del d.l. n. 262/2006, all'art. 156 del d.lgs. n. 152/2006 il legislatore ha effettuato solo una precisazione in merito ai soggetti ai quali è possibile affidare la riscossione della tariffa, ma non ha previsto la possibilità di riscossione mediante ruolo con un sistema autonomo e scollegato rispetto a quello ordinario, adottato anche per le altre entrate di diritto privato degli enti pubblici. Va, quindi, considerato che, da una parte, il richiamato art. 156 del d.lgs. n. 152/2006



non contiene alcuna espressa deroga ai presupposti per la riscossione tramite ruoli prevista dall'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, e, dall'altra, che tale ultima norma si riferisce espressamente alle entrate previste dall'art. 17, tra le quali figura la tariffa di cui al predetto art. 156 del d.lgs. n. 152/2006. Il riferimento all'art. 17 dimostra ulteriormente la volontà del legislatore di assoggettare tale modalità di riscossione alle disposizioni del d.lgs. n. 46/1999, equiparando la tariffa in questione alle entrate di diritto privato degli enti pubblici.

Cosicché, in definitiva, ai sensi e per gli effetti dei citati artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/1999 (salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 17) per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 156 del d.lgs. n. 152/2006 è necessario che la tariffa risulti da un titolo avente efficacia esecutiva (cfr., in questo senso, tra le altre, Cass. civ. sez. III n. 14628 del 2011, nonché, in modo conforme, Cass. civ. sez. III n. 17628 del 2011).

Alla luce di siffatte premesse, va rilevato che, nel caso di specie, non vi è prova dell'emissione di un valido titolo esecutivo legittimante la procedura di riscossione dei canoni idrici richiesti dal Comune di Diamante, ad ottenere il pagamento della somma complessiva di euro 24.269,68 a titolo di omesso o parziale versamento in relazione alla fornitura idrica relativamente alle annualità 2017/2018 – 2019/2020 da parte delle Diamond Residence S.r.l.

Sicché, stante la natura privatistica del rapporto tra gestore del servizio idrico e utente e in mancanza di un valido titolo esecutivo, l'avviso di Accertamento esecutivo patrimoniale n. 2725/2022 – Prot. N. 25894 del 23.12.2022, notificato all'odierno opponente con riferimento al pagamento del canone idrico integrato relativamente alle annualità 2017/2018 – 2019/2020, ne consegue la nullità dell'avviso di accertamento opposto.

Conclusivamente, il gestore del servizio idrico integrato non può procedere alla riscossione della tariffa tramite l'ente di riscossione sulla sola base delle fatture o avvisi di pagamento, altrimenti la relativa cartella esattoriale è illegittima perché mancante del presupposto essenziale per la sua valida formazione (v. Cass. Civ., ordinanza n. 14628 del 4 luglio 2011).

Nel caso di specie, il Comune di Diamante chiedeva il pagamento del credito sotteso all'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale sulla base della fattura richiamata, sebbene tali atti non siano sufficienti per l'iscrizione a ruolo del relativo credito.



In riferimento, invece, alle ulteriori doglianze prospettate dall'opponente, è sufficiente rilevare che, accertata la mancanza di un valido titolo esecutivo, le altre domande devono ritenersi assorbite, mancando la validità.

Per i motivi appena esposti, pertanto, la domanda deve essere accolta.

3. Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, applicabile *ratione temporis*, ridotti del 50%, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00, esclusa la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività prestata, della natura della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Le spese di lite sono, infine, distratte in favore del difensore dell'opponente ai sensi dell'art. 93, comma 1 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1. in accoglimento della domanda, annulla l'Avviso di Accertamento esecutivo patrimoniale n. 2725/2022 – Prot. N. 25894 del 23.12.2022;**
- 2. condanna il COMUNE DI DIAMANTE, in persona del Sindaco *pro tempore*, alla rifusione in favore della DIAMOND RESIDENCE STL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.935,5, di cui € 1.698,5 per compensi ed € 237,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario.**

Così deciso in Paola, 27.01.2026

IL GIUDICE

dr. Luigi Varrecchione



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avvocato Alessia Petrone, con studio in Cosenza (CS) Corso Luigi Fera n. 6, CF: PTRLSS83A57A662M, P.IVA: 00391600784 nella mia qualità di difensore e domiciliatario della **DIAMOND RESIDENCE S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Diamante (CS), via della Madonnina - P. I. 02980850784, giusta procura alle liti già in atti allegata, ho

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge l'allegato atto / provvedimento (Sentenza n. 75/2026 pubbl. il 27/01/2026 RG n. 236/2023 Sentenza n. cronol. 781/2026 del 27/01/2026, emessa dal Tribunale di Paola, Giudice dr. Luigi Varrecchione tra le parti **DIAMOND RESIDENCE S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* contro Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro-tempore, nel giudizio civile R.G.N. 236/2023 dinanzi al Tribunale di Paola, a:

- 1) Comune di Diamante, con sede in Via P. Mancini n. 10, 87023 - Diamante, in persona del Sindaco *pro tempore*, trasmettendone copie informatiche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC (protocollodiamante@pec.it) estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (IPA) non essendo risultando lo stesso presente nel registro PPAA Nonché al seguente indirizzo pec ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it anch'esso estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (IPA).

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento R.G.N. 236/2026 dinanzi al Tribunale di Paola e,

ATTESTO

ai sensi del combinato disposto degli art. 16 bis, co. 9 bis e 16 undecies comma 1 e 3 del DL. 179/12, che l'allegata copia informatica [(Sentenza n. 75/2026 pubbl. il 27/01/2026 RG n. 236/2023 Sentenza n. cronol. 781/2026 del 27/01/2026, emessa dal Tribunale di Paola, Giudice dr. Luigi Varrecchione tra le parti **DIAMOND RESIDENCE S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* contro Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro-tempore, nel

giudizio civile R.G.N. 236/2023, è copia conforme all'originale telematico del documento presente nel fascicolo telematico da cui è stata estratta

Cosenza li 28.01.2026

Avv. Alessia Petrone

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 1.698,50
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 254,78
Cassa Avvocati (4%)	€ 78,13
<i>Totale imponibile</i>	€ 2.031,41
IVA 22% su Imponibile	€ 446,91
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 237,00
<i>Totale documento</i>	€ 2.715,32
Netto a pagare	€ 2.715,32



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:

FERRUCCI GIUSEPPA ANNA, Giudice monocratico

in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3522/2024 depositato il 10/04/2024

proposto da

Giuseppe Genovese - GNVGPP80A31H501B

Difeso da

Adelaide Ordine - RDNDLD80L58G975F

ed elettivamente domiciliato presso avv.adelaideordine@pec.giuffre.it

contro

Comune di Diamante - Via P. Mancini, 10 87023 Diamante CS

elettivamente domiciliato presso protocollodiamante@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992 TARI 2018

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1198/2025 depositato il 05/06/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: annullamento atto impugnato con vittoria di spese e distrazione.

Resistente/Appellato: non costituito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 11 marzo 2024 al Comune di Diamante, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 10 aprile 2024 (n. 3522/2024 R.G.R.), Genovese Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Adelaide Ordine, impugnava l'avviso di accertamento n. 922, TARI 2018, importo € 137,00, notificato in data 9 gennaio 2024, atto allegato al ricorso.

Il ricorrente ha formulato due eccezioni:

1) infondatezza della pretesa per mancanza di legittimazione passiva del ricorrente, il quale non ha alcuna disponibilità di immobili in via Giovanni Verga a Diamante;

Nullità dell'avviso di accertamento in quanto carente di adeguata motivazione atteso che non sono precisati i dati catastali identificativi del presunto immobile a disposizione del ricorrente.

Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese, con distrazione.

Il Comune di Diamante non si è costituito.

All'udienza del 5 giugno 2025 la Corte tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Parte ricorrente ha rilevato il difetto di legittimazione passiva non avendo la disponibilità dell'immobile in relazione al quale si chiede il pagamento di imposta Tari l'anno 2018.

E' fondata anche l'eccezione di nullità dell'atto per mancanza di adeguata motivazione atteso che del presunto immobile di cui si sollecita il pagamento del tributo, non sono indicati elementi idonei ad identificarlo.

Il Comune di Diamante non si è costituito e non ha dedotto nulla su quanto argomentato fondatamente in ricorso.

In conclusione il ricorso è fondato e va accolto.

In ragione della soccombenza il Comune di Diamante va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente nella misura precisata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso in oggetto e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Diamante al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, spese che liquida in complessivi € 233,00, oltre rimborso del contributo unificato e degli altri accessori di legge, se dovuti, da distarre in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Cosenza 5 giugno 2025 Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci

Io sottoscritta Avv. **Adelaide ORDINE**, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Paola (CS), con studio in Diamante (CS), alla C.da Piane ss. 18, Km 274 + 300, C.F. **RDNDLD80L58G975F**, P.IVA **03403410784**, in ragione del disposto della Legge n. 53/1994 e ss.mm.ii., nella mia qualità di difensore e domiciliataria del Sig. **GENOVESE Giuseppe**, nato a Roma (CS) il 31.01.1980 ed ivi residente alla Via Guglielmo Cappa n. 102/INT 1, C.F. **GNV GPP 80A31 H501B**, ho

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge l'allegata sentenza n. **3962/2025** pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Cosenza in data 05.06.2025, depositata in Segreteria il 06/06/2025, a definizione del procedimento rubricato con il n. **R.G. 3522/2024**, nel giudizio promosso dal Sig. **GENOVESE Giuseppe**, nato a Roma (CS) il 31.01.1980 ed ivi residente alla Via Guglielmo Cappa n. 102/INT 1, C.F. **GNV GPP 80A31 H501B**, nei confronti del Comune di Diamante, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Diamante (CS) alla Via P. Mancini n. 10, C.F. **00362420788**, a:

- 1) **COMUNE DI DIAMANTE**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Diamante (CS), alla Via P. Mancini n. 10, C.F. **00362420788**, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollodiamante@pec.it, estratto dal seguente **PUBBLICO ELENCO: IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni)**, consultabile al sito ww.indicepa.gov.it, in quanto all'attualità non presente nel **Registro PP.AA.**;

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Cosenza, **R.G. n. 3522/2024**, avanti al quale è stato instaurato il procedimento relativo alla notifica e

ATTESTO

ai sensi della vigente normativa, che la copia informatica denominata:

- "*Sentenza_RG_003522_2024_UD_05062025*" riguardante la sentenza n. **3962/2025** pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Cosenza in data 05.06.2025, depositata in Segreteria il 06/06/2025, a definizione del procedimento rubricato con il n. **R.G. 3522/2024**, è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è estratta;

ATTESTO INFINE

da ultimo, che il messaggio PEC, oltre alla presente **relata di notifica sottoscritta digitalmente**, contiene il seguente ulteriore allegato informatico: "*Sentenza_RG_003522_2024_UD_05062025*".

Diamante, lì 02 febbraio 2026

Firmato digitalmente
Avv. Adelaide ORDINE

MAIL PROTOLLATA

Mittente: avv.adelaideordine@pec.giuffre.it

Destinatario: protocollodiamante@pec.it

Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994 E SS.MM.II. SENTENZA N. 3962/2025, N. RG 3522/2024. GENOVESE Giuseppe..

Data: 02/02/2026

Ora: 11:36:55

Notificazione ai sensi della legge N. 53 del 1994

Distinti saluti.

Avv. Adelaide ORDINE

Allegati:

- Sentenza RG 003522_2024_UD_05062025.pdf

- RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA_Genovese Gius

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 233,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 34,95
Cassa Avvocati (4%)	€ 10,72
<i>Totale imponibile</i>	€ 278,67
IVA 22% su Imponibile	€ 61,31
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 30,00
Totale documento	€ 369,98

IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.



Prot. N. 2761
BEL 04/02/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SENT. N. 361/20

CRON. N. 180/21

REP. N. /

nella persona della Dott.ssa Daniela TURCO, ha pronunciato la seguente

R.G. N. 417/20

SENTENZA

UD. DIS. 16/16/21

Nella causa iscritta al n. 417/2020 R.G.A.C.

DEP. 28/01/21

Oggetto: opposizione a verbale di accertamento n. 74 V/2020 n. registro
74/2020 - 078048 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Diamante
per la presunta violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., con il quale veniva
comminata la sanzione amministrativa di € 186,00.

Tra

POSSIDENTE Giuseppe (C.F.- PSS GPP 58B01 Z602T), nato in Brasile
l'01/02/1958 e POSSIDENTE Francesco (C.F.- PSS FNC 84M20 A773F),
nato a Belvedere Marittimo il 20/08/1984, entrambi residenti in Scalea alla
C.da Piano Grande n. 9, rappresentati e difesi dall'avv. Dario Bergamo (C.F.-
BRG DRA 84A01 F839L), giusta procura stesa in calce al ricorso, ed
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Scalea alla
via G. Oberdan n. 3

RICORRENTE

E

Comune di Diamante, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso da un funzionario delegato

RESISTENTE

CONCLUSIONI

All'udienza del 16/12/2020 le parti concludevano come a verbale ed in atti ai

quali si rimanda.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 cod. proc. Civ., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 18/06/2009, n. 69.

I ricorrenti proponevano formale opposizione avverso il verbale di accertamento n. 74 V/2020 n. registro 74/2020 - 078048 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Diamante per la presunta violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., con il quale veniva comminata la sanzione amministrativa di € 186,00.

I signori Possidente rilevavano, tra gli altri motivi, che il verbale in contestazione era illegittimo, per una serie di motivi che di seguito sinteticamente si elencano:

- 1) Omessa indicazione del decreto prefettizio che autorizza la rilevazione della velocità nel tratto di strada interessato;
- 2) Mancata segnalazione della presenza di postazione di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità in entrambi i sensi di marcia;
- 3) Insufficiente indicazione del luogo della infrazione.

Conclusivamente, pertanto, richiedeva l'annullamento del verbale di accertamento in questa sede opposto.

Si costituiva in giudizio il Comune di Diamante, il quale richiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta.

Ed infatti, alcune censure mosse dal ricorrente sono fondate e meritevoli di

accoglimento.

Sulla segnaletica. In materia, la normativa di riferimento è il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, inoltre, il DM. dei Trasporti, Decreto del 15 agosto 2007, che, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge richiamato, recante disposizioni urgenti modificative del Codice della Strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, prevede che: "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite dal regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno".

L'art. 3, comma I, lettera b) del decreto -legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità, ovvero ad inseguimento.

In merito occorre fare delle precisazioni ritenuto che il Decreto Ministeriale da ultimo richiamato deve essere coordinato con l'obbligo di informazione dovuto agli automobilisti, imposto con norma gerarchicamente sovraordinata (cfr. Tribunale di Firenze, sentenza 654/16) si da attuare quella necessaria finalità di prevenzione cui necessariamente sono destinati tali dispositivi. Ed invero, la segnalazione all'utenza, è destinata a spiegare efficacia non soltanto nei rapporti organizzativi interni della P.A. (cfr. Cass. 12833/2007), ma anche ad orientare la condotta di guida degli utenti e preavvertirli del possibile

accertamento con metodiche elettroniche. Se pure è possibile, quindi, concepire la possibilità dell'utilizzo di dispositivi mobili utili a reprimere condotte di guida gravemente colpevoli anche senza la presenza di segnaletica adeguata, il fatto che, come nel caso in esame, il rilevatore di velocità, Scout Speed, venga utilizzato come un dispositivo elettronico fisso lungo la rete stradale, in evidente sostituzione degli autovelox di vecchia generazione, comporta, in assenza di segnalazione, il venir meno di quella essenziale finalità di prevenzione sopra evidenziata. In conclusione, se la strumentazione che rileva la velocità a distanza è di prassi e non diretta far fronte a sporadici rilevamenti dettati dall'urgenza, non si può ignorare la dovuta informazione all'utenza. (art. 142, comma 2 bis, del Codice della Strada, cfr. in merito Tribunale di Belluno, sentenza n. 535 del 12/10/2017).

La conclusione ora richiamata è sostenuta anche da recentissima sentenza (Cass. Civ. n. 5997 del 14/03/2014), la quale ha ribadito che *"la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità"*.

Inoltre, anche il Tribunale di Paola è intervenuto sull'obbligo della segnalazione dello strumento Scout Speed. In particolare, il Dott. Franco Caroleo, con la sentenza n. 767 del 22/11/2018, ha precisato che l'art. 3 del decreto ministeriale del 15/08/2007, il quale fa una distinzione tra strumenti di rilevamento fissi e mobili, non prevedendo per i secondi l'obbligo di informazione agli utenti della strada, deve essere disapplicato, in quanto l'art.



142, comma 6 bis, C.d.S., nella seconda parte, demanda alla fonte ministeriale soltanto la regolamentazione relativa all'impiego dei cartelli o dei dispositivi di segnalazione luminosi e non già ulteriori regolamentazioni, come quella che concerne l'obbligatorietà o meno della segnalazione degli strumenti agli utenti della strada. Per quest'ultimo aspetto, infatti, trova piena applicazione la norma di rango primario contenuta nell'art. 142, comma 6 bis, C.d.S., la quale nella prima parte prevede che *"Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice"*, senza alcuna distinzione tra postazioni mobili e fisse.

Peraltro, le foto della cartellonistica prodotte dall'amministrazione resistente (cfr. in atti) sono del tutto irrilevanti e generiche, posto che non consentono di individuarne l'esatta collocazione. Tale omissione va ad incidere non solo sul diritto di difesa del ricorrente ma anche sul conseguente controllo del Giudice in ordine all'esatta collocazione della cartellonistica, tanto più che l'odierno resistente, seppur sollecitato, in sede di istruttoria non ha inteso chiarire tale circostanza.

Per tali ragioni, il verbale di contestazione opposto deve essere annullato.

Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo tenuto conto del D.M. 20/07/12 n. 140, con modifiche e integrazioni di cui al DM 55/14, nei minimi stabiliti e senza la fase istruttoria che non si è svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, definitivamente pronunciando

sulla domanda proposta da POSSIDENTE Giuseppe e POSSIDENTE Francesco contro Comune di Diamante, in persona del Sindaco, l.r.p.t., iscritta al n. 417/2020 R.G.A.C., ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla *in toto* il verbale di accertamento n. 74 V/2020 n. registro 74/2020 - 078048 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Diamante per la presunta violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S., con il quale veniva comminata la sanzione amministrativa di € 186,00;
- 2) Condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 134,00, oltre spese esenti, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A come per legge.

Così deciso in Belvedere Marittimo, li 16/12/2020

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 28/01/2021

Il cancelliere C
Il Cancelliere
Massimiliano Pepe

IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Daniela Turco



Spett.le Comune di Diamante,
come a Voi certamente noto, mediante la sentenza n.361/2020, che allego, emessa nell'ambito del giudizio in oggetto indicato, il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, nell'accogliere il ricorso promosso nell'interesse dei miei assistiti, Signori Giuseppe Possidente e Francesco possidente, Vi ha condannato "... al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 134,00, oltre spese esenti, spese forfettarie al 15% IVA e C.P.A. come per legge ...".

Atteso quanto sopra, resto in attesa di sapere se è Vostra intenzione provvedere spontaneamente al pagamento del dovuto in favore dei miei assistiti rappresentandoVi sin da ora che, in difetto di riscontro entro sette giorni dalla ricezione della presente, mi vedrò costretto ad agire esecutivamente, con aggravio di spese e competenze a Vostro esclusivo carico.

Cordiali saluti.

Avv. Dario Bergamo
Via G. Oberdan, 3 – 87029 Scalea (CS)
Tel./Fax/Whatsapp: 0985 21212
E-mail: avv.dariobergamo@gmail.com
P.E.C.: dariobergamo@pec.it

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 134,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 20,10
Cassa Avvocati (4%)	€ 6,16
<i>Totale imponibile</i>	€ 160,26
IVA 22% su Imponibile	€ 35,26
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 43,00
<i>Totale documento</i>	€ 238,52
Netto a pagare	€ 238,52

IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.

che dal verbale di contestazione opposto non risulterebbe l'indicazione della distanza alla quale sarebbero state poste le segnalazioni, né tantomeno le dimensioni, la natura e il contenuto della presunta cartellonistica.

Condividendo la tesi sostenuta dai ricorrenti, il giudice di pace ha accolto il ricorso, annullando il verbale opposto poiché emesso in violazione dell'art. 142, comma 6-bis, D.lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della strada), in quanto *“le foto della cartellonistica prodotte dall'amministrazione resistente (cfr. in atti) sono del tutto irrilevanti e generiche, posto che non consentono di individuarne l'esatta collocazione”* (v. p. 5, r. 13-15 della sentenza impugnata).

Il motivo di opposizione afferente alla insufficienza della segnaletica stradale posto a fondamento della decisione impugnata, non può, dunque, ritenersi vago e generico, stante l'indicazione delle specifiche circostanze oggetto di doglianza nonché l'individuazione delle disposizioni di legge che si assumono violate; sicché non è ravvisabile la violazione di ultrapetizione di cui all'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di pace.

Peraltro, è appena il caso di rilevare che in tema di applicazione del principio processuale della c.d. *“ragione più liquida”*, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., *“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”* (così, Cass. civ., n. 363/2019). In quest'ottica, nel caso di specie, il giudice di pace ha fondato la pronuncia di accoglimento dell'opposizione sull'unica questione ritenuta di più pronta e agevole soluzione, omettendo la disamina sulle altre questioni pure avanzate, e ha dichiarato la illegittimità del verbale di accertamento della infrazione al codice della strada poiché elevato in violazione dell'obbligo di presegnalazione imposto dall'art. 142, comma 6-bis, D.lgs. n. 285/1992 (cd. Codice della strada).

Per i motivi esposti, l'appello va rigettato.

Il rigetto dell'appello principale giustifica l'omesso esame dell'appello incidentale proposto dalla parte appellata *“nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale dell'appello principale proposto dal Comune di Diamante”* (v. p. 13 conclusioni della memoria di costituzione con appello incidentale di Possidente Giuseppe e Possidente Francesco).

Spett.le Ente,

come a Voi certamente noto, mediante la sentenza n.252/2024, che allego, emessa nell'ambito del giudizio in oggetto indicato, il Tribunale di Paola, nel rigettare l'impugnazione proposta, Vi ha condannato "... alla rifusione, in favore di Possidente Giuseppe e Possidente Francesco, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 331,00, di cui 331,00 per compensi ed € 0,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.p.a. come per legge ...".
Atteso quanto sopra, resto in attesa di sapere se siete intenzionati ad adempiere spontaneamente al pagamento del dovuto in favore dei miei assistiti con espresso avvertimento che, in difetto di riscontro entro sette giorni dalla ricezione della presente, mi vedrò costretto ad agire esecutivamente, con aggravio di spese e competenze a Vostro esclusivo carico.

Cordiali saluti.

Avv. Dario Bergamo
Via G. Oberdan, 3 – 87029 Scalea (CS)
Tel./Fax/Whatsapp: 0985 21212
E-mail: avv.dariobergamo@gmail.com
P.E.C.: dariobergamo@pec.it

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 331,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 49,65
Cassa Avvocati (4%)	€ 15,23
<i>Totale imponibile</i>	€ 395,88
IVA 22% su Imponibile	€ 87,09
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 64,50
Totale documento	€ 547,47

IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.

In data 8.11.2025 si costituiva nuovo difensore che si riportava alle conclusioni già formulate; quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale acquisita documentazione, veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e riservata per la decisione.

Occorre premettere che la qualificazione giuridica della domanda compete al giudice in virtù del noto principio *iura novit curia*, atteso che *“Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte”* (Cass. n. 5442/06).

Ciò posto quanto al primo motivo di opposizione, come peraltro eccepito dall’opposto, l’errore nell’indicazione della data della formula esecutiva secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità *“determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, commi 1 e 2 c.p.c.”* (Cass. n. 3967/2019).

Ed ancora l’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo che deve essere eccepita nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato. (Cass. n. 3967/19).

Pertanto l’opposizione essendo stata proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni di cui all’art 617 c.p.c (precepto notificato in data 16 febbraio 2021 – opposizione notificata in data 14 marzo 2021) sotto tale profilo deve essere dichiarata inammissibile.

Per quanto riguarda il secondo motivo di opposizione lo stesso deve ritenersi irrilevante in iesta sede atteso che il precepto di cui è causa risulta notificato sulla base di un titolo giudiziale anche in ordine all’indicazione dell’importo e alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sul punto nel giudizio di opposizione promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale, possono essere fatte valere solo censure afferenti l’esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l’esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo.

Alla luce di tali considerazioni l’opposizione deve essere dichiarata inammissibile.

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE**Ai sensi dell'art. 3 bis L. 53-1994**

Io sottoscritto **Avv. Enrico Vaccari** del Foro di Paola (CS), con Studio in Cetraro (CS), alla Piazza San Benedetto n. 3 (C.F. VCCNRC64E28C588B), autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola, con provvedimento n. 53/2013 Reg. Cron. del 18 marzo 2013 ad avvalermi delle facoltà previste dalla legge n. 53 del 21 gennaio 1994 in tema di notifiche degli atti civili ed amministrativi, nella mia qualità di difensore e domiciliatario di Avv. Artusa Eugenio, nato a Taverna (CZ) il 20-11-1940, residente in Cetraro (CS) alla Via Carlo Pancaro n. 4 (C.F. RTSGNE40S20L070J)

NOTIFICO

dall'indirizzo di posta elettronica certificata avvenricovaccari@puntopec.it presente nel registro Reginde e regolarmente comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola (CS), unitamente alla presente relazione firmata digitalmente l'allegata Sentenza 32633700s.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Sentenza n. 164/2026 pubblicata il 17/02/2026 R.G. n. 412/2021 – Sentenza n. cronol. 1381/2026 del 17/02/2026 del Tribunale di Paola, a:

Comune di Diamante (CS), in persona del Sindaco p.t., con sede in 87023 Diamante (CS) Piazza P. Mancini n. 10, all'indirizzo PEC protocollodiamante@pec.it, estratto dal pubblico Registro Reginde PP.AA.

DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al giudizio n. 412/2021 R.G. Tribunale di Paola

ATTESTO

ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis e dell'art. 16 undecies comma 1 del D.L. n. 179/2012 come modificato dal D.L. n. 90/2014 (conv. in L. n. 114/2014) e s.m.i. che l'allegato file Sentenza n. 164/2026 pubblicata il 17/02/2026 R.G. n. 412/2021– Sentenza n. cronol. 1381/2026 del 17/02/2026 del Tribunale di Paola (nome del file 32633700s.pdf), è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è stata estratta

ATTESTO

altresi che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente ulteriore allegato informatico: file Sentenza n. **164/2026** pubblicata il **17/02/2026** R.G. n. **412/2021**– Sentenza n. cronol. **1381/2026** del 17/02/2026 del Tribunale di Paola (nome del file **32633700s.pdf**), conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

La presente relata di notifica è sottoscritta digitalmente.

Cetraro li, 20 Febbraio 2026.

(f.to digitalmente) Avv. Enrico Vaccari

MAIL PROTOCOLLATA

Mittente: avvenricovaccari@puntopec.it
Destinatario: protocollodiamante@pec.it
Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Data: 20/02/2026
Ora: 19:10:53

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

E' possibile verificare l'identità del mittente e la validità legale del certificato di firma utilizzato tramite servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
 - Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
 - Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
 - Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>
Avv. Enrico Vaccari Piazza San Benedetto n. 3 - 87022 Cetraro (CS). C.F. VCCNRC64E28C588B, Foro di Paola
- Parte nell'interesse della quale è stata effettuata la notifica: Artusa Eugenio, nato a Taverna (CZ)20-11-1940 residente a Cetraro (CS) in Via Carlo Pancaro 4 C.F. RTSGNE40S20L070J
Indirizzo Pec al quale è stata effettuata la presente notifica:
protocollodiamante@pec.it
Ufficio Giudiziario: Tribunale di Paola
Allegati Files: 1. Senetnza n. 164/2026 ; 2. Relata di notifica a mezzo Pec pdf

Allegati:

- 32633700s.pdf
- 32633700s.pdf.p7m
- RELATA_DI_NOTIFICA_CON_ATTESTAZIONE_DI_CONFORMITA_Artusa-signed.pdf
- RELATA_DI_NOTIFICA_CON_ATTESTAZIONE_DI_CONFORMITA_Artusa-signed.pdf.p7m

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 1.278,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 191,70
Cassa Avvocati (4%)	€ 58,79
<i>Totale imponibile</i>	€ 1.528,49
IVA 22% su Imponibile	€ 336,27
Totale documento	€ 1.864,76

IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo **RG 413/2021** discussa con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. vertente

TRA

COMUNE DI DIAMANTE (C.F. 00362420788), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. **MAGURNO ORNELLA**

Attore

E

EUGENIO ARTUSA (C.F. RTSGNE40S20L070J), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. **VACCARI ENRICO**

Convenuto

Nuovo procuratore

OGGETTO: opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi.

CONCLUSIONI: come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione notificato in data 14 marzo 2021 il Comune di Diamante proponeva opposizione a precetto art. 615 c.p.c, chiedendone previa sospensione dell'efficacia esecutiva la declaratoria di nullità dell'atto di precetto notificato in data 16 febbraio 2021, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

A sostegno della domanda assumeva; 1) errata data indicata nel precetto di apposizione della formula esecutiva; 2) la somma pretesa non è dovuta in quanto errata poiché viene riportato un importo diverso nei totali € 3.630,67 e poi di seguito nel totale finale € 3.830,67; 3) la somma pretesa non sarebbe dovuta poiché vi è stato l'adempimento parziale della somma impegnata pari ad € 1.284,60 su 3.630,67 indicato in fattura.

giurisprudenza di legittimità "L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente"; (Cass. n. 2938/1992).

Infine relativamente all'eccepito adempimento parziale la somma intimata risulta corrispondente - emendata del detto errore materiale - a quanto liquidato nell'ingiunzione non opposta e divenuta esecutiva di talchè la stessa andava proposta in sede di opposizione ad ingiunzione sull'assunto che in forza di un unanime e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le tante, cfr. Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 5 settembre 2008, n. 22402), nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., promosso in base ad un titolo esecutivo giudiziale, possono essere fatte valere solo censure afferenti l'esistenza o la regolarità formale del titolo ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che siano sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo medesimo.

A prescindere da tali considerazioni l'opposto ha dato atto che nel ricorso per decreto ingiuntivo le somme richieste ed ingiunte sono il residuo dovuto, defalcato l'acconto ricevuto.

Alla luce di tali considerazioni l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola in persona del giudice dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

1. DICHIARA inammissibile l'opposizione;
2. CONDANNA l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposto delle spese del giudizio che si liquidano in € 1.278,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi per dichiarato anticipo.

Paola, 17.2.2026

Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 bis L. 53-1994

Io sottoscritto **Avv. Enrico Vaccari** del Foro di Paola (CS), con Studio in Cetraro (CS), alla Piazza San Benedetto n. 3 (C.F. VCCNRC64E28C588B), autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola, con provvedimento n. 53/2013 Reg. Cron. del 18 marzo 2013 ad avvalermi delle facoltà previste dalla legge n. 53 del 21 gennaio 1994 in tema di notifiche degli atti civili ed amministrativi, nella mia qualità di difensore e domiciliatario di Avv. Artusa Eugenio, nato a Taverna (CZ) il 20-11-1940, residente in Cetraro (CS) alla Via Carlo Pancaro n. 4 (C.F. RTSGNE40S20L070J)

NOTIFICO

dall'indirizzo di posta elettronica certificata avvenricovaccari@puntopec.it presente nel registro Reginde e regolarmente comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola (CS), unitamente alla presente relazione firmata digitalmente l'allegata Sentenza 32683128s.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Sentenza n. 165/2026 pubblicata il 17/02/2026 R.G. n. 413/2021 – Sentenza n. cronol. 1382/2026 del 17/02/2026 del Tribunale di Paola, a:

Comune di Diamante (CS), in persona del Sindaco p.t., con sede in 87023 Diamante (CS) Piazza P. Mancini n. 10, all'indirizzo PEC protocollodiamante@pec.it, estratto dal pubblico Registro Reginde PP.AA.

DICHIARO

che la presente notifica viene eseguita in relazione al giudizio n. 413/2021 R.G. Tribunale di Paola

ATTESTO

ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis e dell'art. 16 undecies comma 1 del D.L. n. 179/2012 come modificato dal D.L. n. 90/2014 (conv. in L. n. 114/2014) e s.m.i. che l'allegato file Sentenza n. 165/2026 pubblicata il 17/02/2026 R.G. n. 413/2021– Sentenza n. cronol. 1382/2026 del 17/02/2026 del Tribunale di Paola (nome del file 32683128s.pdf), è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è stata estratta

ATTESTO

altresì che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente ulteriore allegato informatico: file Sentenza n. **165/2026** pubblicata il **17/02/2026** R.G. n. **413/2021**– Sentenza n. cronol. **1382/2026** del 17/02/2026 del Tribunale di Paola (nome del file **32683128s.pdf**), conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

La presente relata di notifica è sottoscritta digitalmente.

Cetraro lì, 20 Febbraio 2026.

(f.to digitalmente) Avv. Enrico Vaccari

MAIL PROTOCOLLATA

Mittente: avvenricovaccari@puntopec.it
Destinatario: protocollodiamante@pec.it
Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Data: 20/02/2026
Ora: 19:22:21

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

E' possibile verificare l'identità del mittente e la validità legale del certificato di firma utilizzato tramite servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
 - Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
 - Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
 - Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>
Avv. Enrico Vaccari Piazza San Benedetto n. 3 - 87022 Cetraro (CS). C.F. VCCNRC64E28C588B, Foro di Paola
- Parte nell'interesse della quale è stata effettuata la notifica: Artusa Eugenio, nato a Taverna (CZ) il 20-11-1940 residente a Cetraro (CS) in Via Carlo Pancaro n. 4 C.F. RTSGNE40S20L070J
Indirizzo Pec al quale è stata effettuata la presente notifica:
protocollodiamante@pec.it
Ufficio Giudiziario: Tribunale di Paola
Allegati Files: 1. Sentenza n. 165/2026 2. Relata di notifica a mezzo Pec pdf

Allegati:

- 32683128s.pdf
- 32683128s.pdf.p7m
- RELATA_DI_NOTIFICA_CON_ATTESTAZIONE_DI_CONFORMITA_Artusa-signed.pdf
- RELATA_DI_NOTIFICA_CON_ATTESTAZIONE_DI_CONFORMITA_Artusa-signed.pdf.p7m

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv Armando Laureti**, codice fiscale: **LRTRND60A12H501N**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **L'Avv. Armando Laureti** (CF: LRTRND60A12H501N), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione l'allegato **precetto Comune Diamante Avv Laureti.pdf**, documento redatto in proprio contenente atto di precetto su sentenza, a **Comune Di Diamante In Persona Del Sindaco P.T. Con Sede In Diamante (CS) Via Pietro Mancini, 10** cap 87023 all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollodiamante@pec.it** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

Roma, 18/02/2026

Firmato digitalmente da **Avv Armando Laureti**



MAIL PROTOCOLLATA

Mittente: armandolaureti@ordineavvocatiroma.org
Destinatario: protocollodiamante@pec.it
Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE n. 53 DEL 1994
Data: 18/02/2026
Ora: 12:21:55

--

Avv. Armando Laureti

Allegati:

- precetto Comune Diamante Avv Laureti.pdf
- Relata-di-Notifica-del-18-02-2026 precetto Laureti Comunediamante.pdf

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 1.278,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 191,70
Cassa Avvocati (4%)	€ 58,79
<i>Totale imponibile</i>	€ 1.528,49
IVA 22% su Imponibile	€ 336,27
Totale documento	€ 1.864,76

IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA**

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo **R.G. 1118/2023** vertente

TRA

DI GIORNO ASSUNTA MANUELA, c.f.: DGR SNT 78D45 G975S, elettivamente domiciliata in Paola (CS), via Latina, 1, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cirillo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello;

APPELLANTE

e

COMUNE DI DIAMANTE, C.F. e P.IVA 00362420788, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Rende (CS), Via Alfieri snc, presso lo studio dell'avv. Marietta De Rango, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.

APPELLATO

e

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, P.I. 13756881002, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria n. 113, presso lo studio dell'avv. Fabio dell'Anna, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.

APPELLATA

Oggetto: appello avverso sentenza n. 188/2023 R.S. del Giudice di Pace di Scalea del 11.07.2023.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sull'atto di appello: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 92 CO. 2 C.P.C.

Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna appellante, sig.ra Di Giorno Assunta Manuela, impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2022 90031933 14 000, emessa dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione per il pagamento della complessiva somma di € 17.959,76, circoscrivendo l'opposizione alla sola cartella n. 034 2018 00097625 29 000, dell'importo di € 4.097,98.

Durante il giudizio di primo grado si costituiva il solo Comune di Diamante.

Il Giudice di Pace di Scalea, definitivamente pronunciandosi, accoglieva l'opposizione della sig.ra Di Giorno e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.

Proponeva appello la sig.ra Di Giorno Assunta Manuela, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., ed impugnava la sentenza di primo grado limitatamente alle parti in cui, alla pag. 3 del provvedimento gravato, veniva statuito *“Nondimeno la natura della causa, le argomentazioni trattate e l'opposizione limitata ad una sola parte dell'intimazione di pagamento, giustificano l'integrale compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.”*, nonché, nel P.Q.M., ove statuiva *“Spese integralmente compensate tra le parti”*.

L'appello è fondato e, come tale, è meritevole di accoglimento in ragione di quanto indicato nel prosieguo.

Orbene, nell'esaminare la fondatezza dei motivi di appello, in primo luogo, deve darsi atto della condivisibilità delle censure mosse dall'odierno appellante alla sentenza n. 188/2023 R.S. del Giudice di Pace di Scalea, pronunciata dal Giudice di Pace, dott. Walter Nicodemo, in data 11.07.2023, pubblicata in pari data, resa a conclusione del giudizio rubricato sub. n. 587/2022 R.G., con cui, a fronte di opposizione spiegata

dall'odierna appellante era annullata l'opposta intimazione di pagamento limitatamente alla cartella n. 03420180009762529000 di € 4.097,98, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione per intervenuta prescrizione, con integrale compensazione delle spese di lite.

Il Giudice di Pace di Scalea, infatti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di Giorno Assunta Manuela contro Comune di Diamante e contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, iscritta al n. 587/2022 R.G. ogni diversa istanza disattesa, così statuiva: *“Alla luce di quanto sopra, non essendo state prodotte eventuali interruzioni del termine di prescrizione quinquennale stabilito per esercitare la pretesa punitiva da parte dell'Amministrazione e va pertanto dichiarata la prescrizione del credito azionato da Concessionario limitatamente alle predette cartelle. Restano assorbiti gli altri motivi dell'opposizione. Nondimeno la natura della causa, le argomentazioni trattate e l'opposizione limitata ad una sola parte dell'intimazione di pagamento, giustificano l'integrale compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 co 2 c.p.c.”*.

In merito alla compensazione delle spese di lite, nel presente giudizio di appello, gli appellanti hanno eccepito: *“Preliminarmente, è opportuno specificare che il presente gravame ha la finalità di censurare la sentenza impugnata esclusivamente in punto spese, e limitatamente alle parti di provvedimento indicate in precedenza.*

Orbene, il Giudice di prime cure, correttamente inquadrando la fattispecie sottoposta alla sua attenzione, qualificava l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., accogliendo conseguentemente la domanda e dichiarando prescritto il credito avanzato dai convenuti con la notifica dell'intimazione originariamente impugnata.

Invero, ripercorrendo brevemente le vicende descritte con l'atto di citazione del giudizio di primo grado, al quale si fa pieno e integrale riferimento, Agenzia delle Entrate - Riscossione notificava, in data 13.09.2022, avviso di intimazione, richiedendo in pagamento, tra le altre, la somma di € 4.097,98, afferente ad una cartella che sarebbe stata partecipata all'attrice in data 03.12.2018, ma della cui notifica non vi è traccia,

neanche nel compendio probatorio allegato dal convenuto Comune di Diamante all'atto della costituzione in giudizio (rectius: veniva solo depositata la citazione notificata).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Giudice di Pace di Scalea, correttamente statuendo nel merito, rilevava l'assenza di atti interruttivi tra il 2015 (rectius: anno cui farebbe riferimento la sanzione per cui è causa) e il 13.09.2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento e primo atto per mezzo del quale la sig.ra Di Giorno veniva notiziata della sussistenza di tale pretesa creditoria a suo carico; conseguentemente, veniva accolta totalmente la domanda di parte attrice, tuttavia venivano inspiegabilmente compensate le spese di lite”.

Gli appellanti, pertanto, così concludevano: “Voglia l'adito Tribunale Civile di Paola, in funzione di giudice di appello, contrariis reiectis, così decidere:

-in via principale, riformare l'impugnata sentenza n. 188/2023 R.S. del Giudice di Pace di Scalea, resa a definizione del giudizio rubricato sub. n. 587/2022 R.G., esclusivamente il capo relativo alle spese, condannando i convenuti, in base al rispettivo grado di responsabilità, e in virtù del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, per quanto espresso in narrativa;

-con vittoria di spese e competenze di lite, in relazione al doppio grado di giudizio, da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.

Orbene, l'art. 91 c.p.c. statuisce che: il giudice “condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.

“Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed

eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza n. 4696 del 18 febbraio 2019).

Orbene, il caso in esame non rientra nelle fattispecie su menzionate. Non si può parlare di soccombenza reciproca essendo stata limitata l'opposizione alla sola cartella poi annullata. La fattispecie in questione non può neanche collocarsi nell'ipotesi della novità della questione trattata o nel mutamento della giurisprudenza, in quanto la vertenza verteva in tema di prescrizione quinquennale dei crediti derivanti da sanzioni irrogate per violazioni al codice della strada.

Pertanto, la sentenza del giudice di prime cure va riformata.

In ragione, quindi, di quanto sinora rilevato, l'appello va accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, vanno liquidate le spese legali afferenti il primo grado di giudizio, ai medi tariffari, operando una riduzione del 30%.

2. Sulle spese.

Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte appellata alla loro rifusione in favore della parte appellante. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del DM 147/2022, ridotti al 30 , tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate (considerato il valore medio delle fasi di studio – ridotto del 30%, introduttiva – ridotto del 30% e decisionale – ridotto del 30% - dei giudizi ordinari, in relazione allo scaglione fino ad € 5.200,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in grado di appello, nella causa civile iscritta al R.G. n.1118/2023, avverso la sentenza n. 188/2023 R.S. del Giudice di Pace di Scalea, pronunciata in data 11.07.2023, resa a

conclusione del giudizio rubricato sub. n. 587/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie l'appello proposto da DI GIORNO ASSUNTA MANUELA, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 188/2023 del 11.07.2023 del Giudice di Pace di Scalea, condanna il COMUNE DI DIAMANTE, in persona del Sindaco *pro tempore* nonché l'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido fra loro, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese di primo grado, che si liquidano in complessivi euro 1.010,50, di cui 885,50 per compensi e € 125,00 per esborsi, oltre accessori di legge, somma da distrarsi nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario ex art.93 c.p.c.;

3. condanna il COMUNE DI DIAMANTE, in persona del Sindaco *pro tempore* nonché l'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido fra loro, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado, che si liquidano in complessivi euro 1.190,70 per onorari, oltre accessori di legge, somma da distrarsi nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario ex art.93 c.p.c.;

Paola, 02.03.2026

Il Giudice
(dott. Luigi Varrecchione)

MAIL PROTOCOLLATA

Mittente: avvmariperugini@puntopec.it
Destinatario: protocollodiamante@pec.it
Oggetto: COMUNICAZIONE 1118/2023/CC
Data: 02/03/2026
Ora: 22:57:13

Buonasera,
in allegato la sentenza resa dal Tribunale di Paola.
Cordiali saluti.
Avv. Mario Perugini

Da avv.marietaderango@pec.giuffre.it
A avvmariperugini@puntopec.it
Cc
Data Mon, 2 Mar 2026 21:10:14 +0100
Oggetto Fw:COMUNICAZIONE 1118/2023/CC

Buonasera,
È stata emessa la sentenza Di Giorno Comune e ADER. Il tribunale ha accolto il gravame condannando il comune al doppio grado di giudizio
Allego sentenza

Saluti
Marietta

Da tribunale.paola@civile.ptel.giustiziacert.it
A avv.marietaderango@pec.giuffre.it
Cc
Data Mon, 2 Mar 2026 15:03:52 +0100 (added by postmaster@sendm.cert.legalmail.it)
Oggetto COMUNICAZIONE 1118/2023/CC

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA.

--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 1118/2023
Giudice: VARRECCHIONE LUIGI
Attore principale: DI GIORNO ASSUNTA MANUELA
Conv. principale: COMUNE DI DIAMANTE

Oggetto: SENTENZA A VERBALE (art. 127 ter cpc)
Descrizione: SENTENZA A VERBALE (art. 127 ter cpc) CON NUMERO 215/2026

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 02/03/2026 15:03
Registrato da MANCUSO FRANCA

--
Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Comune di Diamante Prot.0004992-03/03/2026-C_D289-PG-0016-0014-A 0013-0010-0001

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

Allegati:

- 18633726s.pdf.zip

Comune di Diamante Prot.0004992-03/03/2026-C_D289-PG-0016-0014-A 0013-0010-0001

MAIL PROTOCOLLATA

Mittente: avvmariperugini@puntopec.it
Destinatario: protocollodiamante@pec.it
Oggetto: COMUNICAZIONE 1118/2023/CC
Data: 02/03/2026
Ora: 22:57:13

Buonasera,
in allegato la sentenza resa dal Tribunale di Paola.
Cordiali saluti.
Avv. Mario Perugini

Da avv.mariettaderango@pec.giuffre.it
A avvmariperugini@puntopec.it
Cc
Data Mon, 2 Mar 2026 21:10:14 +0100
Oggetto Fw:COMUNICAZIONE 1118/2023/CC

Buonasera,
È stata emessa la sentenza Di Giorno Comune e ADER. Il tribunale ha accolto il gravame condannando il comune al doppio grado di giudizio
Allego sentenza
Saluti
Marietta

Da tribunale.paola@civile.ptel.giustiziacert.it
A avv.mariettaderango@pec.giuffre.it
Cc
Data Mon, 2 Mar 2026 15:03:52 +0100 (added by postmaster@sendm.cert.legalmail.it)
Oggetto COMUNICAZIONE 1118/2023/CC

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA.

-
Comunicazione di cancelleria
Sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 1118/2023
Giudice: VARRECCHIONE LUIGI
Attore principale: DI GIORNO ASSUNTA MANUELA
Conv. principale: COMUNE DI DIAMANTE

Oggetto: SENTENZA A VERBALE (art. 127 ter cpc)
Descrizione: SENTENZA A VERBALE (art. 127 ter cpc) CON NUMERO 215/2026

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 02/03/2026 15:03
Registrato da MANCUSO FRANCA

-
Si vedano gli eventuali allegati.

-
Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Comune di Diamante Prot.0004992-03/03/2026-C_D289-PG-0016-0014-A 0013-0010-0001

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>

Allegati:

- 18633726s.pdf.zip

Comune di Diamante Prot.0004992-03/03/2026-C_D289-PG-0016-0014-A 0013-0010-0001

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 885,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 132,75
Cassa Avvocati (4%)	€ 40,71
Totale imponibile	€ 1.058,46
IVA 22% su Imponibile	€ 232,86
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 125,00
Totale documento	€ 1.416,32
Netto a pagare	€ 1.416,32

IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 1.190,70
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 178,61
Cassa Avvocati (4%)	€ 54,77
<i>Totale imponibile</i>	€ 1.424,08
IVA 22% su Imponibile	€ 313,30
<i>Totale documento</i>	€ 1.737,38
Netto a pagare	€ 1.737,38

IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.



STUDIO LEGALE PAOLINI

87100 COSENZA - Viale della Repubblica, 110
80121 NAPOLI - Piazza Vittoria, 6
(0984) 38062 - 483118 - 31314
segreteria@studiolegalepaolini.com

ATTO DI PRECETTO

Nell'interesse di

Paolini avv. Serena (C.F. PLNSRN69D53D086N), nata a Cosenza il 13.04.1969 e ivi residente alla via Nicola Parisio, 2/A, ai fini del presente atto rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c, presso il proprio studio in Cosenza, Viale della Repubblica n. 110, elettivamente domicilio.

Il predetto istante chiede che le comunicazioni e le notificazioni siano inviate al seguente indirizzo Pec: avv.serenapaolini@pecstudio.it

PREMESSO CHE

il Tribunale di Paola con Sentenza n. 567/2025 resa dal Tribunale di Paola in data 05.06.2025 e pubblicata in pari data, a definizione del giudizio iscritto al n. RG. 91/2018, condannava il Comune di Diamante alla refusione in favore del CONDOMINIO EDIL NERVINO FABBRICATO B, delle spese legali quantificate in "€ 10.860,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), CPA ed IVA (come per legge)", **con distrazione in favore del procuratore, avv. Serena Paolini;**

che la sentenza veniva notificata ad istanza dell'avv. Serena Paolini in data 30 settembre 2025; ad oggi il Comune di Diamante non ha adempiuto a quanto previsto in sentenza nonostante la notifica della sentenza e successive richieste di bonario adempimento;

che, pertanto, Paolini avv. Serena risulta creditrice nei confronti del Comune di Diamante delle spese liquidate;

che è decorso il termine dilatorio dei 120 giorni ex art. 14, d.l. n. 669/1996, sicché si può procedere ad esecuzione nei confronti della debitrice Pubblica Amministrazione;

Tanto premesso, l'istante

INTIMA e FA PRECETTO

Al COMUNE DI DIAMANTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Diamante, Via P. Mancini 10, C.F. e P.IVA 00362420788, di pagare, entro 10 gg. dalla notifica del presente atto, in favore dell'istante le seguenti somme:

Voce	Importo
Onorari liquidati in sentenza	€ 10.860,00



Onorari di precetto	€ 236,00
Spese generali ex art. 13 L.F. (15% su onorari)	€ 1.664,40
Cassa Avvocati (4%)	€ 510,42
Totale imponibile	€ 13.270,82
IVA 22% su Imponibile	€ 2.919,58
Totale documento	€ 16.190,40

E così per complessivi **16.190,40**, con avvertimento e diffida che in caso di mancato pagamento entro e non oltre il suddetto termine di 10 giorni, si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge, anche con le forme del pignoramento presso terzi.

Avverte il debitore che, ex art. 480, comma 2 c.p.c., può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo allo stesso un piano del consumatore.

Ai sensi del novellato art. 480, comma 3, c.p.c., si avvisa il debitore che il Giudice competente per l'esecuzione è il Tribunale di Paola.

Cosenza, lì 12.03.2026

Avv. Serena Paolini

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. Serena Paolini**, con studio in Cosenza, al Viale della Repubblica, 110, codice fiscale PLNSRN69D53D086N, titolare dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata avv.serenapaolini@pecstudio.it regolarmente pubblicato nel RE.G.IND.E., in proprio

HO NOTIFICATO

Ad ogni effetto di legge il seguente atto:

1. Atto di precetto, atto nativo digitalmente firmato dal sottoscritto difensore, datato 12.03.2026 per l'importo di € 16.190,40.

A

COMUNE DI DIAMANTE, C.F. e P.IVA 00362420788, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Diamante (CS), Via P. Mancini 10, e ciò ho eseguito a mezzo Posta Elettronica Certificata spedendo la predetta copia informatica, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollodiamante@pec.it, indirizzo estratto dal Registro IPA non essendo presente alcun indirizzo appartenente al predetto Comune nel registro PP.AA. tenuto da PST Giustizia.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, io sottoscritto Avv. Serena Paolini in forza dei poteri di cui all'art. 6, comma 1, L. 53/1994,

CERTIFICO

che l'allegato atto descritto al n. 1 è copia informatica di un atto nativo originale, digitalmente firmato dal sottoscritto difensore.

ATTESTO, infine

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene, in allegato, la copia informatica sopra descritta al punto 1.

Cosenza, lì 12.03.2026

Avv. Serena Paolini

ATTO DI PRECETTO

L'Avv. Giuseppe FORTUNATO, nato a Praia a Mare (CS) il 08.08.1959, c.f. FRT GPP 59M08 G975S, pec: avvgiuseppeantonioasqualefortunato@puntopec.it, con studio in Praia a Mare (CS) alla Via P. Mancini n. 1, procuratore domiciliatario di se stesso ex art 86 cpc, erede dell'Avv. Agostino Fortunato e procuratore dei coeredi De Luna Giovanna, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 15.06.1930, Fortunato Pasquale, nato a Praia a Mare il 30.01.1961, Fortunato Fabiola, nata a Praia a Mare il 14.01.1964, in virtù di procura Notarile del 06.09.2013, tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio in Praia a Mare Via Mancini n. 1,

PREMESSO

- Che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Paola, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Carmela Mirabelli, con ordinanza del 22.04.2025 emessa all'esito del giudizio n. 59/2025 rge, pubblicata in pari data non opposta, notificata a mezzo pec in data 09/10/2025, ha condannato il Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, a favore dell'Avv. Fortunato Giuseppe, quale procuratore speciale dei coeredi in virtù di procura notarile del Notaio Giovanni Lomonaco Rep 57019 e racc. N. 22523 del 06.09.2013, della somma di € De Luna Giovanna, Fortunato Pasquale e Fortunato Fabiola, della somma di € 3276,00, oltre spese generali nella misura del 12,5%, interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, nonché spese e competenze 832,00, oltre spese generali, Iva e Cap,

INTIMA E FA PRECETTO

Al Comune di Diamante, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Diamante Via Mancini n. 10, di pagare, all'istante, nel termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

- 1) € 832,00 per sorta capitale liquidata in Ordinanza;
- 2) € 125,00 per spese generali 15% sulla somma liquidata;
- 3) € 14,00 per interessi dalla data dell'ordinanza la presente atto;
- 4) € 239,20 per competenze atto di precetto comprensive di spese generali Cap 4% su € 230,00;
- 5) € 208,75 per spese registrazione ordinanza

e cioè la complessiva somma di € 1419,00 (Millequattrocentodiciannove //00 €), oltre interessi legali dalla data del presente atto al soddisfo e le spese di notifica come a margine distinte, il tutto con l'espresso avvertimento che, in difetto di pagamento entro il termine suddetto, si procederà ad esecuzione forzata dinanzi al Tribunale di Paola. Si avverte il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Praia a Mare, li 13.03.2026

Avv. Giuseppe FORTUNATO

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
EX ART. 3 BIS LEGGE N. 53 DEL 21.01.1994**

Io sottoscritto Avv. Giuseppe FORTUNATO, con studio in Praia a Mare (CS) alla Via P. Mancini n. 1, c.f. FRT GPP 59M08 G975S , pec avvgiuseppeantoniopasqualefortunato@puntopec.it, nella qualità di procuratore di sé stesso e di De Luna Giovanna, Fortunato Fabiola e Fortunato Pasquale in virtù di procura notarile Notaio Lomonaco Giovanni Rep 57010 e racc. N. 22523 del 06.09.2013 , ho notificato ad ogni effetto di legge l'allegato atto di precetto, a:

- Comune di Diamante , in persona del legale rappresentante pro tempore, , con sede in Diamante Via Mancini n. 10 , Cap 87023 , trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo all ' indirizzo protocollodiamante@pec.it estratto da lpa poiché alcun indirizzo era presente nel Registro PPAA ;

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al giudizio n. 59 /2025 rge Tribunale di Paola e

ATTESTO

ai sensi di legge che la copia informatica allegata "atto di precetto" è conforme all'originale in mio possesso.

Praia a Mare lì 13.03.2026

Avv. Giuseppe FORTUNATO

ATTO DI MESSA IN MORA
ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

AL Comune di Diamante, in persona del Sindaco Pro Tempore

Piazza P. Mancini, 10

87023, Diamante

P. Iva 00362420788

PEC: protocollodiamante@pec.it

ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it

Il sottoscritto Avv. Alessia Petrone PTRLSS83A57A662M, nell'interesse di L'Ente Religioso "ISTITUTO DELLE SUORE MISSIONARIE SACRO COSTATO DI MARIA SS.MA ADDOLORATA", con sede legale in Roma (RM) - (00184), Via di Santo Stefano Rotondo n. 7 C.F. 02641740580, in persona del suo legale rappresentante, Santacesaria Immacolata, nata a Montalbano Ionico il 27.07.1947, cod. fisc. SNTMCL47H67F399J, elettivamente domiciliata presso avv.alessiapetrone@pec.giuffre.it,

PREMESSO CHE

Con sentenza n. 4554/2025 sul ricorso Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, RG n. 3300/2024, dichiarava "estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Diamante, in persona del Sindaco p.t, al pagamento delle spese e dei compensi di causa, liquidati come in sentenza, con distrazione in favore dell'Avv. PETRONE Alessia e dell'Avv. VALENTE Amedeo. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge".

La predetta sentenza veniva notificata il 01.10.2025, ed è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, ha dichiarato l'illegittimità dell'atto impugnato.

La sentenza ha inoltre condannato il Comune di Diamante al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.620,65 di cui euro 68,65 per spese documentate e la restante parte per onorario di difensore oltre Iva, se dovuta, ed accessori di legge. Le suddette spese vengono distrarre in favore dei difensori, Avv.ti PETRONE Alessia e VALENTE Amedeo.

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell'art. 70 comma 2 D.Lgs, 546/92 Abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026, il ricorso per ottemperanza è proponibile "solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente

1

impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata".

RILEVATO CHE

La sentenza è passata in giudicato senza che la parte resistente abbia dato spontanea esecuzione al giudicato, ottemperando agli obblighi da esso derivanti.

In particolare, la parte resistente non ha provveduto a **Pagare le spese di giudizio** liquidate dalla sentenza, calcolate al 50% poiché vi è stata codifesa con l'Avv. Valente Amedeo, distratte in favore del difensore costituito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con la presente, il sottoscritto Avvocato Alessia Petrone, in esecuzione della sopracitata sentenza, passata in giudicato,

DIFFIDA E METTE IN MORA

il *Comune di Diamante, in persona del Sindaco Pro Tempore, Piazza P. Mancini, 10 87023, Diamante - P. Iva 00362420788*, ad ottemperare integralmente agli obblighi derivanti dalla predetta sentenza e, segnatamente, a:

CORRISPONDERE le spese di giudizio liquidate dalla sentenza in complessivi euro € **1.594,60**, con distrazione in favore del difensore costituito Avv. Alessia Petrone come da dettaglio allegato

Onorari	€ 1.276,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 191,40
Cassa Avvocati (4%)	€ 58,70
<u>Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72</u>	<u>€ 68,50</u>
Totale	€ 1.594,60

Pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla scrivente accesso c/o INTESA SAN PAOLO spa - filiale di Trebisacce (CS) - 87075 - Via Alfredo Lutri (codice IBAN= IT86 V030 6981 0831 0000 0006 628)

TERMINE

2

Si assegna il termine di **GIORNI TRENTA** dalla ricezione della presente per provvedere all'integrale ottemperanza agli obblighi sopra specificati.

AVVERTIMENTO

Decorso inutilmente il suddetto termine, i sottoscritti si riservano di promuovere il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 70 comma 2 D.Lgs, 546/92 Abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con richiesta di nomina di commissario ad acta e di condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle ulteriori spese processuali, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Si fa presente che, ai sensi della consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudizio di ottemperanza può comportare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per dare piena esecuzione al giudicato, ivi compresa la sostituzione dell'amministrazione inadempiente nell'adozione degli atti dovuti.

ALLEGATI

- Copia della sentenza n. 4554/2025 sul ricorso Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, RG n. 3300/2024 di cui si attesta la conformità all'originale informatico presente sul fascicolo telematico da cui è estratta.

Cosenza li 13.03.2026

Avv. Alessia Petrone



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/06/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'INGIANNNA GIUSEPPINA, Giudice monocratico

in data 11/06/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3300/2024 depositato il 04/04/2024

proposto da

Istituto Delle Suore Missionarie Sacro Costato Di Maria Ss.m - 02641740580

Difeso da

Alessia Petrone - PTRLSS83A57A662M
Amedeo Valente - VLNMDA76D14G975R

ed elettivamente domiciliato presso avv.alessiapetrone@pec.giuffre.it

contro

Comune di Diamante - Ufficio Tributi 87023 Diamante CS

elettivamente domiciliato presso protocollodiamante@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5428 IMU 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1359/2025 depositato il 13/06/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso/reclamo n. 3300/2024 l'Ente Religioso "ISTITUTO DELLE SUORE MISSIONARIE SACRO COSTATO DI MARIA SS.MA ADDOLORATA", con sede legale in Roma (RM), in persona del suo legale rappresentante, Santacesaria Immacolata, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Amedeo Valente e Alessia Petrone, ha impugnato l'avviso di accertamento IMU anno 2018 n. 5428 del 13.12.2023, notificato in data 09.01.2024, con il quale il Comune di Diamante ha accertato, per l'anno 2018, in merito ad alcuni immobili ivi dettagliati, un omesso versamento di imposta IMU.

L'Ente ricorrente ha sostenuto: 1) il diritto all'esenzione IMU ex art. 7 lett. I) D.Lgs 504/92, per specifica previsione di legge, nonché per sussistenza de presupposti oggettivi e soggettivi; 2) la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/90; 3) l'illegittima applicazione delle sanzioni; 4) l'illegittimità dell'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione quinquennale del credito ivi sotteso.

A sostegno dei propri assunti ha allegato copiosa documentazione, nonché precedente sentenza che ha accolto il ricorso presentato avverso l'accertamento Imu anno 2015.

Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. Con condanna del Comune alla rifusione delle spese e dei compensi, da distrarre ai difensori costituiti.

Con successiva memoria, l'Ente ecclesiastico ha depositato provvedimento di sgravio notificato dal Comune di Diamante, successivamente alla notifica del ricorso ed alla conseguente iscrizione a ruolo, per cui, pur chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere, ha insistito per la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali, in base al principio della soccombenza virtuale.

Nessuno si è costituito per il Comune di Diamante.

All'udienza dell'11/06/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice, preso atto del provvedimento di sgravio dell'Imu pretesa con l'impugnato avviso di accertamento; considerata la richiesta di parte ricorrente di cessata materia del contendere; verificato che è venuto meno l'oggetto della lite. Dichiaro cessata la materia del contendere.

La dichiarata cessazione della materia del contendere non esclude, tuttavia, una pronuncia sul rimborso delle spese processuali anticipate dalla ricorrente, dato che una siffatta pronuncia non conduce all'automatica compensazione delle spese del giudizio, dovendo il giudice valutare il comportamento delle parti.

Orbene, l'ingiustificata emissione di un atto impositivo, che ha costretto il destinatario a formulare un'impugnazione avanti il competente Giudice Tributario, costituisce motivo di condanna dell'Ente impositore alla rifusione delle spese di lite (alla luce del principio della "soccombenza virtuale", applicabile anche al processo tributario).

A tal fine il Comune di Diamante viene condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in

complessivi euro 2.620,65 di cui euro 68,65 per spese documentate e la restante parte per onorario di difensore oltre Iva, se dovuta, ed accessori di legge. Le suddette spese vengono distrarre in favore dei difensori, Avv.ti PETRONE Alessia e VALENTE Amedeo, che hanno dichiarato di averli tutti anticipati.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Diamante, in persona del Sindaco p.t, al pagamento delle spese e dei compensi di causa, liquidati come in sentenza, con distrazione in favore dell'Avv. PETRONE Alessia e dell'Avv. VALENTE Amedeo. Il tutto con ogni effetto consequenziale di legge.



ALESSIA PETRONE
STUDIO LEGALE

CORSO L. FERA N. 6 – 87100 COSENZA (CS)
TEL/FAX 0984-658133 – CELL. 338.2248216
EMAIL: ALESSIA.PETRONE@HOTMAIL.IT
PEC: AVV.ALESSIAPETRONE@PEC.GIUFFRE.IT

ATTO DI MESSA IN MORA
ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

AL Comune di Diamante, in persona del Sindaco Pro Tempore

Piazza P. Mancini, 10

87023, Diamante

P. Iva 00362420788

PEC: protocollodiamante@pec.it

ufficioprotocollo@pec.comune-diamante.it

ALLA SOCIETÀ GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI S.P.A. (SO.GE.R.T.)

C.F. 05491900634

PEC: sogert.gare@pec.it

Il sottoscritto Avv. Alessia Petrone PTRLSS83A57A662M, nell'interesse di De Lio Maria Luisa, notifico la sentenza n. 3701/2025 sul ricorso n. 4538/2024 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, quivi allegata, elettivamente domiciliata presso avv.alessiapetrone@pec.giuffre.it.

PREMESSO CHE

1

Con Sentenza n. 3701/2025 Depositata il 23/05/2025 sul ricorso Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, RG n. 4538/2024, "accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'atto impugnato; condanna i resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente, **con distrazione**, delle spese di lite che liquida in € 700,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori".

La predetta sentenza veniva notificata il 25.05.2025, ed è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, ha dichiarato l'illegittimità dell'atto impugnato.

La sentenza ha inoltre condannato i resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente, con distrazione, delle spese di lite che liquida in € 700,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori".

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell'art. 70 comma 2 D.Lgs, 546/92 Abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026, il ricorso per ottemperanza è proponibile "solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata".

RILEVATO CHE

La sentenza è passata in giudicato senza che le parti resistenti abbiano dato spontanea esecuzione al giudicato, ottemperando agli obblighi da esso derivanti.

In particolare, le resistenti resistente non hanno provveduto a **Pagare le spese di giudizio** liquidate dalla sentenza, calcolate al 50% poiché vi è stata codifesa con l'Avv. Valente Amedeo, distratte in favore del difensore costituito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con la presente, il sottoscritto Avvocato Alessia Petrone, in esecuzione della sopracitata sentenza, passata in giudicato,

DIFFIDA E METTE IN MORA

il *Comune di Diamante, in persona del Sindaco Pro Tempore, Piazza P. Mancini, 10 87023, Diamante - P. Iva 00362420788*, ad ottemperare integralmente agli obblighi derivanti dalla predetta sentenza e, segnatamente, a:

CORRISPONDERE le spese di giudizio liquidate dalla sentenza in complessivi euro € 478,60, con 2 distrazione in favore del difensore costituito Avv. Alessia Petrone come da dettaglio allegato

Onorari	€ 350,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 52,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 16,10
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 60,00

Totale

€ 478,60

Pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla scrivente acceso c/o INTESA SAN PAOLO spa - filiale di Trebisacce (CS) - 87075 - Via Alfredo Lutri (codice IBAN= IT86 V030 6981 0831 0000 0006 628)

TERMINE

Si assegna il termine di **GIORNI TRENTA** dalla ricezione della presente per provvedere all'integrale ottemperanza agli obblighi sopra specificati.

AVVERTIMENTO

Decorso inutilmente il suddetto termine, il sottoscritto si riserva di promuovere il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 70 comma 2 D.Lgs, 546/92 Abrogato dall'art. 130, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 a decorrere dal 1° gennaio 2026 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con richiesta di nomina di commissario ad acta e di condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle ulteriori spese processuali, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Si fa presente che, ai sensi della consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudizio di ottemperanza può comportare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per dare piena esecuzione al giudicato, ivi compresa la sostituzione dell'amministrazione inadempiente nell'adozione degli atti dovuti.

ALLEGATI

- Copia della Sentenza n. 3701/2025 Depositata il 23/05/2025 sul ricorso Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, RG n. 4538/2024, di cui si attesta la conformità all'originale informatico presente sul fascicolo telematico da cui è estratta.

Cosenza li 13.03.2026

Avv. Alessia Petrone



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/05/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:

GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice monocratico

in data 23/05/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4538/2024 depositato il 27/05/2024

proposto da

Maria Luisa De Lio - DLEMLS89A51I422P

Difeso da

Alessia Petrone - PTRLSS83A57A662M
Amedeo Valente - VLNMDA76D14G975R

ed elettivamente domiciliato presso avv.alessiapetrone@pec.giuffre.it

contro

Comune di Diamante - Ufficio Tributi 87023 Diamante CS

elettivamente domiciliato presso protocollodiamante@pec.it

So.ge.r.t. Spa - 01430581213

Difeso da

Carmina Maria Federica Perrotta - PRRCMN87P52B963F

ed elettivamente domiciliato presso carminamariafedericaperrotta@avvocatinapoli.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/3226 IMU 2015

Comune di Diamante Prot.0006003-16/03/2026-C_D289-PG-0016-0014-A 0013-0010-0001

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1106/2025 depositato il 23/05/2025

Richieste delle parti:

come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Diamante e alla SOGERT Società Gestione Riscossione Tributi di detto Ente, DE LIO MARIA LUISA (C.F. DLEMLS89A51I422P) nata a Sapri in data 11.01.1989 e residente a Praia a Mare (CS) via Ugo Foscolo n. 1, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Amedeo Valente e Alessia Petrone ed elettivamente domiciliata in Diamante (CS), via T. Benvenuto n. 25, impugnava l'intimazione di pagamento n. 2024/3226 del 29.02.2024, relativa all'I.M.U. - Imposta Municipale Unica - Anno 2015, notificata il 20.03.2024.

Allegava la ricorrente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento posto a base dell'atto impugnato e la prescrizione della pretesa e concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento in questione, con vittoria di spese.

Si costituiva la resistente SO.GE.R.T. S.p.A. – Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Diamante in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Grumo Nevano (Na) Piazza Cirillo n. 3, codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese 05491900634 e Partita Iva n. 01430581213, rapp. e dif. dall'Avv. Carmina Maria Federica Perrotta ed el. dom. presso il suo studio sito in Caivano alla via delle Rose 124, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva; proseguiva la resistente contestando tutti i motivi di ricorso e concludeva per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.

Replicava la ricorrente con memoria illustrativa, eccependo che dalla documentazione depositata dalla resistente risultava che il prodromico avviso di accertamento risultava intestato a soggetto diverso ed era stato notificato ad indirizzo diverso dal suo domicilio.

All'esito dell'udienza del 23 maggio 2025 la causa veniva decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso; lamenta la ricorrente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 6108/2020, posto a base dell'atto impugnato e la prescrizione, rectius decadenza della pretesa; dalla documentazione depositata dalla Sogert è emerso che l'avviso di accertamento n. 6108/2020 risulta intestato a tale Cirillo Carmela, senza che i resistenti abbiano provato la relazione esistente tra quest'ultima e la ricorrente riguardo al tributo intimato; per tale ragione deve ritenersi che l'atto impugnato sia privo del necessario presupposto, con conseguente sua illegittimità.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e condanna dei resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente, con distrazione se richiesta, delle spese di lite che si liquidano in €. 700,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato; condanna i resistenti, in solido, al pagamento in favore della ricorrente, con distrazione se richiesta, delle spese di lite che liquida in €. 700,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.

Così deciso in Cosenza il 23 maggio 2025

Il Giudice

Dott. Angelo Antonio Genise

Seduta di Consiglio Comunale del 30.03.2026 ore 16.00

OTTAVO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Si passa all'ottavo punto all'ordine del giorno.

Si allontana dall'aula il Sindaco.

Illustra la proposta il Vice Sindaco Sollazzo Simone e sottopone il provvedimento all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Consigliere Bartalotta Francesco chiede se ci sono sentenze di condanna relative a risarcimento danni per buche o sinistri stradali.

La Responsabile del Settore V Contenzioso Avv. Francesca Trombiero scorre velocemente i dati relativi agli atti della proposta e si riserva di produrre una specifica relazione sulla richiesta.

Il Consigliere Bartalotta per il momento rinvia alla futura acquisizione dell'informazione richiesta.

Il Consigliere Pascale Giuseppe precisa in merito a quanto detto in precedenza dal Sindaco che le sue parole sono state travisate perché non ha mai inteso accusare i dirigenti del Comune e non ritiene opportuna questa difesa spasmodica degli stessi da parte del Sindaco. Aggiunge che non ha fatto alcuna considerazione negativa sui dirigenti, ma di aver solo rilevato che il Comandante della P.L. on indossate la divisa per come dovuto.

Il Presidente invita ad attenersi al punto in discussione.

Il Consigliere Bartalotta Francesco dice di non voler cadere nella provocazione sottolineando che è stato fatto un discorso amministrativo e politico.

La Consigliera Presta Martina pensa che il Sindaco ha parlato in modo pacato e tranquillo senza offendere nessuno, ma ricorda che era stato il Consigliere Pascale Giuseppe a parlare nelle sue dirette social di bandi e di soggetti che avrebbero vinto le procedure.

Con otto favorevoli e un contrario (Pascale Giuseppe) si approva la proposta.

Con otto favorevoli e un contrario (Pascale Giuseppe) si approva l'immediata esecutività.

E' chiuso ore 17.44.

La seduta è chiusa alle 20:40.